

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVI LEGISLATURA

**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
10 febbraio 2009, n. 5, recante misure urgenti a sostegno
dei settori industriali in crisi (1503)**

ORDINI DEL GIORNO

G100

LE COMMISSIONI RIUNITE

Il Senato,

premessò che:

il provvedimento in esame contiene misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi;

nel maxiemendamento, su cui il Governo ha posto la questione di fiducia, sono state inserite le disposizioni in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario contenute nel decreto-legge n. 4 del 2009, dichiarate ammissibili, in quanto strettamente attinenti alla materia oggetto del decreto-legge;

una misura strutturale per affrontare la crisi delle imprese del settore agricolo risulta essere un adeguato finanziamento del Fondo di solidarietà nazionale che, al contrario, risulta oggi carente per il 2008 e non finanziato per il 2009;

il rifinanziamento del suddetto Fondo ha vissuto alterne vicende che hanno determinato, a partire dal decreto-legge n. 171 del 2008, rifinanziamenti e successivi definanziamenti con la conseguente ricaduta negativa sulla capacità delle imprese di sostenere l'attività imprenditoriale in condizioni di certezza e sicurezza;

in un contesto di forte concorrenza sui mercati internazionali e con il calo dei consumi il Fondo di solidarietà rappresenta la precondizione affinché le imprese agricole riescano a superare le ulteriori difficoltà determinate dalla crisi, senza il rischio di uscire fuori dal mercato;

il ruolo del Fondo, che vede la compartecipazione dello Stato, è ormai strutturale per il comparto agricolo, mentre le altalenanti decisioni

dell'esecutivo inseriscono dei forti dubbi sul destino che il Governo vuole assegnare al suddetto fondo;

più in particolare non è chiaro se il mancato finanziamento sia connesso a sviluppi futuri che porteranno al superamento del Fondo stesso;

appare evidente la contraddizione tra le modalità operative del Governo nei confronti di alcuni settori economici per i quali si prospettano interventi diretti dello Stato e altri settori economici a cui viene fatto mancare tale sostegno,

impegna il Governo:

ad adottare le opportune iniziative per la prosecuzione della positiva esperienza del sistema agevolato per i danni all'agricoltura derivanti da calamità naturali ed eventi eccezionali.

G101

LE COMMISSIONI RIUNITE

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento in esame contiene misure oltre a sostegno delle attività anche disposizioni relative alla proroga di agevolazioni previdenziali;

esiste un contenzioso INPS derivante dall'applicazione dell'articolo 2, commi 506-507 della Finanziaria 2008 per risolvere il quale sono state più volte presentate e approvate norme di interpretazione autentica;

l'interpretazione autentica prevedeva l'applicazione del regime di maggior favore introdotto dalla Finanziaria dell'anno scorso per accelerare la chiusura dei contenziosi con l'INPS non solo ai contenziosi per i quali i giudizi di merito fossero ancora pendenti, ma anche a quelli per i quali le procedure di recupero siano state avviate o siano ancora da avviare da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale a seguito di procedimenti iniziati entro il 31 dicembre 2007 e conclusi con sentenza passata in giudicato;

questa norma della Finanziaria 2008, per favorire la chiusura dei contenziosi derivanti dall'applicazione dell'articolo 44, comma 1, del decreto-legge n. 269 del 2003, in materia di sgravi contributivi nel settore agricolo, autorizzava l'INPS a definire tali contenziosi in via stragiudiziale, a condizione che i soggetti oppositori si impegnassero al pagamento integrale dei contributi oggetto di contenzioso, senza sanzioni;

la chiusura dei contenziosi sugli sgravi contributivi all'agricoltura è un'annosa questione su cui si è più volte intervenuti poiché non è mai stata risolta definitivamente;

la Commissione agricoltura aveva già inserito nel testo del decreto-legge n. 4 del 2009 una norma di interpretazione autentica che aveva già

superato il vaglio di ammissibilità, contenuta nel testo sul quale è stato dato al relatore il mandato di riferire all'Assemblea,

impegna il Governo:

a chiarire se sia sua intenzione introdurre la suddetta norma di interpretazione autentica nel primo provvedimento utile.

G102

LE COMMISSIONI RIUNITE

Il Senato,

premesso che:

il settore dell'agricoltura e della pesca sta attraversando uno dei momenti più difficili e delicati degli ultimi trenta anni, dovuto alle gravissime conseguenze della fase di recessione che sta colpendo l'economia e la finanza mondiale e che si stanno manifestando in maniera diretta e indiretta sulle imprese agro alimentari e della pesca;

nell'ultimo anno, l'incidenza dei fattori produttivi nella gestione aziendale ha superato il 70 per cento con aumenti medi dei costi di produzione del 9 per cento;

gli oneri sociali sono raddoppiati mentre i prezzi all'origine, dopo una fase di rialzo della prima metà dello scorso anno, sono scesi in media del 7 per cento con punte del 35-50 per cento per il mercato dei cereali;

l'eccessiva rigidità del sistema distributivo nazionale ha impedito ai consumatori di beneficiare del calo dei costi delle materie prime. I prezzi medi al consumo sono cresciuti del 3,3 per cento mentre gli acquisti di prodotti alimentari sono calati dello 0,6 per cento;

considerato che:

l'articolo 1, comma 1084 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per l'attuazione dei piani nazionali di settore, compreso quello forestale, ha autorizzato la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2007 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009;

le azioni orizzontali previste nei piani nazionali di settore hanno infatti la loro copertura finanziaria nel capitolo di spesa alimentato dalle risorse previste dal comma 1084 dell'articolo 1 della legge finanziaria 2007 (legge n. 206 del 2006);

alla data attuale, i settori per i quali sono state svolte attività di programmazione sono: settore cerealicolo, settore florovivaistico, settore olivicolo, settore suinicolo, settore avicolo, settore delle carni bovine e settore sughericolo;

l'attuazione e l'esecuzione dei Piani nazionali di settore indicati rappresenta un'opportunità fondamentale per il rilancio competitivo del made in Italy agroalimentare sia sul mercato interno sia su quello estero; tutto ciò premesso e considerato,

impegna il Governo:

ad approvare nel breve termine i piani nazionali di settore che sono in fase di definizione presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

in ottemperanza all'articolo 1, comma 1084 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ad imprimere un'accelerazione all'attuazione di tutte le misure previste nei piani di settore predisposti dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed approvati con deliberazione dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;

a verificare con il dipartimento della ragioneria generale dello Stato che le risorse residue siano sufficienti sia all'attuazione dei piani nazionali di settore già operativi sia all'approvazione di quelli che sono in via di definizione.

G103

DELLA SETA, BUBBICO, BARBOLINI

Il Senato,

premesso che:

tutti i Governi dei principali paesi europei e l'amministrazione Obama negli USA stanno usando le politiche di bilancio e fiscali in funzione anticiclica. La dimensione e i contenuti degli interventi variano in rapporto alle specificità nazionali e alle diverse condizioni della finanza pubblica. Però tutti, senza eccezione, hanno cambiato la loro politica di bilancio, chiamandola a contribuire a ridurre il costo sociale della recessione e ad accelerare il suo superamento;

il Governo italiano, invece, continua a varare provvedimenti frammentari e parziali, spesso con sovrapposizioni e continue correzioni dei provvedimenti precedenti, ma lascia inalterate le scelte di bilancio operate con la manovra triennale dell'estate scorsa (decreto-legge n. 112 del giugno scorso), quando la crisi non era ancora scoppiata;

tutti i cosiddetti «decreti anticrisi» approvati da allora contengono disposizioni di spesa e di riduzione del gettito che, oltre ad essere di modesta entità e insufficienti, sono finanziariamente «coperte», ossia finanziate con riduzioni di spesa ed aumenti di entrata, così che la politica di bilancio per il 2009 del Governo Berlusconi mantiene un robusto carattere prociclico;

servirebbero, invece, politiche autenticamente espansive per sostenere imprese e lavoratori di fronte alla crisi;

con un ritardo di almeno due mesi rispetto alle esigenze del settore industriale, il presente provvedimento offre una prima risposta per il comparto automobilistico, sebbene sia stata esclusa tutta la filiera della com-

ponentistica che interessa centinaia di aziende nel Paese, anche piccole, oltre che le multinazionali, ed occupa migliaia di persone;

purtroppo, il testo risulta ora impropriamente appesantito dalle disposizioni già recate dal decreto-legge in materia di quote latte, una misura fortemente criticata dalla gran parte degli operatori del settore che rappresenta una sorta di ennesima sanatoria a per una minoranza di imprese che hanno reiteratamente disatteso la normativa nazionale e comunitaria;

grazie all'iniziativa del gruppo del Partito Democratico il testo offre ora una soluzione anche alle esigenze delle imprese e dei lavoratori attraverso le misure per il consolidamento del debito delle piccole e medie imprese, uno degli interventi più sentiti e più richiesti da parte di tutto il mondo produttivo, e l'inserimento di un condizionamento virtuoso sul piano economico e sociale che si deve creare tra i benefici degli incentivi e la salvaguardia dei livelli occupazionali;

gli incentivi previsti dal provvedimento in esame nel quadro del sostegno all'industria automobilistica si limitano a prevedere agevolazioni per l'acquisto di veicoli a basso impatto ambientale e, senza tenere conto della necessità, in alcuni casi, di garantire una funzionale e diffusa rete di distribuzione del carburante utilizzato per rendere davvero efficace la misura adottata;

la rete distributiva del metano per auto è ancora fortemente insufficiente e distribuita senza uniformità, con una localizzazione degli impianti a macchia di leopardo alternando a zone ben servite realtà con percentuali di metanizzazione irrisorie;

in questo contesto la recente emanazione della legge n. 133 del 2008 non sembra garantire la prosecuzione del processo di espansione della rete distributiva del metano, nonostante i buoni risultati ottenuti negli ultimi anni;

la piena liberalizzazione del sistema distributivo rischia di circoscrivere gli investimenti nel settore solo nelle zone già metanizzate, poiché è lì che la remuneratività è più elevata, con la conseguenza che le zone prive o con scarsa rete continueranno ad esserlo;

in questo contesto uno strumento come quello dell'incentivazione alla realizzazione di nuovi impianti può essere estremamente efficace ed utile, se usato per stimolare la realizzazione di impianti in aree e bacini che ne hanno particolarmente bisogno,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di incentivare l'ampliamento della rete di distribuzione del gas metano, attraverso l'assegnazione di un contributo a fondo perduto per ogni impianto di erogazione di gas metano realizzato nelle aree dove si registra una carenza della rete distributiva.

G104

LE COMMISSIONI RIUNITE

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge A.S. 1503, recante conversione in legge del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, recante misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, nonché disposizioni in materia di produzione di atti era e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario,

premessi che:

nel corso dell'esame svolto nelle Commissioni riunite 6^a (finanze) e 10^a (attività produttive) della Camera dei deputati, in 1^a lettura, era stato introdotto l'articolo 5-*bis* recante misure per il settore turistico – stante l'ancora non risolta questione della determinazione dei canoni per le concessioni demaniali marittime –, allo scopo di meglio definire il quadro normativo concernente tale settore, in considerazione dell'attuale fase di crisi economica e ridimensionando altresì il contenzioso pendente nel settore del demanio marittimo, volendo assicurare nel contempo il gettito erariale derivante dai relativi rapporti concessori;

in particolare, il predetto articolo prevedeva l'emanazione, da parte del Governo, entro il 30 settembre 2009, di un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, contenente le disposizioni di attuazione di quanto previsto dall'articolo 03 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, come modificato dall'articolo 1, comma 251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, provvedendo in particolare:

a) a tutelare i rapporti concessori in corso regolati con titoli di godimento in corso di validità;

b) ad evitare disparità di trattamento in danno di quanti gestiscono attività balneari in immobili acquisiti allo Stato, rispetto a coloro che gestiscono le stesse attività in strutture amovibili;

c) a precisare, in conformità alla normativa vigente, l'esatta definizione delle pertinenze commerciali alle quali deve essere applicato il canone di cui all'articolo 03, comma 1, lettera b), numero 2.1), del citato decreto-legge n. 400 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 494 del 1993;

d) ad assicurare uniformità di applicazione della riduzione del canone concessorio ai sensi dell'articolo 03, comma 4, del citato decreto-legge n. 400 del 1993;

e) a realizzare una diversa e più ampia classificazione delle aree demaniali, superando l'attuale ripartizione in due sole categorie;

f) a prevedere, compatibilmente con le esigenze di bilancio e ad invarianza del gettito complessivo derivante dal settore specifico, misure dei canoni di concessione più contenute, a modulare l'ammontare dei canoni annui a seconda dello specifico utilizzo e delle dimensioni delle aree attribuite in concessione, nonché a prevedere riduzioni dei canoni stessi, in

ragione delle particolari condizioni delle aree concesse, della natura pubblica o privata dei soggetti concessionari e del tempo di utilizzo dei beni;

g) a prevedere un allungamento dei termini di durata delle concessioni a fronte di una rideterminazione del canone in misura non inferiore al 5 per cento;

h) a definire in maniera univoca il criterio dell'amovibilità delle strutture realizzate sui beni demaniali dati in concessione, sulla base della particolare ubicazione delle strutture lungo la linea di costa;

nelle more della definizione della nuova disciplina regolamentare, e comunque fino al 30 settembre 2009, era prevista la sospensione della riscossione dei contributi dovuti ai sensi dell'articolo 03 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, come modificato dall'articolo 1, comma 251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

si prevedeva, altresì, il versamento dei contributi sospesi, senza aggravii o di spesa per interessi e in un'unica soluzione, alla data del primo termine di versamento successivo al 30 settembre 2009;

il predetto articolo non è stato recepito dal maxi emendamento sul quale è stata posta la questione di fiducia,

impegna il Governo:

a prevedere, nell'ambito del prossimo provvedimento utile, disposizioni urgenti e ritenute ormai indifferibili – stante la crisi economica del settore turistico – volte a fornire adeguate soluzioni al problema nella direzione indicata dalle norme sopra richiamate e, comunque, a prevedere da oggi, nelle more della definizione della nuova disciplina regolamentare, e comunque fino al 30 settembre 2009, la sospensione della riscossione dei contributi dovuti.

G200

LE COMMISSINOI RIUNITE

Il Senato,

premesso che:

l'azienda automobilistica FIAT Auto, con una nota inviata ai sindacati, ha disposto un ulteriore slittamento della data di rientro dalla cassa integrazione per i 5.000 lavoratori dello stabilimento di Pomigliano d'Arco, in provincia di Napoli;

la decisione assunta dalla FIAT, che prevede non solo lo slittamento delle data di rientro dalla cassa integrazione ma anche ulteriori periodi di interruzione della produzione per lo stabilimento automobilistico campano, contribuisce ad acuire il clima di tensione e di forte preoccupazione diffuso tra le migliaia di lavoratori coinvolti, fortemente provati dal continuo ricorso a tale forma di ammortizzatore sociale e soprattutto pre-

occupati della assenza da parte dell'azienda stessa di un piano strategico industriale che lasci ben sperare per il futuro;

un ulteriore motivo di preoccupazione per i lavoratori dello stabilimento di Pomigliano e dell'impresa dell'indotto è rappresentato dalla decisione assunta dai vertici della FIAT di non assegnare allo stabilimento campano la produzione di autovetture con basse emissioni atmosferiche e tali di usufruire dei benefici della rottamazione;

tale decisione, infatti, prefigura, per lo meno per il prossimo biennio, una difficile ripresa delle attività produttive dell'azienda, con ciò comportando, con ogni probabilità, un lungo periodo di cassa integrazione per migliaia di lavoratori;

considerato inoltre che la crisi che sta investendo lo stabilimento di Pomigliano contribuisce ad aggravare la precarietà e l'instabilità di un numero elevatissimo di posti di lavoro esistenti, esponendo, tra l'altro, vaste aree del territorio campano a pericolose ripercussioni anche sotto il profilo dell'ordine pubblico;

tenuto conto che nei giorni scorsi il Presidente del consiglio dei Ministri si è pubblicamente impegnato ad avviare un Tavolo istituzionale per la soluzione delle problematiche dello stabilimento Fiat di Somigliano d'Arco;

tale Tavolo non è stato ancora insediato, malgrado l'aggravarsi della situazione dello stabilimento Fiat di Somigliano d'Arco,

impegna il Governo:

ad avviare, entro brevi termini, un Tavolo istituzionale per la soluzione delle problematiche dello stabilimento Fiat di Somigliano d'Arco allo scopo di garantire:

la continuità operativa dello stabilimento, che riveste un ruolo fondamentale nell'ambito dell'economia campana e del mezzogiorno;

il mantenimento degli attuali livelli occupazionali dello stabilimento nonché delle imprese dell'indotto ad esso collegate;

la predisposizione di un Piano industriale mirato a definire le future missioni produttive previste per tale stabilimento.

EMENDAMENTI

Art. 1.

1.100

BUGNANO, LANNUTTI, RUSSO

Al comma 1, dopo le parole: «euro 5», aggiungere le seguenti: «dotate di filtro antiparticolato».

1.101

BUBBICO, BARBOLINI, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, FONTANA, LEDDI, MUSI, STRADIOTTO

Al comma 1, sostituire le parole: «140 grammi», con le seguenti: «130 grammi».

1.102

BUGNANO, LANNUTTI, RUSSO

Al comma 1, sostituire le parole: «è concesso un contributo di euro 1.500» con le seguenti: «è riconosciuta una detrazione di 1.500 euro dall'imposta lora, fino a concorrenza del suo ammontare, nella misura del 20 per cento. La detrazione è da ripartire in due quote annuali di pari importo». Indi aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Qualora la detrazione spettante sia di ammontare superiore all'imposta lora diminuita della suddetta detrazione, è riconosciuto un ammontare pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza nella predetta imposta. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità per l'attribuzione del predetto ammontare».

Conseguentemente, aggiungere il seguente comma:

«1-bis. Il Ministero dell'economia, con proprio provvedimento, definisce le modalità atte a garantire che le suddette detrazioni, siano riconosciute esclusivamente per l'acquisto degli autoveicoli di cui al precedente comma».

Conseguentemente, all'articolo 8, al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere le seguenti:

«d-bis) quanto a 20.000.000 euro per l'anno 2010, e 20.000.000 euro per l'anno 2011, mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

d-ter) quanto a 20.000.000 euro per l'anno 2010 e 20.000.000 euro per l'anno 2011, mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo per il reintegro delle dotazioni finanziarie dei programmi di spesa, di cui al comma 4, articolo 5, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito con modificazioni, nella legge 24 luglio 2008, n. 126».

1.103

BUGNANO, LANNUTTI, RUSSO

Al comma 1, sostituire le parole: «è concesso un contributo di euro 1.500» con le seguenti: «è concessa l'esenzione definitiva dal pagamento della tassa automobilistica».

Aggiungere inoltre il seguente comma:

«1-bis. Il Ministero dell'economia, con proprio provvedimento, definisce le modalità atte a garantire che le suddetta esenzione, sia riconosciuta esclusivamente per l'acquisto degli autoveicoli di cui al precedente comma».

Conseguentemente, all'articolo 8, al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere le seguenti:

«d-bis) quanto a 20.000.000 euro per l'anno 2010, e 20.000.000 euro per l'anno 2011, mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

d-ter) quanto a 30.000.000 euro per l'anno 2009, 30.000.000 euro per l'anno 2010, e 30.000.000 euro per l'anno 2011, mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo per il reintegro delle dotazioni finanziarie dei programmi di spesa, di cui al comma 4, articolo 5, del decreto legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito con modificazioni, nella legge 24 luglio 2008, n. 126».

1.104

D'ALIA

Al comma 1 aggiungere in fine le seguenti parole: «per l'acquisto di detti autoveicoli nonché l'esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche per un periodo di due annualità. La predetta esenzione è estesa per un'altra annualità per l'acquisto di autoveicoli che hanno una cilindrata inferiore a 1300 cc. Tali limiti di cilindrata non si applicano alle autovetture e autoveicoli acquistati da persone fisiche il cui nucleo familiare, certificato da idoneo stato di famiglia, sia formato da almeno sei componenti, i quali non risultino intestatari di altra autovettura o autoveicolo. All'onere derivante dall'esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche, pari a 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010 e a 40 milioni di euro per l'anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinare dalla tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203».

1.105

BUGNANO, LANNUTTI, RUSSO

Dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«1-bis. Il contributo di cui al terzo periodo del comma 1, articolo 29, del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito nella legge 28 febbraio 2008, n. 31, in materia di fruizione del servizio di condivisione degli autoveicoli (*car sharing*), è prorogato fino al 31 dicembre 2009.

Conseguentemente all'articolo 8, al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) per l'anno 2009, la dotazione del fondo per il reintegro delle dotazioni finanziarie dei programmi di spesa, di cui al comma 4, articolo 5, del decreto legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito con modificazioni, nella legge 24 luglio 2008, n. 126, è ridotta di 2 milioni di euro».

1.106

BUGNANO, LANNUTTI, RUSSO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Coloro che effettuano la rottamazione di cui al comma 1, senza sostituzione possono richiedere, qualora non risultino intestatari di veicoli registrati, il totale rimborso dell'abbonamento al trasporto pubblico locale nell'ambito del comune di residenza e di domicilio, ovvero del comune

dove è ubicata la sede di lavoro, di durata pari a tre annualità. Per l'applicazione di cui al presente comma, valgono le disposizioni previste dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 1° febbraio 2008.».

1.107

BUGNANO, LANNUTTI, RUSSO

Al comma 2, sostituire le parole: «è concesso un contributo di euro 2.500» *con le seguenti:* «è riconosciuto, per il periodo di imposta 2010, un credito di imposta di euro 2.500, per l'acquisto degli autoveicoli di cui al presente comma.». *Indi dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. il Ministero dell'economia, con proprio provvedimento, definisce le modalità atte a garantire che il suddetto credito d'imposta, sia riconosciuto esclusivamente per l'acquisto degli autoveicoli di cui al precedente comma».

Infine, al comma 4, sostituire le parole: «il contributo è incrementato fino a euro 4.000», *con le seguenti:* «il contributo è integrato con un credito di imposta fino a euro 4.000, per il periodo di imposta 2010».

Conseguentemente, all'articolo 8, al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere le seguenti:

«d-bis) quanto a 40.000.000 euro per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

d-ter) quanto a 40.000.000 euro per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo per il reintegro delle dotazioni finanziarie dei programmi di spesa, di cui al comma 4, articolo 5, del decreto legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito con modificazioni, nella legge 24 luglio 2008, n. 126».

1.108

BUGNANO, LANNUTTI, RUSSO

Al comma 3, dopo le parole: «con gas metano», *aggiungere le seguenti:* «, Gpl».

Conseguentemente, all'articolo 8, al comma 1, sostituire la lettera d), con la seguente:

«d) L'articolo 13, comma 3-*quater*, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è abrogato».

1.109

BUGNANO, LANNUTTI, RUSSO

Al comma 3, al primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e inferiore ai limiti previsti dal comma 1, per quanto riguarda l'eventuale seconda alimentazione».

1.110

BARBOLINI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, FONTANA, LEDDI, MUSI, STRADIOTTO

Al comma 3, dopo il primo periodo, inserire i seguenti: «Per l'acquisto di autovetture ad alimentazione elettrica ad emissioni zero e per le autovetture alimentate ad idrogeno l'IVA è abolita. Per questa tipologia di veicoli è abolita anche la tassa di possesso. Per l'acquisto di autovetture ad alimentazione ibrida/elettrica l'IVA è ridotta al 10 per cento. Per queste tipologie di veicoli è abolita anche la tassa di possesso».

1.111

BUBBICO, BARBOLINI, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, FONTANA, LEDDI, MUSI, STRADIOTTO

Al comma 3, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Detto contributo è aumentato di euro 2000 per l'acquisto di autovetture ad alimentazione elettrica ad emissioni zero e per le autovetture alimentate ad idrogeno».

1.112

D'ALIA

Al comma 3 aggiungere in fine il seguente periodo: «Le agevolazioni di cui al presente comma si applicano anche all'acquisto di quadricicli leggeri alimentati con batterie al litio di ultima generazione, entro un limite di autorizzazione di spesa pari a 10 milioni di euro per il 2009, al cui onere si provvede mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203».

1.113

BUBBICO, BARBOLINI, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, FONTANA, LEDDI, MUSI, STRADIOTTO

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. In alternativa alle agevolazioni previste al comma 3, è possibile scegliere la seguente agevolazione: per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2010, relative all'acquisto di veicoli a trazione esclusivamente elettrica e relative colonnine di ricarica, spetta una detrazione dall'imposta lorda degli importi rimasti a carico del contribuente, nella percentuale e fino a valori massimi della detrazione differenziati per tipologie di intervento e stabilite nell'Allegato 1, da ripartire in tre quote annuali di pari importo».

Conseguentemente aggiungere il seguente:

ALLEGATO 1

TABELLA 1. – *Entità del contributo per le diverse tipologie di veicoli a trazione elettrica o ibrida*

| Categorie | Alimentazione/ Propulsione | Definizioni-Note | Codice veicolo | Entità del contributo (su prezzo IVA esclusa) | Contributo massimo (euro) | |
|--|-------------------------------|---|-------------------|--|------------------------------|--|
| Bicicletta a pedalata assistita | Elettrica | Con due ruote con velocità massima inferiore a 25 km/h | A | 30% | 309,87 | |
| Ciclomotori e motoveicoli | Elettrica | Con due o tre ruote con velocità massima inferiore a 45 km/h | B | 30% | 826,33 | |
| | | Con due o tre ruote con velocità massima superiore a 45 km/h | C | 30% | 4.131,66 | |
| | | Con quattro ruote | | | | |
| | | – Quadricicli leggeri (ciclomotori) | D | 35% | 5.164,57 | |
| – Motoveicoli | E | | | | | |
| Autoveicoli: autovetture | Elettrica | Fino a 5 posti a sedere compreso il conducente | F | 65% | 15.493,71 | |
| | | Da 6 a 9 posti a sedere compreso il conducente | G | 65% | 36.151,98 | |
| | Ibrida | Con funzionamento elettrico autonomo selezionabile ed autonomia in puro elettrico non inferiore a 15 km | H | 60% | 41.316,55 | |
| | | Senza funzionamento elettrico autonomo | I | 35% | 7.746,85 | |
| Veicoli da trasporto | Elettrica | Con massa non superiore a 3,5 t | L | 65% | 20.658,28 | |
| | | Con massa superiore a 3,5 t | M | 65% | 41.316,55 | |
| | Ibrida | Con funzionamento elettrico autonomo selezionabile | N | 60% | 41.316,55 | |
| | | Senza funzionamento elettrico autonomo | O | 35% | 7.746,85 | |
| Macchine operatrici | Elettrica | Macchine operatrici | P | 50% | 41.316,55 | |
| Alimentazione-Colonnina elettrica fissa | | | | 30% | 300 | |

TABELLA 2. – *Entità del contributo per le diverse tipologie di veicoli con alimentazione a gas naturale o GPL*

| Categorie | Alimentazione/ Propulsione | Definizioni-Note | Codice veicolo | Entità del contributo (su prezzo IVA esclusa) | Contributo mas- simo (euro) |
|-----------|-------------------------------|---|-------------------|--|--------------------------------|
| Veicoli | Metano o GPL | Veicoli con esclusiva alimen- tazione a metano o GPL | Q | 30% | 4.131,66 |
| | Bifuel | Veicoli con alimentazione «bifuel», esclusi minibus | R | 20% | 2.582,28 |

1.114

D'ALIA

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 228, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, limitatamente all'acquisto di autovetture, già prorogate dall'articolo 29, comma 1 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, hanno validità fino al 31 dicembre 2011 qualora il contratto tra il venditore e l'acquirente sia stipulato entro tale data, con la possibilità di immatricolazione delle autovetture fino al 31 marzo 2012. All'onere derivante dal presente comma, pari a 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinare dalla tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203».

1.115

D'ALIA

Al comma 4 sostituire le parole: «lettera d)» con le seguenti: «lettere d), f) e g)»

1.116

BARBOLINI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, FONTANA, LEDDI, MUSI, STRADIOTTO

Al comma 4, dopo il primo periodo, aggiungere i seguenti: «Per l'acquisto dei suddetti veicoli, elettrici ad emissioni zero o ad idrogeno, l'IVA è abolita. Per l'acquisto dei suddetti veicoli, ad alimentazione ibrida/elet-

trica, l'IVA è ridotta al 10 per cento. Per queste tipologie di veicoli è abolita anche la tassa di possesso».

1.117

BUBBICO, BARBOLINI, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, FONTANA, LEDDI, MUSI, STRADIOTTO

Al comma 4, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Detto contributo è aumentato di euro 3.500 per le medesime tipologie di veicoli se con alimentazione elettrica a emissioni zero o se alimentati ad idrogeno».

1.118

D'ALIA

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-bis. Per l'acquisto di veicoli di categoria M2, M3, N2 ed N3 di cui all'articolo 47 comma 2 lettere *b)* e *c)* del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 di massa massima superiore ai 3.500 chilogrammi e di categoria "euro 5" è concesso un contributo pari ad euro 4.000. Tale disposizione è valida per i veicoli nuovi acquistati, anche in locazione finanziaria, con contratto stipulato tra venditore ed acquirente a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge e fino al 30 settembre 2009, purché immatricolati non oltre il 31 dicembre 2009. Lo stesso contributo è destinato all'acquisto di veicoli di cui all'articolo 47 comma 2 lettere *b)* e *c)* del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 di massa massima superiore ai 3.500 chilogrammi e di categoria "EEV" per i veicoli nuovi acquistati, anche in locazione finanziaria, con contratto stipulato tra venditore ed acquirente a decorrere dal 1° ottobre e fino al 31 dicembre 2009, purché immatricolati non oltre il 31 marzo 2010.

Per le finalità di cui al presente comma il "Fondo per il proseguimento degli interventi a favore dell'autotrasporto" di cui all'articolo 1, comma 918 e seguenti della legge 27 dicembre 2006 n. 296 è rifinanziato per l'anno 2009 per un importo pari a 75 milioni di euro. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, sono definite le modalità operative per l'erogazione delle risorse di cui al presente comma.

All'onere derivante dal presente comma, pari a 75 milioni di euro per l'anno 2009 provvede mediante corrispondente riduzione lineare degli

stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinare dalla tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203».

1.119

D'ALIA

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Per le finalità previste dall'articolo 1, comma 2, terzo periodo, del decreto legge 25 settembre 1997, n. 324, convertito con modificazioni dalla legge 25 novembre 1997, n. 403, così come modificato dall'articolo 29, comma 10, del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2010. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinare dalla tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203».

1.120

PISTORIO, OLIVA

Al comma 5, sostituire le parole. «400 cc» con le seguenti: «650 cc».

1.121

BUGNANO, LANNUTTI, RUSSO

Al comma 5, sostituire le parole: «è concesso un contributo di euro 500» con le parole: «è riconosciuta una detrazione di 500 euro dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, nella misura del 20 per cento. La detrazione è da ripartire in due quote annuali di pari importo»
Indi, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Il Ministero dell'economia, con proprio provvedimento, definisce le modalità atte a garantire che le suddette detrazioni, siano riconosciute esclusivamente per l'acquisto dei moto cicli di cui al precedente comma».

Conseguentemente, all'articolo 8, al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere le seguenti:

d-bis) quanto a 5.000.000 euro per l'anno 2010 e 5.000.000 euro per l'anno 2011, mediante corrispondente riduzione della dotazione del

fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

d-ter) quanto a 10.000.000 euro per l'anno 2010, e 10.000.000 euro per l'anno 2011, mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo per il reintegro delle dotazioni finanziarie dei programmi di spesa, di cui al comma 4, articolo 5, del decreto legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito con modificazioni, nella legge 24 luglio 2008, n. 126.

1.122

BUGNANO, LANNUTTI, RUSSO

Al comma 5, sostituire le parole: «è concesso un contributo di euro 500» con le parole: «è disposta l'esenzione definitiva dal pagamento della tassa automobilistica».

Aggiungere inoltre il seguente comma:

«*5-bis.* Il Ministero dell'economia, con proprio provvedimento, definisce le modalità atte a garantire che la suddetta esenzione, sia riconosciuta esclusivamente per l'acquisto degli autoveicoli di cui al precedente comma».

Conseguentemente, all'articolo 8, al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere le seguenti:

d-bis) quanto a 4.000.000 euro per l'anno 2009, 4.000.000 euro per l'anno 2010, e 4.000.000 euro per l'anno 2011, mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo per il reintegro delle dotazioni finanziarie dei programmi di spesa, di cui al comma 4, articolo 5, del decreto legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito con modificazioni, nella legge 24 luglio 2008, n. 126.

1.123

PISTORIO, OLIVA

Al comma 5, sostituire le parole: «euro 500» con le seguenti: «euro 600».

1.124

BARBOLINI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, FONTANA, LEDDI, MUSI, STRADIOTTO

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il contributo è aumentato a 1000 euro nel caso di acquisto di motorino o scooter elettrico».

1.125

BUGNANO, DI NARDO, LANNUTTI

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Al fine di contribuire allo svecchiamento del parco agro-mecanico e incentivare la sostituzione, realizzata attraverso la demolizione, di macchine agricole come definite dall'articolo 57 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, i contributi di cui all'articolo 17, comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono concessi per gli anni 2009 e 2010, secondo le modalità di cui al decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali dell'1° agosto 2001, e nel limite massimo di 30 milioni per il 2009 e 20 milioni per il 2010».

Conseguentemente, all'articolo 8, al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d-bis) All'articolo 13, comma 3-quater, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sostituire le parole: «60 milioni», con le parole: «30 milioni» e le parole: «30 milioni per l'anno 2010» con le parole: «10 milioni per l'anno 2010».

1.126

BUGNANO, LANNUTTI, RUSSO

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. In caso di acquisto entro il 31 dicembre 2009 di una bicicletta, di un ciclomotore o di moto ciclo a trazione elettrica, nei limiti di euro 5 milioni, è previsto un contributo pari al:

a) 30 per cento del prezzo di listino fino a un massimo di 300 euro, per una bicicletta a pedalata assistita elettricamente;

b) 30 per cento del prezzo di listino fino a un massimo di 500 euro, per un ciclomotore o motociclo a trazione elettrica».

Conseguentemente, all'articolo 8, al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d-bis) All'articolo 13, comma 3-*quater*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sostituire le parole: «60 milioni», *con le parole:* «55 milioni».

1.127

BUGNANO, LANNUTTI

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-*bis*. Non meno del 50 per cento dei contributi recuperati – con le modalità di cui ai commi dal 230 al 234, articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 – dalle ditte produttrici degli autoveicoli di cui al presente articolo, deve essere destinato al rimborso totale o parziale degli eventuali crediti vantati dalle imprese dell'indotto nei confronti delle suddette ditte costruttrici, e che hanno con le medesime contratti di forni tura di componentistica.

5-*ter*. Con decreto del ministero dell'economia, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, sono individuate le modalità operative e i criteri di attuazione delle disposizioni di cui al precedente comma 1».

1.128

BUBBICO, BARBOLINI, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, FONTANA, LEDDI, MUSI, STRADIOTTO

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-*bis*. Le modifiche delle caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli a motore, limitatamente alla trasformazione dei veicoli in circolazione delle categorie internazionali L, MI ed NI in veicoli elettrici, intendendo per veicolo elettrico un veicolo la cui trazione sia ottenuta esclusivamente mediante un motore elettrico di qualsiasi tipo alimentato da batterie di qualsiasi tipo, e per batteria un dispositivo che accumuli energia elettrica e reversibilmente la ceda, sono consentite senza un preventivo nulla osta della casa costruttrice del veicolo:

a) i componenti elettrici devono rispettare, ove di pertinenza, le prescrizioni contenute nelle norme tecniche stabilite dal Comitato elettrotecnico italiano, l'Ente riconosciuto dallo Stato italiano e dall'Unione europea alla normazione tecnica nei settori elettrotecnico, elettronico e delle

telecomunicazioni; le modifiche elettriche e meccaniche devono comunque rispettare la regola dell'arte della trazione elettrica e della tecnica automobilistica;

b) il peso massimo a pieno carico e la potenza del motore elettrico del veicolo trasformato non devono essere superiori a quelli del veicolo omologato circolante antecedentemente alla trasformazione; la distribuzione spaziale delle masse comprimibili deve essere mantenuta con l'approssimazione del 30 per cento, quella delle masse incompressibili entro il 15 per cento; forme e profili esterni non possono essere variati;

c) il rispetto delle condizioni di cui alle lettere *a)* e *b)* è certificata da apposita relazione, redatta e realizzata in conformità alla norma CEI-02, e in conformità a disposizioni tecniche previste da eventuali direttive comunitarie ovvero, ove esistenti, da equivalenti regolamenti ECE/ONU, è firmata da ingegnere iscritto all'albo professionale, ed è trasmessa al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

d) chiunque circola con un veicolo al quale siano state apportate le modifiche previste nel presente comma, senza che le modifiche stesse siano state realizzate nel pieno rispetto delle lettere *a)*, *b)* e *c)*, è soggetto alle sanzioni di cui al comma 4;

e) un veicolo in circolazione trasformato in veicolo elettrico secondo le disposizioni del presente comma, è da considerarsi un derivato del modello originario, inoltre può accedere a tutte le agevolazioni previste ai commi precedenti nonché ad altre incentivazioni di natura nazionale, locale, regionale e comunitaria eventualmente vigenti o successivamente emanate, riferite ai veicoli elettrici».

1.129

D'ALIA

Al comma 7, sostituire la parola: «500» con la seguente: «650».

1.130

BUBBICO, BARBOLINI, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, FONTANA, LEDDI, MUSI, STRADIOTTO

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Al fine di favorire le modalità di trasporto a più basso impatto ambientale, presso il Ministero dello sviluppo economico è istituito un fondo, con una dotazione iniziale di 30 milioni di euro, volto a riconoscere un contributo straordinario a favore delle imprese di distribuzione di carburante, finalizzato a favorire l'installazione di impianti di erogazione di metano o GPL per trazione.

7-ter. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità di riconoscimento del contributo di cui al comma 7-bis.

7-quater. All'onere derivante dall'applicazione del comma 7-bis valutato in 30 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede mediante riduzione lineare delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203».

1.131

BUGNANO, LANNUTTI, RUSSO

Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:

«17-bis. Ai fini del finanziamento di programmi per il miglioramento della qualità dell'aria nelle aree urbane e per il potenziamento del trasporto pubblico, il Fondo per la mobilità sostenibile, di cui all'articolo 1, comma 1121, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di 20 milioni di euro per il 2009, 90 milioni di euro per il 2010, e 90 milioni di euro per il 2011».

Conseguentemente, all'articolo 8, al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

d) mediante riduzione in maniera lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C, allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203, in modo da assicurare una minore spesa annua pari a 30 milioni di euro per l'anno 2009, e 90 milioni per ciascuno degli anni 2010 e 2011.

1.132

PINZGER

Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:

«17-bis. Per l'assegnazione dei contributi relativi all'acquisto di macchine agricole, di cui all'articolo 17, comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro nell'anno 2009, 10 milioni di euro nell'anno 2010 e 10 milioni di euro nell'anno 2011. Ai fini della presente disposizione, il contributo di cui al secondo periodo del predetto articolo 17, comma 34 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con la medesima disciplina ivi prevista, viene corrisposto, per la durata di un biennio, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, e quantificato in euro 20 milioni per l'anno 2009 e 10 milioni rispettivamente per gli anni 2010 e 2011 si provvede tramite utilizzo delle risorse iscritte al fondo di cui al comma 17 dell'articolo 61 del decreto-legge n. 112 del 2008 convertito con legge 133 del 2008».

1.133

BUBBICO, BARBOLINI, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, FONTANA, LEDDI, MUSI, STRADIOTTO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«17-bis. L'articolo 2 del decreto interministeriale 24 maggio 2004, recante attuazione dell'articolo 17 della legge 1 (I agosto 2002, n. 166, in materia di contributi per la sostituzione del parco autoveicoli a propulsione tradizionale con veicoli a minimo impatto ambientale, emanato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto col Ministro delle infrastrutture e trasporti ed il Ministero dell'economia e delle finanze, è sostituito dal seguente:

"Art. 2. – 1. In base alla tipologia di alimentazione, le risorse di cui all'articolo 17, comma 1, della legge 1° agosto 2002, n. 166, vengono ripartite per un minimo del 60 per cento a favore dei vicoli dotati di trazione elettrica/ibrida e per un massimo del 40 per cento in favore dei veicoli dotati di esclusiva alimentazione a metano o GPL o di veicoli dotati di alimentazione 'bifuel'».

1.134

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«17-bis. Al comma 2-bis dell'articolo 117 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e a coloro che abbiano svolto almeno otto ore di pratica presso un 'centro di guida sicura, riconosciuto con decreto ministeriale, documentate da un certificato di frequenza rilasciato dal centro stesso"».

1.135

BUBBICO, BARBOLINI, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, Paolo ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, FONTANA, LEDDI, MUSI, STRADIOTTO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«17-bis. All'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 29 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, le parole: ", nei limiti di euro 2 milioni" sono soppresse; le agevolazioni ivi previste sono prorogate fino al 31 dicembre 2009».

ORDINI DEL GIORNO

G1.100

DELLA SETA, BUBBICO, BARBOLINI

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 1 del provvedimento in esame introduce incentivi per la sostituzione dei veicoli più inquinanti attraverso la rottamazione, per l'acquisto di veicoli ecologici e per l'installazione di impianti e dispositivi per la riduzione delle emissioni inquinanti;

in particolare sono previsti, per il periodo compreso tra il 7 febbraio e il 31 dicembre 2009, contributi statali per l'acquisto – con contestuale demolizione di veicoli maggiormente inquinanti di autovetture, autocarri, autoveicoli per trasporti specifici, per uso speciale, autocaravan e motoveicoli;

contributi aggiuntivi sono destinati anche all'acquisto di autovetture e autocarri nuovi a ridotto impatto ambientale (a metano, elettrici o a idrogeno); sono altresì incrementati i contributi attualmente già riconosciuti per l'installazione di impianti a GPL e a metano sulle autovetture;

allo scopo di ridurre le emissioni di particolato nel settore del trasporto pubblico, sono inoltre definite specifiche agevolazioni per l'installazione di filtri antiparticolato sui veicoli diesel utilizzati dalle aziende che svolgono servizi di pubblica utilità;

la ratio del provvedimento è indubbiamente quella di dare un sostegno per rilanciare l'economia, con particolare attenzione al settore automobilistico, che è stato colpito in modo significativo dalla crisi congiunturale che sta attraversando l'economia mondiale, fermo restando l'obiettivo di ridurre le emissioni inquinanti del parco veicoli circolante, anche alla luce della necessità di rispettare gli impegni assunti in ambito comunitario ed internazionale per la riduzione dei gas climalteranti e per il rispetto del protocollo di Kyoto;

appare necessaria una definizione maggiormente efficace delle misure individuate in modo da garantire che il loro costo trovi un riscontro positivo anche sotto il profilo ambientale e per la tutela della qualità dell'aria nei centri urbani,

impegna il Governo:

a valutare l'ipotesi di prevedere gli incentivi per i soli veicoli nuovi le cui emissioni di CO₂ non superino i 130 grammi al chilometro, indipendentemente dal tipo di alimentazione;

a prevedere agevolazioni ulteriori per i veicoli le cui emissioni di CO₂ non superino i 120 grammi al chilometro, indipendentemente dal tipo di alimentazione;

a prevedere, qualora vi siano i requisiti, la cumulabilità delle singole agevolazioni;

a considerare l'eventualità di estendere alla sostituzione dei veicoli «euro 2» l'opportunità di usufruire degli incentivi per la rottamazione;

ad includere i veicoli destinati alla raccolta ed al conferimento dei rifiuti solidi urbano tra le agevolazioni di cui al comma II dell'articolo 1;

ad inserire anche i natanti che svolgono servizio di trasporto pubblico di linea tra le agevolazioni di cui al comma II dell'articolo 1.

G1.101

LE COMMISSIONE RIUNITE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, recante «Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, nonché disposizioni in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario»,

premessi che:

l'articolo 1 dell'atto Senato citato prevede una serie di incentivi per il rinnovo del parco circolante di alcune tipologie di veicoli,

considerato che:

in edilizia si verifica ogni anno un elevatissimo numero di infortuni sul lavoro, anche mortali;

tra le cause più frequenti di tali incidenti vi è la caduta da impalcature, piattaforme o ponteggi fissi e mobili, ovvero il cedimento strutturale degli stessi, nonché l'utilizzo di macchine operatrici (in particolare di quelle adibite al movimento terra), spesso soggette al ribaltamento del mezzo ed il conseguente schiacciamento del conducente;

per quanto riguarda le impalcature, le piattaforme ed i ponteggi, in Italia sono tuttora in uso molte strutture di tipo obsoleto o che, in ogni caso, risultano sprovviste, in tutto o in parte, di dispositivi di sicurezza attiva e passiva atti a proteggere l'operatore, in particolare contro il rischio di caduta accidentale;

a partire dal 21 settembre 1996 è entrato in vigore il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, di attuazione di direttive comunitarie di carattere costruttivo relativo alle macchine, che prescrive, tra l'altro, i requisiti che dovrebbero possedere le macchine stesse per garantire la sicurezza degli operatori;

in Italia sono tuttora in servizio molte macchine edili costruite anteriormente al 21 settembre 1996 o che, in ogni caso, risultano sprovviste,

in tutto o in parte di dispositivi di sicurezza attiva e passiva atti a proteggere l'operatore, in particolare contro il rischio di ribaltamento del mezzo;

impegna il Governo:

compatibilmente con i conti pubblici e con le necessità dalla crisi finanziaria;

ad introdurre adeguati incentivi per la sostituzione, realizzata attraverso la demolizione, delle impalcature, piattaforme o ponteggi fissi e mobili per l'edilizia di tipo più obsoleto, con strutture nuove dotate di idonei dispositivi di sicurezza attiva e passiva;

ad introdurre adeguati incentivi per la sostituzione, realizzata attraverso la demolizione, delle macchine operatrici per l'edilizia più vecchie o tecnologicamente superate (in particolare quelle costruite anteriormente al 21 settembre 1996), con veicoli nuovi dotati di idonei dispositivi di sicurezza attiva e passiva;

a prevedere adeguati incentivi per favorire l'installazione, sulle macchine operatrici per l'edilizia circolanti che ne siano ancora sprovviste, di idonei dispositivi di sicurezza attiva e passiva, con particolare riguardo ai requisiti di sicurezza di cui all'allegato V del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 ed al rischio di ribaltamento del mezzo;

a reperire le necessarie risorse finanziarie per l'erogazione dei predetti incentivi;

ad intensificare le attività di intervento e di vigilanza per assicurare l'effettiva applicazione dei dispositivi e delle procedure di sicurezza attiva e passiva per le macchine operatrici per l'edilizia, impartendo a tal fine specifiche disposizioni ai corpi di polizia e agli enti pubblici preposti ai controlli in materia di codice della strada, di sicurezza sul lavoro e di vigilanza sui mercati, anche mediante verifiche a campione sulle tipologie di macchine in servizio ritenute, in base all'esperienza, potenzialmente pericolose.

G1.102

LE COMMISSIONE RIUNITE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, recante «Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, nonché disposizioni in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario»,

premesso che:

l'articolo 1 dell'atto Senato citato prevede una serie di incentivi per il rinnovo del parco circolante di alcune tipologie di veicoli,

considerato che:

in agricoltura si verifica ogni anno un elevato numero di infortuni sul lavoro, di cui molti anche mortali, legati all'utilizzo di trattori e macchine agricole o forestali;

una delle cause più frequenti di tali incidenti è il ribaltamento del mezzo ed il conseguente schiacciamento del conducente;

il parco dei trattori e delle macchine agricole o forestali circolante in Italia presenta un'età media assai elevata (superiore ai vent'anni) e, quindi, un elevato grado di vetustà tecnologica;

molti veicoli, anche di nuova immissione sul mercato, non dispongono ancora di appropriati dispositivi di sicurezza attiva e passiva atti a proteggere l'operatore, in particolare contro il rischio di ribaltamento del mezzo;

impegna il Governo:

compatibilmente con i conti pubblici e con le necessità derivanti dalla crisi finanziaria;

ad introdurre adeguati incentivi per la sostituzione, realizzata attraverso la demolizione, dei trattori e delle macchine agricole forestali più vecchie o tecnologicamente superate, con veicoli nuovi dotati di idonei dispositivi di sicurezza attiva e passiva;

a prevedere adeguati incentivi per favorire l'installazione, sui trattori e sulle macchine agricole o forestali circolanti che ne siano ancora sprovviste, di idonei dispositivi di sicurezza attiva e passiva, con particolare riguardo ai requisiti di sicurezza di cui all'allegato V del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 ed al rischio di ribaltamento del mezzo;

a reperire le necessarie risorse finanziarie per l'erogazione dei predetti incentivi;

a rendere obbligatoria, per tutti i trattori e le macchine agricole o forestali di nuova immissione sul mercato, indipendentemente dalla massa o dall'ingombro, la dotazione di dispositivi di sicurezza attiva e passiva adeguati al mezzo ed al suo utilizzo, con particolare riguardo al rischio di ribaltamento;

a valutare l'opportunità di prevedere requisiti più restrittivi di quelli attualmente disposti dall'articolo 124 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 per la guida di macchine agricole eccezionali;

ad intensificare le attività di intervento e di vigilanza per assicurare l'effettiva applicazione dei dispositivi e delle procedure di sicurezza attiva e passiva per i trattori e le macchine agricole o forestali, impartendo a tal fine specifiche disposizioni ai corpi di polizia e agli enti pubblici preposti ai controlli in materia di codice della strada, di sicurezza sul lavoro e di vigilanza sui mercati, anche mediante verifiche a campione sulle tipologie di macchine e trattori agricoli in servizio ritenuti, in base all'esperienza, potenzialmente pericolosi.

EMENDAMENTI

1.0.100

BARBOLINI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, Paolo ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, FONTANA, LEDDI, MUSI, STRADIOTTO, Nicola ROSSI, MORANDO, LUSI, LEGNINI, MERCATALI, CARLONI, GIARETTA, LUMIA, MILANA

Dopo l'articolo 1, aggiungere i seguenti:

«Art. 1-bis.

(Incremento delle detrazioni per i redditi da lavoro dipendente)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2009, all'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, nella lettera *a)* il primo periodo è sostituito dal seguente: "1.955 euro, di cui 851 per spese di produzione del reddito, se il reddito complessivo non supera 8.500 euro."; la lettera *b)* è sostituita dalla seguente: "*b)* se il reddito complessivo è superiore a 8.500 euro ma non a 55.000, la detrazione di 1.955 euro spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 46.500 euro."; la lettera *c)* è sostituita dalla seguente: "*c)* qualora la detrazione di cui al presente comma sia di ammontare superiore all'imposta lorda, diminuita delle detrazioni di cui ai commi 1 e 1-bis dell'articolo 12, e di cui all'articolo 16, è riconosciuto un credito di ammontare pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza nella predetta imposta fino a concorrenza del valore della detrazione per spese di produzione del reddito di cui alla lettera *a)*. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono definite le modalità di erogazione del predetto ammontare";

b) il comma 2 è abrogato.

Art. 1-ter.

(Detassazione del salario da contrattazione aziendale e di secondo livello)

1. Al fine di ridurre la pressione fiscale nei confronti dei lavoratori dipendenti e favorire la competitività e la crescita della produttività delle

imprese, ai redditi da lavoro dipendente si applica la riduzione del prelievo fiscale di cui al comma 2.

2. A decorrere dal periodo di imposta 2009, è riconosciuta una detrazione nella misura del 23 per cento dall'imposta lorda sulla quota di retribuzione imponibile di cui all'articolo 12, terzo comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153, costituita dalle erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali, ovvero di secondo livello, delle quali sono incerti la corresponsione o l'ammontare e la cui struttura sia correlata dal contratto collettivo medesimo alla misurazione di incrementi di produttività, qualità ed altri elementi di competitività assunti come indicatori dell'andamento economico dell'impresa e dei suoi risultati. La detrazione non compete sulle parte delle predette somme che eccede, per ciascun beneficiario, l'importo annuo di 2.500 euro.

3. Il sostituto d'imposta riconosce la detrazione in sede di effettuazione delle ritenute sulle somme erogate. Qualora la detrazione non sia stata riconosciuta in tutto o in parte dal sostituto d'imposta, il contribuente può fruire della stessa in sede di dichiarazione dei redditi.

Art. 1-*quater*.

(Riconoscimento su base universalistica dei trattamenti di disoccupazione. Estensione dei trattamenti di cassa integrazioni guadagni ordinaria)

1. A decorrere dall'anno 2009, è riconosciuta l'assicurazione contro la disoccupazione volontaria per tutti i rapporti di lavoro subordinato e i rapporti di collaborazione a progetto, aventi a oggetto una prestazione d'opera coordinata e continuativa, svolta senza vincolo di subordinazione da soggetti iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e privi di copertura da parte di altre forme obbligatorie di previdenza.

2. A decorrere dall'anno 2009, la disciplina della integrazioni guadagni ordinaria è estesa a tutti i rapporti di lavoro subordinato alle dipendenze di imprese private.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità attuative delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, secondo i seguenti criteri:

a) armonizzazione dei trattamenti di disoccupazione vigenti e creazione di uno strumento unico indirizzato al sostegno del reddito e al reinserimento lavorativo dei soggetti disoccupati senza distinzione di qualifica, appartenenza settoriale, dimensione di impresa e tipologia di contratti di lavoro;

b) modulazione dei trattamenti collegata all'età anagrafica dei lavoratori e alle condizioni occupazionali più difficili presenti nelle regioni del Mezzogiorno, con particolare riguardo alla condizione femminile;

c) previsione, per i soggetti che beneficiano dei trattamenti di disoccupazione, della copertura figurativa ai fini previdenziali calcolata sulla base della retribuzione;

d) estensione e armonizzazione della cassa integrazione ordinaria con la previsione di modalità di regolazione diverse a seconda degli interventi da attuare e di applicazione anche in caso di interventi di prevenzione, protezione e risanamento ambientale che determinino la sospensione dell'attività lavorativa;

e) coinvolgimento e partecipazione attiva delle aziende nel processo di ricollocazione dei lavoratori;

f) valorizzazione del ruolo degli enti bilaterali, al fine dell'individuazione di eventuali prestazioni aggiuntive rispetto a quelle assicurate dal sistema generale;

g) connessione con politiche attive per il lavoro, in particolare favorendo la stabilizzazione dei rapporti di lavoro, l'occupazione, soprattutto giovanile e femminile, nonché l'inserimento lavorativo di soggetti appartenenti alle fasce deboli del mercato, con particolare riferimento ai lavoratori giovani e a quelli in età più matura al [me di potenziare le politiche di invecchiamento attivo;

h) potenziamento dei servizi per l'impiego, al fine di collegare e coordinare l'erogazione delle prestazioni di disoccupazione a percorsi di formazione e inserimento lavorativo, in coordinamento con gli enti previdenziali preposti all'erogazione dei relativi sussidi e benefici anche attraverso la previsione di forme di comunicazione informatica da parte degli enti previdenziali al Ministero del lavoro, della salute e della previdenza sociale dei dati relativi ai lavoratori percettori di trattamento di sostegno al reddito.

4. A decorrere dal 1° gennaio 2009, fatti salvi i trattamenti in essere e gli accordi già stipulati alla medesima data, non possono essere autorizzati trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilità ovvero trattamenti in deroga alla disciplina vigente, limitati a specifiche categorie di lavoratori o settori produttivi.

Art. 1-quinquies.

(Pagamento dell'IVA per cassa)

1. L'imposta sul valore aggiunto relativa alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi effettuate nei confronti di cessionari o committenti che agiscono nell'esercizio di impresa, arte o professione diviene esigibile all'atto dell'incasso del prezzo.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica ai contribuenti con volume d'affari non superiore a dieci milioni di euro. In ogni caso, essa non si applica alle operazioni effettuate dai soggetti che si avvalgono di regimi speciali di applicazione dell'imposta, nonché a quelle fatte nei confronti di cessionari o committenti che assolvono l'imposta mediante l'applicazione dell'inversione contabile.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottarsi, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro il 31 marzo 2009, sono stabilite, previo espletamento delle procedure di autorizzazione comunitaria di cui alla direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, le modalità di applicazione della disciplina di cui al presente articolo.

Art. 1-sexies.

(Deducibilità interessi passivi)

1. Al comma 5 dell'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, le parole: "30 per cento" sono sostituite dalle parole: "50 per cento".

Art. 1-septies.

(Riduzione trasferimenti in conto capitale alle imprese)

1. A decorrere dal 2010 i trasferimenti in conto capitale alle imprese pubbliche e private, da parte dello Stato, sono ridotti in misura pari al 20 per cento rispetto alla spesa media registrata negli anni 2004-2009.

Art. 1-octies.

(Rimborsi fiscali e pagamenti fornitori)

1. A decorrere dal 1° marzo 2009, decorsi 18 mesi dalla richiesta di rimborso, le somme complessivamente spettanti, a titolo di capitali e di interessi, per crediti riferiti alle imposte sul valore aggiunto, sul reddito delle persone fisiche e delle persone giuridiche ovvero sul reddito delle società, sono liquidate, con procedura straordinaria e secondo una programmazione di rimborsi che tenga conto dell'anzianità delle richieste, nell'arco di 12 mesi.

2. A decorrere dall'anno 2009, i soggetti titolari di partita IVA, le imprese artigiane, le aziende che presentano i requisiti della piccola impresa, ai sensi dell'articolo 1 del decreto del ministro dell'industria 18 settembre 1997, creditori per forniture di beni e servizi delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e delle società a totale partecipazione pubblica, trascorsi 180 giorni dal termine fissato negli strumenti contrattuali per il versamento, a titolo di acconto o saldo, delle somme dovute come corrispettivo dei servizi prestati, ai fini dell'estinzione dei crediti possono utilizzare le relative somme a compensazione delle imposte dovute nello stesso esercizio d'imposta,

con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. La compensazione è ammessa esclusivamente ove non ricorrano per i soggetti creditori le circostanze di cui all'articolo 48-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602, in materia di pagamenti delle pubbliche amministrazioni.

3. In caso di incapacienza, gli importi residui sono ammessi a rimborso e liquidati entro i termini e con le modalità di cui al comma 1.

4. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità attuative delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2.

5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuate, anche mediante emissione di titoli del debito pubblico, le risorse necessarie per finanziare le disposizioni fiscali di cui al presente articolo.

Art. 1-*nonies*.

(Detrazione fiscale a favore lavoratrici dipendenti, autonome e parasubordinate)

1. All'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 1-*quater* è inserito il seguente:

"1-*quinquies*. A decorrere dall'anno 2009, alle donne titolari di uno o più redditi da lavoro dipendente, autonomo o parasubordinato, di cui agli articoli 49, comma 1, 50, comma 1, lettere *a*), *c-bis*), e *l*), 53,66 e 67, comma 1, lettere *i*) e *l*), è riconosciuta una detrazione aggiuntiva nel limite di:

- 1) 400 euro, se il reddito complessivo non supera 15.000 euro;
- 2) 350 euro, se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 30.000 euro;
- 3) se il reddito complessivo è superiore a 30.000 euro ma non a 40.000 euro, la detrazione di cui al numero 2) spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 30.000 euro.

2. In caso di incapacienza, totale o parziale, il beneficio di cui al comma 1 non goduto è corrisposto sotto forma di assegno alla lavoratrice madre.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sentito il Ministro per le pari opportunità, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di accesso al beneficio di cui al comma 2.

4. Con riferimento ai due anni di imposta successivi a quello di entrata in vigore della presente legge, alle lavoratrici di cui al comma 1 residenti nelle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise, il beneficio fiscale di cui al comma 1 è riconosciuto in misura maggiorata del 30 per cento"».

Conseguentemente, dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Istituzione dell'Autorità per la trasparenza e la valutazione delle pubbliche amministrazioni e nuove norme in materia di retribuzioni dei dirigenti pubblici)

1. È istituita l'Autorità per la trasparenza e la valutazione delle pubbliche amministrazioni, di seguito denominata "Autorità". L'Autorità è organismo indipendente, che opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione, ed è dotata di autonomia organizzativa e contabile nei limiti del proprio bilancio.

2. L'Autorità è un organo collegiale, costituito da cinque membri, compreso il Presidente, nominati con decreto del Presidente della Repubblica tra esperti in materia di comunicazione pubblica, gestione e organizzazione delle pubbliche amministrazioni, sistemi di rete, e professori ordinari di materie giuspubblicistiche o economiche. Non possono essere nominate persone che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, né persone che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione.

3. Tre componenti del collegio sono designati dal Governo, previo parere vincolante delle Commissioni parlamentari per gli affari istituzionali. In nessun caso le relative nomine possono essere effettuate in mancanza del parere favorevole espresso dalle predette Commissioni a maggioranza dei due terzi dei componenti. Un componente del collegio è designato dai rappresentanti delle regioni e delle province autonome presso la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Un componente del collegio è designato dalla delegazione degli enti locali presente in seno alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali, di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il Presidente dell'Autorità è eletto dal collegio fra i componenti designati dal Governo.

4. Il Presidente e i membri dell'Autorità durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati una sola volta. Essi rimangono comunque in carica fino all'entrata in carica dei successori. Essi non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza, né possono essere amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati, né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura. All'atto dell'accettazione

della nomina, il Presidente e i membri sono collocati fuori ruolo, se dipendenti di pubbliche amministrazioni o magistrati in attività di servizio; se professori universitari di ruolo, sono collocati in aspettativa senza assegni ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica Il luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni. Il personale collocato fuori ruolo o in aspettativa non può essere sostituito.

5. Al Presidente compete una indennità di funzione non eccedente, nel massimo, la retribuzione spettante al primo presidente della Corte di cassazione. Ai membri compete un'indennità di funzione non eccedente, nel massimo, i due terzi di quella spettante al Presidente.

6. Il comitato dei garanti di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è soppresso. Le sue funzioni sono attribuite all'Autorità.

7. L'Autorità definisce con propri regolamenti le norme concernenti l'organizzazione interna, il funzionamento e la gestione finanziaria, sulla base dei principi di efficienza, efficacia, proporzionalità, trasparenza e contraddittorio. Essa individua, con propria deliberazione, i contingenti di personale di cui avvalersi, entro un limite massimo di venti dipendenti oltre a quelli ad essa trasferiti ai sensi del comma 4. Alla copertura dei relativi posti si provvede per trasferimento interno all'amministrazione statale o tramite concorsi pubblici. Nei limiti delle disponibilità del bilancio, l'Autorità può avvalersi di ulteriori esperti nella forma del rapporto di collaborazione autonoma.

8. Al fine di assicurare l'omogenea attuazione su tutto il territorio nazionale dei principi di imparzialità e buon andamento nella valutazione del personale dipendente delle pubbliche amministrazioni, l'Autorità svolge le proprie funzioni di promozione degli standard di trasparenza e di valutazione anche con riferimento al personale dipendente dalle amministrazioni regionali e locali. L'Autorità può altresì valutare il rendimento del personale degli altri organismi di diritto pubblico come definiti a norma dell'articolo 3, comma 26, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

9. L'Autorità promuove la conoscenza e la diffusione delle tecniche più efficaci e delle esperienze migliori che si offrono nel panorama internazionale e nazionale relativamente alle finalità di trasparenza e di valutazione di efficienza e produttività delle amministrazioni pubbliche, con particolare riferimento alle esperienze promosse da organizzazioni civiche.

10. L'attività dell'Autorità si ispira alla massima trasparenza e i suoi risultati sono pubblici. L'Autorità, al pari di ciascun altro organo di valutazione delle amministrazioni pubbliche, pubblica i risultati della propria attività di valutazione e assicura la disponibilità, per le associazioni di consumatori o utenti, i centri di ricerca e ogni altro osservatore qualificato, di tutti i dati sui quali la valutazione si basa, affinché essi possano essere oggetto di autonoma elaborazione e valutazione. Il sito Internet dell'Autorità è predisposto in modo da consentire la pubblicazione dei commenti di associazioni di consumatori o utenti, studiosi e osservatori qualificati, giornalisti specializzati e organizzazioni sindacali sui risultati della

valutazione. Nel sito sono altresì pubblicate informative sulle segnalazioni e le informazioni inoltrate all'Autorità dai cittadini.

11. L'Autorità inoltre:

a) verifica l'adozione dei programmi per la trasparenza richiamando le amministrazioni inadempienti;

b) definisce indirizzi, requisiti e criteri di indipendenza per l'attività di valutazione degli uffici e del personale da parte delle amministrazioni, con modalità che assicurino la pubblicità e la partecipazione delle amministrazioni e degli interessati.

12. Le amministrazioni sono tenute ad adeguare le attività di valutazione previste dalla legge agli indirizzi, requisiti e criteri formulati dall'Autorità, e a tal fine:

a) individuano le unità di personale in esubero o la cui prestazione risulti non adeguata alle esigenze dell'amministrazione, ai fini della loro riqualificazione professionale, anche nell'ambito di processi di mobilità; responsabilità erariale dei dirigenti degli uffici in caso di mancata individuazione delle unità in esubero;

b) individuano le unità di personale le cui prestazioni siano di nullo o scarso rendimento, ai fini dei provvedimenti opportuni, ivi compreso il licenziamento per giustificato motivo nei casi di grave e colpevole inefficienza ovvero di violazione degli obblighi individuali;

c) dispongono il collocamento a disposizione delle unità di personale individuate ai sensi della lettera a), con mantenimento della componente fissa del trattamento economico ed esclusione delle componenti legate alla produttività o al risultato;

d) dispongono la mobilità del personale collocato a disposizione, la sua riqualificazione e la sua destinazione ad altra pubblica amministrazione, entro un ambito territoriale definito e nel rispetto della qualificazione professionale, con risoluzione del rapporto in caso di rifiuto;

e) attribuiscono agli uffici o enti di riferimento, nei quali risulti eservi personale in esubero a norma della lettera c), di una quota del risparmio ottenuto, da utilizzare per incentivare il personale residuo o per migliorare il funzionamento degli uffici stessi, secondo le disposizioni legislative e collettive vigenti; attribuiscono le indennità di risultato esclusivamente sulla base della valutazione;

f) organizzano un confronto pubblico annuale sul funzionamento dell'amministrazione, sulla relativa valutazione interna ed esterna, sugli obiettivi di miglioramento, con la partecipazione di associazioni di consumatori o utenti, studiosi qualificati e organi di informazione;

g) attivano di canali di comunicazione diretta utilizzabili dai cittadini per la segnalazione di disfunzioni di qualsiasi natura nelle amministrazioni pubbliche.

13. Per i dirigenti delle pubbliche amministrazioni, la componente della retribuzione legata al risultato deve essere fissata in una misura non inferiore al 30 per cento della retribuzione complessiva.

14. In mancanza di una valutazione corrispondente agli indirizzi, requisiti e criteri di credibilità definiti dall'Autorità, non possono essere applicate le misure previste dall'articolo 21, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di responsabilità dirigenziale, ed è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di corrispondere ai propri dirigenti la componente della retribuzione legata al risultato; il dirigente che contravvenga al divieto per dolo o colpa grave risponde per il maggior onere conseguente.

15. È fatto divieto di corrispondere al dirigente il trattamento economico accessorio nel caso in cui risulti che egli, senza adeguata giustificazione, non abbia avviato il procedimento disciplinare nei confronti di dipendenti individuati a norma del comma 12, lettera *d*).

16. È fatto divieto di attribuire aumenti retributivi di qualsiasi genere ai dipendenti di uffici o strutture che siano stati individuati a norma del comma 12, lettera *c*), per grave inefficienza, improduttività, o sovradimensionamento dell'organico.

17. Dall'attuazione del presente articolo devono derivare risparmi per 1.000 milioni di euro per l'anno 2009 e 2.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010. I risparmi devono essere conseguiti da ciascuna amministrazione secondo un rapporto di diretta proporzionalità rispetto alla consistenza delle rispettive dotazioni di bilancio.

18. In caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al comma 17, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato.

Art. 8-ter. - 1. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: "5,5" è sostituita dalla seguente: "6,5".

2. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

5) al comma 11, lettera *a*), sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,20 per cento".

3. Per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 la spesa per consumi intermedi relativa agli stati di previsione di tutti i Ministeri non può superare il livello registrato nell'anno 2007.

4. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate è ridotta nella misura di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011».

1.0.101

MERCATALI, BARBOLINI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, Paolo ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, FONTANA, LEDDI, MUSI, STRADIOTTO

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. In via transitoria, nel periodo fra il 1° giugno 2009 e il 31 dicembre 2011, al fine di armonizzare le aliquote IVA operanti nel settore turistico nazionale con quelle applicate nei Paesi membri dell'Unione europea, alle prestazioni di cui al numero 120) e 121) della tabella A/III allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, si applica l'aliquota IVA nella misura del 7 per cento».

Conseguentemente, dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Istituzione dell'Autorità per la trasparenza e la valutazione delle pubbliche amministrazioni e nuove norme in materia di retribuzioni dei dirigenti pubblici)

1. È istituita l'Autorità per la trasparenza e la valutazione delle pubbliche amministrazioni, di seguito denominata "Autorità". L'Autorità è organismo indipendente, che opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione, ed è dotata di autonomia organizzativa e contabile nei limiti del proprio bilancio.

2. L'Autorità è un organo collegiale, costituito da cinque membri, compreso il Presidente, nominati con decreto del Presidente della Repubblica tra esperti in materia di comunicazione pubblica, gestione e organizzazione delle pubbliche amministrazioni, sistemi di rete, e professori ordinari di materie giuspubblicistiche o economiche. Non possono essere nominate persone che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni,

né persone che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione.

3. Tre componenti del collegio sono designati dal Governo, previo parere vincolante delle Commissioni parlamentari per gli affari istituzionali. In nessun caso le relative nomine possono essere effettuate in mancanza del parere favorevole espresso dalle predette Commissioni a maggioranza dei due terzi dei componenti. Un componente del collegio è designato dai rappresentanti delle regioni e delle province autonome presso la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Un componente del collegio è designato dalla delegazione degli enti locali presente in seno alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali, di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il Presidente dell'Autorità è eletto dal collegio fra i componenti designati dal Governo.

4. Il Presidente e i membri dell'Autorità durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati una sola volta. Essi rimangono comunque in carica fino all'entrata in carica dei successori. Essi non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza, né possono essere amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati, né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura. All'atto dell'accettazione della nomina, il Presidente e i membri sono collocati fuori ruolo, se dipendenti di pubbliche amministrazioni o magistrati in attività di servizio; se professori universitari di ruolo, sono collocati in aspettativa senza assegni ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica Il luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni. Il personale collocato fuori ruolo o in aspettativa non può essere sostituito.

5. Al Presidente compete una indennità di funzione non eccedente, nel massimo, la retribuzione spettante al primo presidente della Corte di cassazione. Ai membri compete un'indennità di funzione non eccedente, nel massimo, i due terzi di quella spettante al Presidente.

6. Il comitato dei garanti di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è soppresso. Le sue funzioni sono attribuite all'Autorità.

7. L'Autorità definisce con propri regolamenti le norme concernenti l'organizzazione interna, il funzionamento e la gestione finanziaria, sulla base dei principi di efficienza, efficacia, proporzionalità, trasparenza e contraddittorio. Essa individua, con propria deliberazione, i contingenti di personale di cui avvalersi, entro un limite massimo di venti dipendenti oltre a quelli ad essa trasferiti ai sensi del comma 4. Alla copertura dei relativi posti si provvede per trasferimento interno all'amministrazione statale o tramite concorsi pubblici. Nei limiti delle disponibilità del bilancio, l'Autorità può avvalersi di ulteriori esperti nella forma del rapporto di collaborazione autonoma.

8. Al fine di assicurare l'omogenea attuazione su tutto il territorio nazionale dei principi di imparzialità e buon andamento nella valutazione del personale dipendente delle pubbliche amministrazioni, l'Autorità svolge le proprie funzioni di promozione degli *standard* di trasparenza e di valuta-

zione anche con riferimento al personale dipendente dalle amministrazioni regionali e locali. L'Autorità può altresì valutare il rendimento del personale degli altri organismi di diritto pubblico come definiti a norma dell'articolo 3, comma 26, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

9. L'Autorità promuove la conoscenza e la diffusione delle tecniche più efficaci e delle esperienze migliori che si offrono nel panorama internazionale e nazionale relativamente alle finalità di trasparenza e di valutazione di efficienza e produttività delle amministrazioni pubbliche, con particolare riferimento alle esperienze promosse da organizzazioni civiche.

10. L'attività dell'Autorità si ispira alla massima trasparenza e i suoi risultati sono pubblici. L'Autorità, al pari di ciascun altro organo di valutazione delle amministrazioni pubbliche, pubblica i risultati della propria attività di valutazione e assicura la disponibilità, per le associazioni di consumatori o utenti, i centri di ricerca e ogni altro osservatore qualificato, di tutti i dati sui quali la valutazione si basa, affinché essi possano essere oggetto di autonoma elaborazione e valutazione. Il sito Internet dell'Autorità è predisposto in modo da consentire la pubblicazione dei commenti di associazioni di consumatori o utenti, studiosi e osservatori qualificati, giornalisti specializzati e organizzazioni sindacali sui risultati della valutazione. Nel sito sono altresì pubblicate informative sulle segnalazioni e le informazioni inoltrate all'Autorità dai cittadini.

11. L'Autorità inoltre:

a) verifica l'adozione dei programmi per la trasparenza richiamando le amministrazioni inadempienti;

b) definisce indirizzi, requisiti e criteri di indipendenza per l'attività di valutazione degli uffici e del personale da parte delle amministrazioni, con modalità che assicurino la pubblicità e la partecipazione delle amministrazioni e degli interessati.

12. Le amministrazioni sono tenute ad adeguare le attività di valutazione previste dalla legge agli indirizzi, requisiti e criteri formulati dall'Autorità, e a tal fine:

a) individuano le unità di personale in esubero o la cui prestazione risulti non adeguata alle esigenze dell'amministrazione, ai fini della loro riqualificazione professionale, anche nell'ambito di processi di mobilità; responsabilità erariale dei dirigenti degli uffici in caso di mancata individuazione delle unità in esubero;

b) individuano le unità di personale le cui prestazioni siano di nullo o scarso rendimento, ai fini dei provvedimenti opportuni, ivi compreso il licenziamento per giustificato motivo nei casi di grave e colpevole inefficienza ovvero di violazione degli obblighi individuali;

c) dispongono il collocamento a disposizione delle unità di personale individuate ai sensi della lettera a), con mantenimento della componente fissa del trattamento economico ed esclusione delle componenti legate alla produttività o al risultato;

d) dispongono la mobilità del personale collocato a disposizione, la sua riqualificazione e la sua destinazione ad altra pubblica amministrazione, entro un ambito territoriale definito e nel rispetto della qualificazione professionale, con risoluzione del rapporto in caso di rifiuto;

e) attribuiscono agli uffici o enti di riferimento, nei quali risulti eservi personale in esubero a norma della lettera *c)*, di una quota del risparmio ottenuto, da utilizzare per incentivare il personale residuo o per migliorare il funzionamento degli uffici stessi, secondo le disposizioni legislative e collettive vigenti; attribuiscono le indennità di risultato esclusivamente sulla base della valutazione;

f) organizzano un confronto pubblico annuale sul funzionamento dell'amministrazione, sulla relativa valutazione interna ed esterna, sugli obiettivi di miglioramento, con la partecipazione di associazioni di consumatori o utenti, studiosi qualificati e organi di informazione;

g) attivano di canali di comunicazione diretta utilizzabili dai cittadini per la segnalazione di disfunzioni di qualsiasi natura nelle amministrazioni pubbliche.

13. Per i dirigenti delle pubbliche amministrazioni, la componente della retribuzione legata al risultato deve essere fissata in una misura non inferiore al 30 per cento della retribuzione complessiva.

14. In mancanza di una valutazione corrispondente agli indirizzi, requisiti e criteri di credibilità definiti dall'Autorità, non possono essere applicate le misure previste dall'articolo 21, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di responsabilità dirigenziale, ed è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di corrispondere ai propri dirigenti la componente della retribuzione legata al risultato; il dirigente che contravvenga al divieto per dolo o colpa grave risponde per il maggior onere conseguente.

15. È fatto divieto di corrispondere al dirigente il trattamento economico accessorio nel caso in cui risulti che egli, senza adeguata giustificazione, non abbia avviato il procedimento disciplinare nei confronti di dipendenti individuati a norma del comma 12, lettera *d)*.

16. È fatto divieto di attribuire aumenti retributivi di qualsiasi genere ai dipendenti di uffici o strutture che siano stati individuati a norma del comma 12, lettera *c)*, per grave inefficienza, improduttività, o sovradimensionamento dell'organico.

17. Dall'attuazione del presente articolo devono derivare risparmi per 1.000 milioni di euro per l'anno 2009 e 2.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010. I risparmi devono essere conseguiti da ciascuna amministrazione secondo un rapporto di diretta proporzionalità rispetto alla consistenza delle rispettive dotazioni di bilancio.

18. In caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al comma 17, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato.

Art. 8-ter. – 1. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: "5,5" è sostituita dalla seguente: "6,5".

2. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,20 per cento".

3. Per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 la spesa per consumi intermedi relativa agli stati di previsione di tutti i Ministeri non può superare il livello registrato nell'anno 2007.

4. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate è ridotta nella misura di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011».

1.0.102

BUGNANO, LANNUTTI, RUSSO

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Promozione e sviluppo dei carburanti per autotrazione a basso impatto ambientale)

1. Al fine di un'efficace politica di sviluppo sostenibile e di miglioramento della qualità dell'aria, il Ministero dell'ambiente stipula appositi Accordi di Programma con gli enti locali coinvolti e le associazioni e le categorie interessate, finalizzati a incentivare e sviluppare la rete di distribuzione sul territorio nazionale di carburanti per autotrazione a minor impatto ambientale, con particolare riferimento al metano, e all'alimentazione elettrica.

2. Per le finalità di cui al precedente comma, è previsto un contributo diretto ad aziende che procedono all'installazione di impianti di distribuzione di metano per autotrazione o di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici.

3. L'installazione di detti impianti, può avvenire sia attraverso il potenziamento di stazioni di rifornimento già esistenti non eroganti già metano o privi di colonnine elettriche, sia in nuove stazioni di servizio.

4. Saranno ammissibili alle agevolazioni esclusivamente i costi relativi ai macchinari e le attrezzature che costituiscono le parti tecnologiche indispensabili per la piena sicurezza dell'impianto e per l'erogazione del metano, e/o dell'elettricità. Non saranno invece ammissibili i costi relativi all'approntamento dell'area e agli altri servizi.

5. Il contributo per ciascun impianto, è stabilito in misura pari al 40 per cento dei costi ammissibili, così come definiti al precedente comma, e comunque per un importo non superiore a 200.000 euro.

6. Con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con Ministero per lo sviluppo economico, vengono individuate modalità operative e criteri per l'erogazione dei suddetti contributi. I contributi di cui ai commi precedenti non sono comunque cumulabili con eventuali ulteriori contributi di natura nazionale, regionale e locale concessi per le finalità di cui al presente articolo.

7. Il rilascio del permesso di costruire nuove stazioni di servizio, è subordinato all'installazione di impianti di rifornimento di gas metano o gpl, per autotrazione. Con decreto del Ministero per lo sviluppo economico, da emanarsi entro 120 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità attuative delle presenti disposizioni, nonché le eventuali deroghe all'obbligo di cui al presente comma».

Conseguentemente, all'articolo 8, al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) mediante riduzione in maniera lineare degli stanziamenti relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C, allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203, in modo da assicurare una minore spesa annua pari a 60 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2009-2011».

1.0.103

D'ALIA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Fiscalità auto aziendali)

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 102, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"3. Per i beni di cui all'articolo 164, comma 1, lettera a) e b-bis) la misura massima indicata nel comma 2 può essere elevata fino a due volte per ammortamento anticipato nell'esercizio in cui i beni sono entrati in funzione e nei due successivi".

b) all'articolo 102, comma 7, dopo il terzo periodo è inserito il seguente: "Per i beni di cui all'articolo 164, comma 1, lettera a) e b-bis), la deducibilità dei canoni di locazione finanziaria è ammessa a condizione che la durata del contratto non sia inferiore alla metà del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito dal comma 2.";

c) nell'articolo 164, comma 1, lettera b):

1) il quarto periodo è sostituito dai seguenti: "Non si tiene conto: della parte del costo di acquisizione che eccede euro 25.306,39 per le autovetture e gli autocaravan, euro 5.784,32 per i motocicli, euro 2.892,16 per i ciclomotori; dell'ammontare dei canoni proporzionalmente corrispondente al costo di detti veicoli che eccede i limiti indicati, se i beni medesimi sono utilizzati in locazione finanziaria; dell'ammontare dei costi di locazione e di noleggio che eccede euro 5061,28 per le autovetture e gli autocaravan, euro 1.084,566 per i motocicli, euro 578,438 per i ciclomotori";

2) il settimo periodo è sostituito dal seguente: "il predetto limite di euro 25.306,39 per le autovetture è elevato a euro 36.151,976 per gli autoveicoli utilizzati da agenti o rappresentanti di commercio;".

2. Le disposizioni del comma 1 hanno effetto a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto».

1.0.104

PINZGER

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Misure fiscali a sostegno del settore automobilistico)

1. La lettera *b)* del comma 1 dell'articolo 164 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 9 17 è soppressa e così sostituita:

"*b)* nella misura del 40 per cento relativamente alle autovetture e autocaravan, di cui alle citate lettere dell'articolo 54 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992, ai ciclomotori e motocicli il cui utilizzo è diverso da quello indicato alla lettera *a)*, numero 1). Tale percentuale è elevata all'80 per cento per i veicoli utilizzati dai soggetti esercenti attività di agenzia o di rappresentanza di commercio. Nel caso di esercizio di arti e professioni in forma individuale, la deducibilità è ammessa, nella suddetta misura del 40 per cento, limitatamente ad un solo veicolo; se l'attività è svolta da società semplici e da associazioni di cui all'articolo 5, la deducibilità è consentita soltanto per un veicolo per ogni socio o associato. Non si tiene conto, anche per gli autoveicoli utilizzati da agenti o rappresentanti di commercio: della parte del costo di acquisizione che eccede euro 40 mila per le autovetture e gli autocaravan, euro 5 mila per i motocicli, euro 3 mila per i ciclomotori; dell'ammontare dei canoni proporzionalmente corrispondente al costo di detti veicoli che eccede i limiti indicati, se i beni medesimi sono utilizzati in locazione finanziaria; dell'ammontare dei costi di locazione e di noleggio che eccede euro 8 mila per le autovetture e gli autocaravan, euro mille per i motocicli, euro seicento per i ciclomotori. Nel caso di esercizio delle predette attività svolte da società semplici e associazioni di cui al citato articolo 5, i suddetti limiti sono riferiti a ciascun socio o associato, i limiti predetti, che con riferimento al valore dei contratti di locazione anche finanziaria o di noleggio vanno ragguagliati ad anno, possono essere variati, tenendo anche conto delle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati verificate si nell'anno precedente, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato".

2. All'articolo 102 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

"*2-bis.* Per i beni di cui all'articolo 164, comma 1, lettera *b)*, la misura massima indicata al comma 2 può essere elevata fino a due volte per ammortamento anticipato nell'esercizio in cui i beni sono entrati in funzione e nei due successivi; nell'ipotesi di beni già utilizzati da parte di altri soggetti, l'ammortamento anticipato può essere eseguito dal nuovo uti-

lizzatore soltanto nell'esercizio in cui i beni sono entrati in funzione. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, l'indicata misura massima può essere variata, in aumento o in diminuzione, nei limiti di un quarto, in relazione al periodo di utilizzabilità dei beni in particolari processi produttivi".

3. Dopo la lettera *l-quater*) del comma 1 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è inserita la seguente:

"l-quinquies) il cinque per cento delle spese sostenute per l'acquisto di un'autovettura o di un motociclo o di un ciclomotore ad uso privato d nuova immatricolazione, fino ad un massimo di euro duemila".

4. Per gli esercizi 2009, 2010 e 2011 le dotazioni delle unità previsionali di base di parte corrente iscritte negli stati di previsione dei Ministeri che possono essere rimodulate ai sensi dell'articolo 60, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2003, n. 133, sono ridotte per un importo pari a 600 milioni di euro».

1.0.105

PINZGER

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Tutela dei livelli occupazionali)

1. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Presidenza del Consiglio dei Ministri promuove la stipula di un apposito protocollo di intenti con le organizzazioni datoriali e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul territorio nazionale, al fine di prevedere precise garanzie di mantenimento dei livelli occupazionali, che non possono essere ridotti, per i settori produttivi che beneficiano degli incentivi di cui alla presente legge, le modalità con le quali assicurare il rispetto dei termini di pagamento previsti nei rapporti con i fornitori e con gli altri soggetti della filiera produttiva e distributiva, nonché allo sviluppo e al mantenimento di iniziative promozionali finalizzate a stimolare la domanda e a migliorare l'offerta anche dei servizi di assistenza e manutenzione;

2. Al fine di verificare gli effetti delle disposizioni della presente legge sui livelli occupazionali, il protocollo, di cui al comma 1 prevede un sistema di monitoraggio con scadenza 31 dicembre 2009, sull'eventuale ricorso a forme di sostegno del reddito per i settori produttivi che beneficiano degli incentivi ivi contenuti».

Conseguentemente, all'articolo 2, sopprimere il comma 3.

1.0.106

PINZGER

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Sostegno al settore dell'auto e al rinnovo del parco veicoli da parte degli esercenti attività produttive)

1. Per le autovetture nuove, acquistate nel corso del 2009, anche mediante *leasing*, il limite quantitativo al riconoscimento fiscale del costo sostenuto, di cui all'articolo 164 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è elevato sino a 50.000 euro».

Conseguentemente, gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244 sono ridotti in maniera lineare per un importo pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010.

1.0.107

PINZGER

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Incentivi all'organizzazione di pacchetti turistici concorrenziali o scontati)

1. Al fine di limitare i danni prodotti dalla crisi all'industria del turismo, sostenere lo sviluppo e l'occupazione, è istituita, ai sensi dell'articolo 10 comma 2 della legge 29 marzo 2001, n. 135 e successive modificazioni, una carta nazionale di servizi finalizzati al prestito e al risparmio turistico e alla promozione unitaria dell'immagine turistica dell'Italia all'estero denominata "Carta Italia", di seguito definita Carta.

2. Le modalità di gestione della Carta e di collegamento con il sistema dei "buoni vacanza" di cui al decreto 21 ottobre 2008, sono stabilite con decreto del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega al turismo d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le competenti commissioni parlamentari che esprimono il proprio parere entro trenta giorni dalla data di ricezione dello schema di decreto.

3. La Carta è distribuita:

a) sul territorio nazionale dalle regioni, dagli enti locali, dagli enti pubblici turistici, dalle agenzie di viaggio e turismo e dai soggetti di cui al comma 4;

b) all'estero dall'ENIT, dalle ambasciate, dai consolati, dagli sportelli ICE e dagli istituti di cultura italiana all'estero, dalle agenzie di viaggi e turismo e dai soggetti di cui al comma 4.

4. La Carta è utilizzata da consorzi, reti e filiere di imprese turistiche per promuovere pacchetti integrati di servizi turistici e culturali, servizi di trasporto e servizi assimilati, che prevedano anche la vendita via Internet, caratterizzati da prezzi concorrenziali nell'alta e media stagione e da sconti nella bassa stagione.

5. Ai consorzi, reti e filiere di imprese turistiche che promuovono i pacchetti di cui al comma 4 non si applica la riserva di legge sulla vendita di pacchetti turistici a favore delle agenzie di viaggi e turismo e delle associazioni senza scopo di lucro prevista dall'articolo 3 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111.

6. Le imprese facenti parte dei consorzi, delle reti e delle filiere di cui ai comma 4 usufruiscono delle seguenti agevolazioni:

a) riduzione al 5 per cento dell'aliquota IV A sulla base imponibile lorda relativa alla vendita dei pacchetti turistici organizzati ai sensi del comma 4;

b) estensione del regime agevolato per le nuove attività produttive, alle piccole e medie imprese turistiche e assimilate che partecipano con prezzi concorrenziali o scontati ai pacchetti turistici di cui al comma 4.

7. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in euro 50 milioni per l'anno 2009, 100 milioni l'anno 2010 e 150 milioni per l'anno 2011 si provvede mediante riduzione, in misura lineare, delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla legge n. 203 del 22 dicembre 2008».

1.0.108

PINZGER

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'articolo 29 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, il comma 1-*quater* è soppresso».

Conseguentemente le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C, come da ultimo determinate dalla legge 22 dicembre 2008, n. 203, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 150 milioni di euro per il 2009.

Art. 2.

2.100

BUGNANO, LANNUTTI

Sostituire il comma 1, con i seguenti commi:

«1. È riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, nella misura del 20 per cento delle spese documentate, sostenute dal 7 febbraio 2009 e fino al 31 dicembre 2009, per l'acquisto di mobili, elettrodomestici ad alta efficienza energetica non inferiore ad "A", esclusi quelli indicati al secondo periodo, nonché apparecchi televisivi e computer. La detrazione di cui al primo periodo è cumulabile con la detrazione per la sostituzione di frigoriferi, congelatori e loro combinazione prevista dal comma 353 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come prorogata dal comma 20 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

1-bis. Le spese detraibili di cui al precedente comma, devono essere documentate mediante il rilascio di fattura o di scontrino "parlante", e nel caso di acquisto di elettrodomestici, integrato con indicazioni relative alla classe energetica di appartenenza e all'eventuale avvenuta sostituzione dell'elettrodomestico».

Conseguentemente, all'articolo 8, al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere le seguenti:

d-bis) mediante riduzione in maniera lineare degli stanziamenti relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C, allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203, in modo da assicurare una minore spesa annua pari a 100 milioni per il 2010 e 100 milioni per il 2011;

d-ter) l'articolo 13, comma 3-*quater*, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è abrogato;

d-quater) quanto a 20.000.000 euro per l'anno 2010, e 20.000.000 euro per l'anno 2011, mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

d-quinquies) quanto a 60.000.000 euro per l'anno 2010, e 30.000.000 euro per l'anno 2011, mediante corrispondente riduzione della dotazione del

fondo per il reintegro delle dotazioni finanziarie dei programmi di spesa, di cui al comma 4, articolo 5, del decreto legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito con modificazioni, nella legge 24 luglio 2008, n. 126.

2.101

LANNUTTI, BUGNANO

Al comma 1, dopo le parole: «Ai contribuenti che fruiscono», aggiungere le parole: «della detrazione di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e sue successive modificazioni e integrazioni, nonché».

Conseguentemente, all'articolo 8, al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d-bis) per gli anni 2010 e 2011, la dotazione del fondo per il reintegro delle dotazioni finanziarie dei programmi di spesa, di cui al comma 4, articolo 5, del decreto legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito con modificazioni, nella legge 24 luglio 2008, n. 126, è ridotta di 40 milioni di euro per ciascun anno.

2.102

LANNUTTI, BUGNANO

Al comma 1, sopprimere le parole: «effettuate con le stesse modalità».

Conseguentemente, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Le spese detraibili di cui al presente comma, devono essere documentate mediante il rilascio di fattura o di scontrino "parlante", e nel caso di acquisto di elettrodomestici, integrato con indicazioni relative alla classe energetica di appartenenza e all'eventuale avvenuta sostituzione dell'elettrodomestico.».

2.103

PINZGER

Al comma 1 sostituire le parole: «31 dicembre 2009» con le seguenti: «31 dicembre 2010».

Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere, infine, il seguente:

2-bis. Agli oneri di cui al comma 2, valutati pari a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010, 2011, si provvede mediante riduzione, in misura lineare, delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla legge n. 203 del 22 dicembre 2008.

2.104

BUGNANO, LANNUTTI

Al comma 1, sostituire le parole: «mobili», con le parole: «beni durevoli di prezzo unitario superiore a 300 euro,» e sopprimere le parole: «finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione».

Conseguentemente, all'articolo 8, al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere le seguenti:

«d-bis) quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2010, e 30 milioni di euro per l'anno 2011, mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

d-ter) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2010, e 50 milioni di euro per l'anno 2011, mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo per il reintegro delle dotazioni finanziarie dei programmi di spesa, di cui al comma 4, articolo 5, del decreto legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito con modificazioni, nella legge 24 luglio 2008, n. 126.».

2.105

PINZGER

Al comma 1, dopo le parole: «elettrodomestici di classe energetica non inferiore ad A» inserire le seguenti: «comprese le stufe e altri dispositivi per riscaldamento».

2.106

PINZGER

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 1, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo periodo è aggiunto il seguente:

«La detrazione si applica, su di un importo massimo complessivo non superiore a 30.000 euro, anche alle spese per l'acquisto di prodotti tessili, finalizzati alla ristrutturazione e all'ammodernamento degli arredi, compresa la biancheria, delle strutture turistico alberghiere comprese le locande, i campeggi, i villaggi turistici, i parchi per vacanza, gli ostelli per la gioventù, i rifugi alpini o escursionistici, sostenute dal 7 febbraio 2009 e fino al 31 dicembre 2009, sia ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, se le spese sono sostenute da singoli contribuenti, sia ai fini dell'imposta sul reddito delle società, se le spese sono sostenute da imprese del settore»;

b) al secondo periodo dopo le parole: «delle opere edilizie» sono inserite le seguenti: «, all'esecuzione delle opere di ristrutturazione ed ammodernamento delle strutture turistico alberghiere».

2.107

PINZGER

Al comma 2, sostituire la parola: «10.000» con la seguente: «14.000».

Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Agli oneri di cui al comma 2, valutati pari a 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010, 2011, si provvede mediante riduzione, in misura lineare, delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla legge n. 203 del 22 dicembre 2008».

2.108

PINZGER

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2008 e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2011, alle imprese che procedano alla sostituzione degli arredi dei propri uffici e delle proprie strutture, ivi comprese le imprese operanti nel settore turistico alberghiero ed i locali pubblici, con arredi nuovi, rispondenti ai requisiti del decreto di cui al comma 5, è attribuito un credito d'imposta automatico, pari al 10 per cento della spesa sostenuta.

2-ter. Il credito d'imposta è determinato con riguardo agli acquisti di arredi nuovi di fabbrica, eseguiti in ciascun periodo d'imposta e deve essere indicato nella relativa dichiarazione dei redditi. Esso non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regio-

nale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 96 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile ai fini dei versamenti delle imposte sui redditi; l'eventuale eccedenza è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, a decorrere dal sesto mese successivo al termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta con riferimento al quale il credito è usufruibile.

2-quater. Il credito d'imposta è commisurato alla quota del costo complessivo degli arredi, eccedente gli ammortamenti dedotti nel periodo d'imposta, relativi alla medesima categoria di beni, ad esclusione degli ammortamenti dei beni che formano oggetto del credito d'imposta medesimo effettuati nel periodo d'imposta del loro acquisto.

2-quinquies. Il credito di imposta di cui al comma è riconosciuto nei limiti del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore (de minimis), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea legge n. 379 del 28 dicembre 2006, e non è cumulabile con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammissibili. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

2-sexies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente articolo, sono adottate le disposizioni attuative del presente articolo.

2.109

D'ALIA

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«*2-bis.* Ai contribuenti, a fronte di spese sostenute e documentate fino al 31 dicembre 2010 per l'acquisto di elettrodomestici ad alta efficienza energetica, apparecchi televisivi e computer, è riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare nella misura del 20 per cento. La detrazione, calcolata su di un importo massimo complessivo non superiore a 5.000 euro, può essere ripartita fino a cinque quote annuali di pari importo, a scelta del contribuente. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 168 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203».

2.110

BUGNANO, LANNUTTI, CARLINO

Al comma 3, sostituire le parole: «in relazione» con le parole: «nel quale sono definiti gli impegni assunti e le garanzie in relazione». Inoltre sostituire le parole: «ai termini di pagamento» con le parole: «al rispetto dei termini di pagamento».

2.111

BUGNANO, LANNUTTI

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente: «La sottoscrizione del protocollo da parte dei soggetti di cui al presente comma, comporta l’inserimento degli stessi in un apposito elenco da pubblicare nel sito internet del Ministero delle Attività produttive e del Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche sociali.».

2.112

BARBOLINI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, FONTANA, LEDDI, MUSI, STRADIOTTO

Aggiungere, infine, i seguenti commi:

«3-bis. La detrazione di cui ai commi 1 e seguenti, non cumulabile con l’agevolazione di cui al comma 1, spetta anche a chi acquista un immobile non «di lusso», di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 218 del 27 agosto 1969), per destinarlo ad abitazione principale propria e/o dei familiari, anche se tale immobile non è oggetto di ristrutturazione. A tal fine, lo stanziamento di cui all’articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è incrementato in misura pari a 220,5 milioni di euro per il 2010 e a 227,8 milioni di euro per il 2011.

3-ter. Agli oneri di cui al comma 3-bis, stimati pari a 220,5 milioni di euro per il 2010 e a 227,8 milioni di euro per il 2011, si provvede mediante riduzione, in misura lineare, delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203».

2.0.100

TOMASELLI, BARBOLLINI, BUBBICO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, FONTANA, LEDDI, MUSI, STRADIOTTO

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis. - *(Interventi per il miglioramento dell'offerta turistica e di stimolo per il settore tessile)*. – 1. Al fine di qualificare l'offerta turistica e migliorare le strutture ricettive già esistenti quali alberghi, residenze turistico-alberghiere, locande, campeggi, villaggi turistici, parchi per vacanza, ostelli per la gioventù, rifugi alpini o escursionistici, sono ammessi agli interventi agevolativi di cui al presente articolo, gli acquisti di prodotti tessili, finalizzati alla ristrutturazione e all'ammodernamento degli arredi, compresa la biancheria, delle suddette strutture ricettive, effettuati nel periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Tra le spese sostenute sono comprese anche quelle di progettazione e per prestazioni professionali connesse all'esecuzione delle opere di ristrutturazione ed ammodernamento.

2. Le spese effettuate per gli investimenti di cui al comma 1, sono ammesse in detrazione dall'imposta sul reddito dei contribuenti che le hanno sostenute, sino ad un importo massimo delle stesse di 50.000 euro, nella misura del 36 per cento.

3. La detrazione stabilita al comma 2 è ripartita in quote costanti nell'anno in cui sono state sostenute le spese e nei quattro periodi di imposta successivi. È consentito, alternativamente, di ripartire la predetta detrazione in dieci quote annuali costanti e di pari importo.

4. Fermo restando le disposizioni di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e delle tabelle ad esso allegate, fino al 31 dicembre 2009, gli interventi di cui al presente articolo sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto con aliquota del 10 per cento.

5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 4 nonché le procedure di controllo prevedendo si in tali ipotesi specifiche cause di decadenza dal diritto alla detrazione e di riduzione dell'imposta sul valore aggiunto».

2.0.101

PINZGER

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Contributo per l'acquisto o noleggio di apparecchi televisivi integrati con sintonizzatore digitale)

1. Le somme di cui ai fondi stanziati dall'articolo 1, comma 929, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dall'articolo 2, comma 300, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono destinate a sostegno di iniziative che includono, nelle zone delle *Aree All Digital*, coinvolte dallo *switch off* per l'anno 2009, l'erogazione di contributi statali anche per l'acquisto di apparecchi televisivi integrati con sintonizzatore digitale».

2.0.102

FOSSON, D'ALIA, PINZGER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Contributo per l'acquisto o noleggio di apparecchi televisivi integrati con sintonizzatore digitale)

Le somme di cui ai fondi stanziati dall'articolo 1, comma 929, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dall'articolo 2, comma 300, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono destinate a sostegno di iniziative che includono, nelle zone delle *Aree All Digital*, coinvolte dallo *switch off* per l'anno 2009, l'erogazione di contributi statali anche per l'acquisto di apparecchi televisivi integrati con sintonizzatore digitale.»

Art. 3.

3.100

BUGNANO, LANNUTTI

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente:

all'articolo 8, comma 1, sopprimere la lettera c);

all'articolo 8, al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) All'articolo 13, comma 3-*quater*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sostituire le parole: "60 milioni", con le parole "20 milioni"».

3.101

BUGNANO, LANNUTTI

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, all'articolo 8, comma 2, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «Al Fondo di garanzia di cui al presente comma, sono altresì assegnati 10 milioni per il 2009 e 50 milioni per il 2010».

3.102

BUBBICO, BARBOLINI, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, Paolo ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, FONTANA, LEDDI, MUSI, TOMASELLI, STRADIOTTO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3. - (*Distretti produttivi*). – 1. Al fine di promuovere lo sviluppo del sistema dei distretti produttivi, per le imprese appartenenti ai distretti, come individuati dalle leggi regionali, è escluso dall'imposizione del reddito di impresa e di lavoro autonomo il 50 per cento dell'ammontare degli investimenti in beni strumentali realizzati nel periodo d'imposta precedente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e nei due periodi d'imposta successivi.

2. Sono ammesse al beneficio di cui al comma 1 le acquisizioni, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di:

a) macchinari, impianti, diversi da quelli infissi al suolo, ed attrezzature varie, classificabili nell'attivo dello stato patrimoniale di cui al primo comma, voci B.II.2 e B.II.3, dell'articolo 2424 del codice civile, destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nei distretti;

b) programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa, limitatamente alle piccole e medie imprese;

c) brevetti concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi, per la parte in cui sono utilizzati per l'attività svolta nell'unità produttiva; per le grandi imprese, come definite ai sensi della normativa comunitaria, gli investimenti in tali beni sono agevolabili nel limite del 50 per cento del complesso degli investimenti agevolati per il medesimo periodo d'imposta;

d) nel settore tessile, dell'abbigliamento e calzaturiero, progetti di sviluppo e innovazione relativi ai campionari in cui l'impresa attui operazioni tecnicamente omogenee e collegate tra loro, finalizzate alla ideazione, realizzazione, promozione e gestione logistica di prodotti o collezioni sotto forma di campionari.

3. Per fruire dell'agevolazione, i beneficiari devono presentare all'Agenzia delle entrate un formulario, il quale deve contenere notizie sull'impresa e sulle acquisizioni effettuate. La fruizione del beneficio fiscale è, al verificarsi delle condizioni previste, automatica.

4. Il formulario per la trasmissione dei dati di cui al comma 3 del presente articolo è approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, adottato entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Entro 30 giorni dalla data di adozione del provvedimento è attivata la procedura per la trasmissione del formulario.

5. L'articolo 1, commi da 366 a 372, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e l'articolo 6-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono abrogati.

6. Dall'attuazione del presente articolo, non devono derivare oneri superiori a 50 milioni di euro a decorrere dal 2009».

Conseguentemente, all'articolo 8, comma 1:

dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«e) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2009 mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge del 22 dicembre 2008, n. 203.

3.103

BUGNANO, LANNUTTI

Sostituire l'articolo 3 con il seguente:

«Art. 3. - (*Modifiche alla legge 30 dicembre 2004, n. 311*). – 1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 362 sostituire le parole: "31 dicembre 2004" con le seguenti: "31 dicembre 2009" e sostituire le parole: "alle Amministrazioni dello Stato" con le seguenti: "alle Amministrazioni Pubbliche";

b) sostituire il comma 363 con il seguente:

"363. La Cassa depositi e prestiti Spa in relazione alle cessioni di credito di cui al comma 362 dispone i pagamenti a valere su un apposito fondo con una dotazione di 2.000 milioni di euro istituito presso la gestione separata della medesima Cassa, le cui risorse costituiscono patrimonio destinato ai sensi dell'articolo 5, comma 18, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. La disposizione di pagamenti a favore di fornitori di Amministrazioni Pubbliche diverse da quelle statali è subordinata alla condizione che le stesse abbiano provveduto a istituire nei loro bilanci un Fondo analogo a quello di cui al comma 362, per crediti derivanti dalla fornitura di beni e servizi a tali amministrazioni, ceduti alla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. dai fornitori stessi sulla base di idonei titoli giuridici, e a fronte di impegni analoghi a quanto previsto dal citato comma 362. A tal fine la Cassa depositi e prestiti Spa si avvale anche delle somme stanziare su appositi Fondi istituiti dalle Amministrazioni pubbliche non statali ed è autorizzata ad effettuare operazioni di cessione dei crediti acquisiti senza l'autorizzazione del soggetto ceduto";

c) al comma 364 aggiungere infine il seguente capoverso: "Le amministrazioni pubbliche non statali possono analogamente provvedere al pagamento alla Cassa Depositi e Prestiti Spa delle somme erogate in un periodo massimo di quindici anni a carico del Fondo da loro stesse istituito nonché a decorrere dal 2006 alla corresponsione degli oneri di gestione";

d) al comma 365 sostituire le parole: "sono stabilite" con le seguenti: "sono stabilite o integrate" e aggiungere in fine il seguente capoverso: "I pagamenti effettuati a favore delle imprese fornitrici non possono comunque essere gravati di oneri restando gli eventuali oneri ed interessi passivi a carico delle Amministrazioni debitorie";

e) sostituire il comma 366 con il seguente:

"366. Agli oneri di cui al comma 364 valutati in complessivi 70 milioni di euro a decorrere dal 2006 ed in complessivi 120 milioni di euro a decorrere dal 2010, si provvede per una quota parte pari a 70 milioni di euro mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate recate dal comma 300, e per la quota restante pari a 50 milioni di euro annui si prov-

vede mediante le risorse di cui all'articolo 8 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5"».

3.104

BUGNANO, LANNUTTI

Al comma 2, capoverso lettera a), sopprimere i numeri 5), 6), e 9).

Conseguentemente, al medesimo capoverso: numero 10), sopprimere le parole da: «in caso di osservanza fino allafine del numero»; sopprimere i numeri 11) 12) e 13).

3.105

BUGNANO, LANNUTTI

Al comma 2, capoverso lettera a), numero 10), sopprimere le parole da: «in caso di osservanza» fino alla fine del numero.

3.106

BIGNANO, LANNUTTI

Al comma 2, capoverso lettera a), dopo il numero 13) aggiungere il seguente:

«13-bis. Non possono aderire ai distretti produttivi, né beneficiare delle disposizioni di cui alla presente lettera, le imprese e i soggetti che hanno pendenze tributarie in essere, contestazioni e accertamenti in corso relative ad adempimenti fiscali e previdenziali, o qualora, relativamente all'adesione dei medesimi soggetti alle norme sul condono fiscale di cui alla legge 27 dicembre 2002, n. 289 e successive modifiche ed integrazioni, non abbiano conclusi tutti i versamenti rateali previsti».

3.107

MASCITELLI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Le disposizioni di cui al comma 2, lettera a), numeri 6) e 11), si applicano altresì nei confronti delle imprese che, in base a quanto stabilito dall'articolo 1, comma 796, lettera b), sesto periodo, della legge 27

dicembre 2006, n. 296, hanno subito una maggiorazione, oltre i livelli massimi previsti dalla legislazione vigente, dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive.».

3.108

BUGNANO, LANNUTTI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, entrano in vigore successivamente all'emanazione del decreto ministeriale di cui al comma 366, articolo 1, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.».

3.109

PISTORIO, OLIVA

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Il decreto di cui all'articolo 1, comma 366, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, è emanato entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.».

3.100

BUBBICO, BARBOLINI, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, Paolo ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, FONTANA, LEDDI, MUSI, TOMASELLI, STRADIOTTO

Sopprimere i commi 3-bis e 3-ter.

3.111

BUGNANO, LANNUTTI

Sopprimere i commi 3-bis e 3-ter.

3.112

D'ALIA

Al comma 4 sostituire le parole: «10 milioni di euro per l'anno 2009 e 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2010» con le seguenti: «50 milioni di euro per l'anno 2009 e 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2010».

Conseguentemente, sono ridotti in maniera lineare gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinare dalla tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203 per un importo complessivamente pari a 40 milioni di euro per l'anno 2009 e 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.

3.113

BARBOLINI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, FONTANA, LEDDI, MUSI, TOMASELLI, STRADIOTTO

Sostituire il comma 4-bis con i seguenti:

«4-bis. Per gli anni 2009 e 2010, le operazioni, nel limite massimo di 4 miliardi di euro per il biennio 2009-2010, effettuate ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera a), secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, possono assumere qualsiasi forma, quale quella della concessione di finanziamenti, del rilascio di garanzie. Le risorse di cui al presente comma possono essere altresì destinate alla prestazione di garanzie a prima richiesta alle banche iscritte all'albo di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, prioritariamente su finanziamenti a medio e lungo termine, anche garantiti da consorzi di garanzia collettiva fidi (Confidi) di cui all'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, concessi dalle banche alle micro, piccole e medie imprese, nonché a favorire le operazioni finalizzate al consolidamento a medio termine dei debiti a breve. Gli interventi del Fondo possono essere finalizzati anche a operazioni di cogaranzia effettuate dalle Regioni e finalizzate al consolidamento a medio termine dei debiti a breve. Le predette operazioni possono essere effettuate esclusivamente attraverso l'intermediazione di soggetti autorizzati all'esercizio del credito.

4-ter. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, previo parere delle commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di carattere finanziari, definisce criteri, condizioni e modalità di funzionamento delle operazioni di cui al comma 4-

bis. Il decreto stabilisce le operazioni ammesse, in via prioritaria privilegiando quelle di garanzia del credito, di consolidamento del debito delle imprese nonché quelle che prevedono una congiunta componente di patrimonializzazione delle imprese».

3.114

PISTORIO, OLIVA

Al comma 4-bis, dopo le parole: « possono essere realizzate anche a favore» *aggiungere le seguenti*: «di programmi promossi da amministrazioni comunali con un numero di abitanti inferiori a 15.000, destinati alla realizzazione, sviluppo e produzione diretta di energia derivante da fonti rinnovabili, nonché».

3.115

PISTORIO, OLIVA

Al comma 4-bis, dopo le parole: «anche a favore delle piccole e medie imprese» *aggiungere le seguenti*: «in particolare quelle ubicate nelle aree svantaggiate».

3.116

D'ALIA

Al comma 4-bis, primo periodo, dopo le parole: «piccole e medie imprese» *aggiungere le seguenti parole*: «, nonché dei consorzi fidi».

3.117

PISTORIO, OLIVA

Al comma 4-bis *aggiungere il seguente periodo*: «Tali operazioni si dovranno effettuare in maniera proporzionale alla raccolta del risparmio relativa alle singole regioni.».

ORDINE DEL GIORNO

G3.100

LE COMMISSIONI RIUNITE

in sede di esame del disegno di legge n. 1503 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, recante misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, e in particolare in riferimento all'articolo 3 recante norme sui distretti produttivi,

premesso che,

appare opportuno promuovere lo sviluppo del sistema dei distretti produttivi, per le imprese appartenenti ai distretti, come individuati dalle leggi regionali,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di escludere dall'imposizione del reddito di impresa e di lavoro autonomo una percentuale dell'ammontare degli investimenti in beni strumentali realizzati nel periodo d'imposta precedente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e nei due periodi d'imposta successivi, con le seguenti modalità e indicazioni:

Sono ammesse al beneficio le acquisizioni, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di:

a) macchinari, impianti, diversi da quelli infissi al suolo, ed attrezzature varie, classificabili nell'attivo dello stato patrimoniale di cui al primo comma, voci B.II.2 e B.II.3, dell'articolo 2424 del codice civile, destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nei distretti;

b) programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa, limitatamente alle piccole e medie imprese;

c) brevetti concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi, per la parte in cui sono utilizzati per l'attività svolta nell'unità produttiva; per le grandi imprese, come definite ai sensi della normativa comunitaria, gli investimenti in tali beni sono agevolabili nel limite del 50 per cento del complesso degli investimenti agevolati per il medesimo periodo d'imposta;

d) nel settore tessile, dell'abbigliamento e calzaturiero, progetti di sviluppo e innovazione relativi ai campionari in cui l'impresa attui operazioni tecnicamente omogenee e collegate tra loro, finalizzate alla ideazione, realizzazione, promozione e gestione logistica di prodotti o collezioni sotto forma di campionari;

Per fruire dell'agevolazione, i beneficiari devono presentare all'Agenzia delle entrate un formulario, il quale deve contenere notizie sull'impresa e sulle acquisizioni effettuate. La fruizione del beneficio fiscale è, al verificarsi delle condizioni previste, automatica;

Il formulario per la trasmissione dei dati è approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, adottato entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Entro 30 giorni dalla data di adozione del provvedimento è attivata la procedura per la trasmissione del formulario;

L'articolo 1, commi da 366 a 372, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e l'articolo 6-*bis* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono abrogati.

Dall'attuazione del provvedimento di agevolazione non dovranno derivare oneri superiori a 50 milioni di euro a decorrere dal 2009 alla cui copertura si provvederà per l'anno 2009 mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge del 22 dicembre 2008, n. 203.

EMENDAMENTI

3.0.100

BARBOLINI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, FONTANA, LEDDI, MUSI, TOMASELLI, STRADIOTTO

Dopo l'articolo 3 inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Rinegoziazione prestiti delle imprese)

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dello sviluppo economico, l'Associazione bancaria italiana e le Associazioni imprenditoriali definiscono con apposita Convenzione, le modalità ed i criteri di rinegoziazione dei finanziamenti accordati ad imprese anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, anche mediante accordi negoziati tra imprese, singole banche creditrici o sindacati di banche, nell'ipotesi di pluriaffidamento. La rinegoziazione è accordata, con priorità, alle imprese che possano dimostrare di aver impiegato tali finanziamenti per la realizzazione di investimenti produttivi, in particolare se orientati all'innovazione tecnologica e all'applicazione di ricerca scientifica.

2. Nell'ambito del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, di seguito Fondo, è costituita una Sezione Speciale per la Rinegoziazione dei Prestiti, di seguito denominata Sezione (SERIPRE), con una dotazione pari a euro 200.000.000,00 per l'anno 2009, euro 100.000.000,00 per l'anno 2010, euro 100.000.000,00 per l'anno 2011, riservata alla concessione di garanzie a titolo gratuito dirette, esplicite, incondizionate e irrevocabili su rinegoziazione di prestiti accordati a imprese, di qualsiasi settore, situate sul territorio nazionale, anche di dimensione superiore ai parametri dimensionali di cui alla vigente disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato alle piccole e medie imprese (decreto MAP del 18 aprile 2005, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 238 del 12 ottobre 2005), ed alla Raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003.

3. La Sezione è destinata alla prestazione di garanzie a prima richiesta a titolo gratuito alle banche iscritte all'albo di cui all'articolo 13 del decreto legislativo lo settembre 1993, n. 385, su rinegoziazioni, in partico-

lare destinate al consolidamento del debito a breve, relative a finanziamenti anche contro garantiti da consorzi di garanzia collettiva fidi di cui all'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e contro garantiti o cogarantiti da fondi di garanzia gestiti da banche, finanziarie regionali, intermediari o soggetti iscritti nell'elenco generale di cui agli articoli 106 e 107 del decreto legislativo lo settembre 1993, n. 385.

4. La rinegoziazione è concessa dalle banche.

5. La garanzia sulle rinegoziazioni accordate è a titolo gratuito ed è diretta, esplicita, incondizionata e irrevocabile ed è concessa in misura pari al 100 per cento dell'importo di ciascuna operazione per capitale, interessi anche moratori e ogni altro onere o spesa, comprese le spese di istruttoria dell'operazione. Nei limiti di tale importo, la garanzia copre fino al 100 per cento dell'importo dell'esposizione.

6. In caso di inadempimento delle imprese che hanno ottenuto la rinegoziazione le banche possono rivalersi a "prima richiesta" sulla Sezione per gli importi da essa garantiti, anziché perseguire il debitore principale. In tal caso, la Sezione acquisisce il diritto di rivalersi sulle imprese per le somme pagate, ai sensi dell'articolo 1203 del codice civile, beneficiando altresì del privilegio di cui all'articolo 2776 del codice civile, attraverso la procedura esattoriale di cui all'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988 n. 43, così come sostituita dall'articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.

7. Le perdite registrate dalla Sezione a fronte dei finanziamenti rinegoziati sono assistite da garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza. Al 31 dicembre le perdite accertate dalla Sezione a seguito di escussione sono ripianate limitatamente alla parte dei finanziamenti non recuperata all'esito delle procedure esecutive.

8. La garanzia di cui al presente articolo resta in vigore fino al termine di rimborso del finanziamento garantito rinegoziato e copre l'obbligo di rimborso del capitale e degli interessi, anche moratori, e di ogni altro onere o spesa, comprese le spese di istruttoria dell'operazione. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, definisce criteri, condizioni e modalità di funzionamento della Sezione e per l'operatività della garanzia statale di ultima istanza sulle rinegoziazioni relative a finanziamenti erogati da banche a imprese.

9. Le operazioni di rinegoziazione dei prestiti di cui al presente articolo sono esenti da imposte e tasse; gli oneri di rinegoziazione, stabiliti in cifra fissa e per un ammontare definito nel Protocollo d'Intesa di cui al comma 1, sono a carico della Sezione Speciale.

10. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in euro 200 milioni per l'anno 2009, 100 milioni per l'anno 2010 e 100 milioni per l'anno 2011 si provvede mediante riduzione, in misura lineare, delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa come

determinate dalla tabella C allegata alla legge n. 203 del 22 dicembre 2008».

3.0.101

TOMASELLI, BARBOLINI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, FONTANA, LEDDI, MUSI, STRADIOTTO

Dopo l'articolo 3 inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Credito d'imposta per gli investimenti nelle aree svantaggiate)

1. L'articolo 2 del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, è sostituito dal seguente:

Art. 2.

(Disposizioni per garantire l'automatismo del credito d'imposta per l'acquisizione di beni strumentali nuovi in aree svantaggiate)

1. Al fine di garantire congiuntamente la certezza delle strategie di investimento, i diritti quesiti, nonché l'effettiva copertura nell'ambito dello stanziamento nel bilancio dello Stato della somma complessiva di 63,9 milioni di euro per l'anno 2008, di 949,6 milioni di euro per l'anno 2009, di 1.225 milioni di euro per l'anno 2010, di 1.190 milioni di euro per l'anno 2011, di 707 milioni di euro per l'anno 2012, di 725 milioni di euro per l'anno 2013, di 1.207 milioni di euro per l'anno 2014 e di 875 milioni di euro per l'anno 2015, il credito di imposta di cui all'articolo 1, commi da 271 a 279, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, autorizzato con decisione del 25 gennaio 2008 (Aiuto N 39/2007) è regolato come segue:

a) il credito d'imposta è riconosciuto per l'acquisizione dei beni strumentali nuovi di cui al comma 273, connessi ad un progetto d'investimento iniziale, destinati a strutture produttive ubicate nelle aree svantaggiate, da utilizzarsi ai fini dei versamenti delle imposte sui redditi;

b) solo l'eventuale eccedenza è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni, a decorrere dal sesto mese successivo al termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta con riferimento al quale il credito è concesso;

c) per investimento iniziale si intende un investimento in attivi materiali e immateriali riguardante la creazione di un nuovo stabilimento, l'ampliamento di uno stabilimento esistente, la diversificazione della produzione di uno stabilimento in nuovi prodotti aggiuntivi e cambiamenti fondamentali dei processi di produzione di uno stabilimento esistente;

d) sono ammissibili al credito d'imposta i costi relativi a beni strumentali nuovi ai sensi del comma 271 che fanno parte di un progetto di investimento iniziale;

e) prima di fruire dell'agevolazione, i beneficiari devono presentare all'Agenzia delle entrate un formulario, il quale dovrà contenere notizie sull'impresa e sul progetto di investimento nonché la dichiarazione che l'agevolazione fiscale non verrà combinata con aiuti agli investimenti iniziali di altri regimi a finalità regionale con riferimento allo stesso progetto di investimento iniziale né sarà cumulata con il sostegno *de minimis* né con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammissibili;

f) la fruizione del beneficio fiscale è, al verificarsi delle condizioni previste, automatica.

2. Alla copertura dell'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, come modificato dal presente provvedimento, pari a 1.500 milioni di euro per l'anno 2009, 800 milioni di euro per ciascun anno 2010-2011 e 500 milioni di euro per ciascun anno 2012-2015 si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativo al Fondo per le aree sottoutilizzate».

Art. 3-bis.

3-bis.100

LANNUTTI, BUGNANO, MASCITELLI

Al comma 1, aggiungere, infine, il seguente periodo: «I crediti vantati da tali fornitori, già maturati alla data di entrata in vigore della presente legge, nei confronti di aziende in amministrazione straordinaria sono ceduti alla società di cui al comma 3».

Conseguentemente, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

2. I crediti di cui al comma 1 del presente articolo sono ceduti ad una società per azioni avente per oggetto esclusivo l'acquisto e la cartolarizzazione dei crediti di cui al comma 1. I crediti ceduti da ogni singola azienda contoterzista costituiscono patrimonio separato a tutti gli effetti da quello della società e da quello relativo alle altre operazioni. Sul patri-

monio separato relativo a ciascuna operazione non sono ammesse azioni da parte di creditori fintanto che non siano stati integralmente soddisfatti i diritti dei portatori dei titoli ovvero dei prestatori.

3. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a costituire o a promuovere la costituzione, anche attraverso soggetti terzi, di una società a responsabilità limitata con capitale sociale iniziale di 10.000 euro avente ad oggetto esclusivo la realizzazione di una o più operazioni di cartolarizzazione dei crediti di cui al comma 1.

4. La società di cui al comma 3 finanzia le operazioni di cartolarizzazione, anche in più fasi, mediante emissione di titoli, ovvero mediante assunzione di finanziamenti. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono disciplinati i casi in cui i titoli emessi e i finanziamenti assunti dalla società di cui al comma 3 beneficiano in tutto o in parte della garanzia dello Stato e sono specificati i termini e le condizioni della stessa.

5. Si applicano le disposizioni della legge 30 aprile 1999, n. 130, per quanto compatibili.

6. Agli oneri del presente articolo, valutati in 20 milioni di euro annui, si provvede con il recupero all'entrata del bilancio dello Stato delle somme dichiarate e non versate dai contribuenti che si erano avvalsi dei condoni e delle sanatorie di cui alla legge 27 dicembre 2002, n. 289, anche dopo l'iscrizione a ruolo e la notifica delle relative cartelle di pagamento, recupero da effettuarsi anche mediante ogni azione coatti va necessaria al fine dell'integrale recupero delle somme dovute e non corrisposte, maggiorate dagli interessi maturati, anche mediante l'invio, da parte del concessionario per la riscossione Equitalia Spa, di un'intimazione a pagare quanto concordato e non versato alla prevista scadenza, a pena del venir meno dell'efficacia del condono e delle sanatorie di cui alla citata legge n. 289 del 2002.

7. Eventuali eccedenze derivante dalle disposizioni di cui al comma 6 rispetto agli oneri del presente articolo confluiscono ad integrare il Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236».

3-bis.101

LANNUTTI, BUGNANO, MASCITELLI

Al comma 1, aggiungere, infine, il seguente periodo: «I crediti vantati da tali fornitori, già maturati alla data di entrata in vigore della presente legge, nei confronti di aziende in amministrazione straordinaria sono ceduti alla società di cui al comma 3».

Conseguentemente, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

2. I crediti di cui al comma 1 del presente articolo sono ceduti ad una società per azioni avente per oggetto esclusivo l'acquisto e la cartolarizzazione dei crediti di cui al comma 1. I crediti ceduti da ogni singola azienda contoterzista costituiscono patrimonio separato a tutti gli effetti da quello della società e da quello relativo alle altre operazioni. Sul patrimonio separato relativo a ciascuna operazione non sono ammesse azioni da parte di creditori fintanto che non siano stati integralmente soddisfatti i diritti dei portatori dei titoli ovvero dei prestatori.

3. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a costituire o a promuovere la costituzione, anche attraverso soggetti terzi, di una società a responsabilità limitata con capitale sociale iniziale di 10.000 euro avente ad oggetto esclusivo la realizzazione di una o più operazioni di cartolarizzazione dei crediti di cui al comma 1.

4. La società di cui al comma 3 finanzia le operazioni di cartolarizzazione, anche in più fasi, mediante emissione di titoli, ovvero mediante assunzione di finanziamenti. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono disciplinati i casi in cui i titoli emessi e i finanziamenti assunti dalla società di cui al comma 3 beneficiano in tutto o in parte della garanzia dello Stato e sono specificati i termini e le condizioni della stessa.

5. Si applicano le disposizioni della legge 30 aprile 1999, n. 130, per quanto compatibili.

6. Agli oneri del presente articolo valutati in 20 milioni di euro annui si provvede mediante l'utilizzo di parte dell'incremento di gettito derivante dalla disposizione di cui al comma 7.

7. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto la tassa sui superalcolici, di cui all'Allegato 1 del decreto legislativo n. 504 del 1995, è aumentata del 10 per cento».

3-bis.102

LANNUTTI, BUGNANO, MASCITELLI

Al comma 1, aggiungere, infine, il seguente periodo: «A tali fornitori possono essere altresì sospesi, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2009, i termini amministrativi relativi agli adempimenti ai versamenti di entrate aventi natura patrimoniale ed assimilata nei confronti di pubbliche amministrazioni e di enti pubblici anche agli effetti dell'accertamento e della riscossione delle imposte e delle tasse erariali e locali».

3-bis.103

LANNUTTI, BUGNANO

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«1-bis. A tali fornitori possono essere altresì sospese le somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte e dei contributi dovuti dai soggetti titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate dall'INPS, dovute nei periodi d'imposta da quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto a quelli in corso per tutta la durata dell'amministrazione straordinaria, che possono essere versate in modo rateale secondo le disposizione di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza alcuna maggiorazione a titolo di interessi, in deroga a quanto previsto dal medesimo articolo 20.

1-ter. All'onere derivante dalla disposizione di cui al comma 1-bis, stimato in 20 milioni di euro annui, si provvede, per il 2009, mediante riduzione, in misura lineare, delle dotazioni annue di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla legge n. 203 del 22 dicembre 2008».

3-bis.0.100

BUGNANO, LANNUTTI

Dopo l'articolo 3-bis, aggiungere il seguente:

«Art. 3-ter.

(Sospensione dei pagamenti contributivi e tributari per le aziende contoterziste in crisi del settore tessile)

1. Nei confronti delle imprese contoterziste del sistema moda, tessile, abbigliamento, calzature, pelletteria e cuoio che hanno registrato nel primo semestre dell'anno 2009 perdite di fatturato pari o superiori al 30 per cento rispetto allo stesso periodo di riferimento dell'anno precedente, sono sospesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2009, i pagamenti dei contributi di previdenza ed assistenza sociale, ivi compresa la quota di contributi a carico dei dipendenti, nonché dei contributi per le prestazioni del servizio sanitario nazionale di cui all'art. 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e successive modificazioni. Il versamento delle somme dovute e non corrisposte per effetto della predetta sospensione avviene senza aggravio di sanzioni, interessi o altri oneri. Nel caso di versamenti effettuati entro la data di entrata in vigore della presente legge non si dà luogo al rimborso.

2. Nei confronti delle medesime imprese di cui al primo comma sono sospesi, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente

legge e fino al 31 dicembre 2009, i termini amministrativi, relativi agli adempimenti e ai versamenti di entrate aventi natura patrimoniale ed assimilata nei confronti di pubbliche amministrazioni e di enti pubblici anche agli effetti dell'accertamento e della riscossione delle imposte e delle tasse erariali e locali. Il versamento delle somme dovute e non corrisposte per effetto della predetta sospensione avviene senza aggravii o di sanzioni, interessi o altri oneri.

3. Non si dà comunque luogo a rimborsi o restituzioni di somme corrisposte nonostante la sospensione dei termini di cui al comma 2.

4. Le sospensioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano per tutta la durata dell'amministrazione straordinaria nei confronti delle imprese contoterziste monocommittenti del sistema moda, tessile, abbigliamento, calzature, pelletteria e cuoio nei confronti di aziende in amministrazione straordinaria. Per «imprese contoterziste monocommittenti» si intendono le imprese che intrattengono, in via sostanzialmente esclusiva, rapporti contrattuali con l'impresa sottoposta alla procedura di amministrazione straordinaria, per la fornitura di servizi necessari allo svolgimento dell'attività dell'impresa stessa.

5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro 30 giorni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le norme di attuazione del presente articolo incluse le modalità, anche rateali, per la corresponsione, a decorrere dell'anno 2010, dell'ammontare dovuto per ciascun tributo e contributo oggetto della sospensione. Per le imprese di cui al comma 4 tale corresponsione avverrà dall'anno fiscale successivo a quello della fine dell'amministrazione straordinaria.

6. Agli oneri del presente articolo valutati in 20 milioni di euro annui si provvede, mediante riduzione, in misura lineare, delle dotazioni annuali di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla legge n. 203 del 22 dicembre 2008».

3-bis.0.101

BUGNANO, LANNUTTI

Dopo l'articolo 3-bis, aggiungere il seguente:

«Art. 3-ter.

*(Sospensione dei pagamenti contributivi e tributari
per le aziende contoterziste in crisi del settore tessile)*

1. Nei confronti delle imprese contoterziste del sistema moda, tessile, abbigliamento, calzature, pelletteria e cuoio che hanno registrato nel primo semestre dell'anno 2009 perdite di fatturato pari o superiori al 30 per

cento rispetto allo stesso periodo di riferimento dell'anno precedente, sono sospesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2009, i pagamenti dei contributi di previdenza ed assistenza sociale, ivi compresa la quota di contributi a carico dei dipendenti, nonché dei contributi per le prestazioni del servizio sanitario nazionale di cui all'art. 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e successive modificazioni. Il versamento delle somme dovute e non corrisposte per effetto della predetta sospensione avviene senza aggravii o di sanzioni, interessi o altri oneri. Nel caso di versamenti effettuati entro la data di entrata in vigore della presente legge non si dà luogo al rimborso.

2. Nei confronti delle medesime imprese di cui al primo comma sono sospesi, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2009, i termini amministrativi, relativi agli adempimenti e ai versamenti di entrate aventi natura patrimoniale ed assimilata nei confronti di pubbliche amministrazioni e di enti pubblici anche agli effetti dell'accertamento e della riscossione delle imposte e delle tasse erariali e locali. Il versamento delle somme dovute e non corrisposte per effetto della predetta sospensione avviene senza aggravii o di sanzioni, interessi o altri oneri.

3. Non si dà comunque luogo a rimborsi o restituzioni di somme corrisposte nonostante la sospensione dei termini di cui al comma 2.

4. Le sospensioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano per tutta la durata dell'amministrazione straordinaria nei confronti delle imprese contoterziste monocommittenti del sistema moda, tessile, abbigliamento, calzature, pelletteria e cuoio nei confronti di aziende in amministrazione straordinaria. Per «imprese contoterziste monocommittenti» si intendono le imprese che intrattengono, in via sostanzialmente esclusiva, rapporti contrattuali con l'impresa sottoposta alla procedura di amministrazione straordinaria, per la fornitura di servizi necessari allo svolgimento dell'attività dell'impresa stessa.

5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro 30 giorni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le norme di attuazione del presente articolo incluse le modalità, anche rateali, per la corresponsione, a decorrere dell'anno 2010, dell'ammontare dovuto per ciascun tributo e contributo oggetto della sospensione. Per le imprese di cui al comma 4 tale corresponsione avverrà dall'anno fiscale successivo a quello della fine dell'amministrazione straordinaria.

6. Agli oneri del presente articolo valutati in 20 milioni di euro annuali si provvede con il recupero all'entrata del bilancio dello Stato delle somme dichiarate e non versate dai contribuenti che si erano avvalsi dei condoni e delle sanatorie di cui alla legge 27 dicembre 2002, n. 289, anche dopo l'iscrizione a ruolo e la notifica delle relative cartelle di pagamento, recupero da effettuarsi anche mediante ogni azione coattiva necessaria al fine dell'integrale recupero delle somme dovute e non corrisposte, maggiorate dagli interessi maturati, anche mediante l'invio, da parte del concessionario per la riscossione Equitalia Spa, di un'intimazione a pagare

quanto concordato e non versato alla prevista scadenza, a pena del venir meno dell'efficacia del condono e delle sanatori e di cui alla citata legge n. 289 del 2002.

7. Eventuali eccedenze derivante dalle disposizioni di cui al comma 5 rispetto agli oneri del presente articolo, confluiscono ad integrare il Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1 , comma 7, del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.».

3-bis.0.102

BUGNANO, LANNUTTI

Dopo l'articolo 3-bis, aggiungere il seguente:

«Art. 3-ter.

*(Sospensione dei pagamenti contributivi e tributari
per le aziende contoterziste in crisi del settore tessile)*

1. Nei confronti delle imprese contoterziste del sistema moda, tessile, abbigliamento, calzature, pelletteria e cuoio che hanno registrato nel primo semestre dell'anno 2009 perdite di fatturato pari o superiori al 30 per cento rispetto allo stesso periodo di riferimento dell'anno precedente, sono sospesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2009, i pagamenti dei contributi di previdenza ed assistenza sociale, ivi compresa la quota di contributi a carico dei dipendenti, nonché dei contributi per le prestazioni del servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e successive modificazioni. Il versamento delle somme dovute e non corrisposte per effetto della predetta sospensione avviene senza aggravii o di sanzioni, interessi o altri oneri. Nel caso di versamenti effettuati entro la data di entrata in vigore della presente legge non si dà luogo al rimborso.

2. Nei confronti delle medesime imprese di cui al primo comma sono sospesi, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2009, i termini amministrativi, relativi agli adempimenti e ai versamenti di entrate aventi natura patrimoniale ed assimilata nei confronti di pubbliche amministrazioni e di enti pubblici anche agli effetti dell'accertamento e della riscossione delle imposte e delle tasse erariali e locali. Il versamento delle somme dovute e non corrisposte per effetto della predetta sospensione avviene senza aggravii o di sanzioni, interessi o altri oneri.

3. Non si dà comunque luogo a rimborsi o restituzioni di somme corrisposte nonostante la sospensione dei termini di cui al comma 2.

4. Le sospensioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano per tutta la durata dell'amministrazione straordinaria nei confronti delle imprese contoterziste monocommittenti del sistema moda, tessile, abbigliamento, calzature, pelletteria e cuoio nei confronti di aziende in amministrazione straordinaria. Per "imprese contoterziste monocommittenti" si intendono le imprese che intrattengono, in via sostanzialmente esclusiva, rapporti contrattuali con l'impresa sottoposta alla procedura di amministrazione straordinaria, per la fornitura di servizi necessari allo svolgimento dell'attività dell'impresa stessa.

5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro 30 giorni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le norme di attuazione del presente articolo incluse le modalità, anche rateali, per la corresponsione, a decorrere dell'anno 2010, dell'ammontare dovuto per ciascun tributo e contributo oggetto della sospensione. Per le imprese di cui al comma 4 tale corresponsione avverrà dall'anno fiscale successivo a quello della fine dell'amministrazione straordinaria.

6. Agli oneri del presente articolo valutati in 20 milioni di euro annui si provvede mediante l'utilizzo di parte dell'incremento di gettito derivante dalla disposizione di cui al comma 7.

7. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge la tassa sui superalcolici (di cui all'egato 1 del decreto legislativo n. 504/1995) è aumentata del 10 per cento».

3-bis.0.103

BUGNANO, LANNUTTI

Dopo l'articolo 3-bis, aggiungere il seguente:

«Art. 3-ter.

(Cartolarizzazione dei crediti pregressi a favore delle aziende contoterziste del settore tessile nei confronti di aziende in amministrazione straordinaria)

1. I crediti vantati dalle aziende contoterziste del sistema moda, tessile, abbigliamento, calzature, pelletteria e cuoio, già maturati alla data di entrata in vigore della presente legge, nei confronti di aziende in amministrazione straordinaria sono ceduti alla società di cui al comma 3.

2. I crediti di cui al comma 1 del presente articolo saranno ceduti ad una società per azioni avente per oggetto esclusivo l'acquisto e la cartolarizzazione dei crediti di cui al comma 1. I crediti ceduti da ogni singola azienda contoterzista costituiscono patrimonio separato a tutti gli effetti da quello della società e da quello relativo alle altre operazioni. Sul patrimo-

nio separato relativo a ciascuna operazione non sono ammesse azioni da parte di creditori fintanto che non siano stati integralmente soddisfatti i diritti dei portatori dei titoli ovvero dei prestatori.

3. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a costituire o a promuovere la costituzione, anche attraverso soggetti terzi, di una società a responsabilità limitata con capitale sociale iniziale di 10.000 euro avente ad oggetto esclusivo la realizzazione di una o più operazioni di cartolarizzazione dei crediti di cui al comma 1.

4. La società di cui al comma 3 finanzia le operazioni di cartolarizzazione, anche in più fasi, mediante emissione di titoli, ovvero mediante assunzione di finanziamenti. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono disciplinati i casi in cui i titoli emessi e i finanziamenti assunti dalla società di cui al comma 3 benefici ano in tutto o in parte della garanzia dello Stato e sono specificati i termini e le condizioni della stessa.

5. Si applicano le disposizioni della legge 30 aprile 1999, n. 130, per quanto compatibili.

6. Agli oneri del presente articolo valutati in 20 milioni di euro si provvede per l'anno 2009, con il recupero all'entrata del bilancio dello Stato delle somme dichiarate e non versate dai contribuenti che si erano avvalsi dei condoni e delle sanatorie e di cui alla legge 27 dicembre 2002, n. 289, anche dopo l'iscrizione a ruolo e la notifica delle relative cartelle di pagamento, recupero da effettuarsi anche mediante ogni azione coattiva necessaria al fine dell'integrale recupero delle somme dovute e non corrisposte, maggiorate dagli interessi maturati, anche mediante l'invio, da parte del concessionario per la riscossione Equitalia Spa, di un'intimazione a pagare quanto concordato e non versato alla prevista scadenza, a pena del venir meno dell'efficacia del condono e delle sanatorie di cui alla citata legge n. 289 del 2002.

7. Eventuali eccedenze derivante dalle disposizioni di cui al comma 6 rispetto agli oneri del presente articolo, confluiscono ad integrare il Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236».

3-bis.0.104

BUGNANO, LANNUTTI

Dopo l'articolo 3-bis, aggiungere il seguente:

«Art. 3-ter.

(Cartolarizzazione dei crediti pregressi a favore delle aziende contoterziste del settore tessile nei confronti di aziende in amministrazione straordinaria)

1. I crediti vantati dalle aziende contoterziste del sistema moda, tessile, abbigliamento, calzature, pelletteria e cuoio, già maturati alla data di

entrata in vigore della presente legge, nei confronti di aziende in amministrazione straordinaria sono ceduti alla società di cui al comma 3.

2. I crediti di cui al comma 1 del presente articolo saranno ceduti ad una società per azioni avente per oggetto esclusivo l'acquisto e la cartolarizzazione dei crediti di cui al comma 1. I crediti ceduti da ogni singola azienda contoterzista costituiscono patrimonio separato a tutti gli effetti da quello della società e da quello relativo alle altre operazioni. Sul patrimonio separato relativo a ciascuna operazione non sono ammesse azioni da parte di ereditari fintanto che non siano stati integralmente soddisfatti i diritti dei portatori dei titoli ovvero dei prestatori.

3. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a costituire o a promuovere la costituzione, anche attraverso soggetti terzi, di una società a responsabilità limitata con capitale sociale iniziale di 10.000 euro avente ad oggetto esclusivo la realizzazione di una o più operazioni di cartolarizzazione dei crediti di cui al comma 1.

4. La società di cui al comma 3 finanzia le operazioni di cartolarizzazione, anche in più fasi, mediante emissione di titoli, ovvero mediante assunzione di finanziamenti. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono disciplinati i casi in cui i titoli emessi e i finanziamenti assunti dalla società di cui al comma 3 beneficiano in tutto o in parte della garanzia dello Stato e sono specificati i termini e le condizioni della stessa.

5. Si applicano le disposizioni della legge 30 aprile 1999, n. 130, per quanto compatibili.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 20 milioni di euro, si provvede mediante l'utilizzo di parte dell'incremento di gettito derivante dalla disposizione di cui al comma 7.

7. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge la tassa sui superalcolici (di cui all'Allegato I del decreto legislativo n. 504 del 1995) è aumentata del 10 per cento».

Art. 4.

4.100

D'ALIA

Al comma 2 sopprimere le parole: «di cui al comma 1».

Conseguentemente, sono ridotti in maniera lineare gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinare dalla tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n.203 per un importo complessivamente pari a 9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.

4.101

D'ALIA

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. L'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 è subordinata alla presentazione all'Agenzia delle entrate di una istanza preventiva ai sensi dell'articolo 11 della legge 27 agosto 2000. n. 212, al fine di dimostrare la sussistenza dei requisiti previsti dal presente articolo».

Conseguentemente, al comma 6 sostituire la parola: «quattro» con la seguente: «cinque».

4.102

GRANAIOLA

Al comma 7-bis aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Al fine di acquisire maggiori flussi turistici verso l'Italia una quota parte pari al 40% dei predetti 300 milioni, è destinata alla promozione commerciale all'estero del settore turistico nazionale».

4.103

SANGALLI, BARBOLINI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SBARBATI, TOMASELLI, AGOSTINI, BAILO, CRISAFULLI, FONTANA, LEDDI, MUSI, STRADIOTTO

Dopo il comma 7-bis, aggiungere il seguente:

«7-ter. All'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: "lire 1 miliardo" sono sostituite dalle seguenti: "1 milione di euro"».

4.0.100

BARBOLINI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, AGOSTINI, BAIA, CRISAFULLI, FONTANA, LEDDI, MUSI, TOMASELLI, STRADIOTTO

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Disposizione in materia di compensazioni IVA per il settore dell'export)

1. In deroga al principio generale di cui all'articolo 30 e 38-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633, per l'anno 2009 e 2010 i soggetti di cui all'articolo 8, 8-*bis* e 9 del suddetto decreto del Presidente della Repubblica possono accedere alle procedure di cui all'articolo 30 e all'articolo 38-*bis* del medesimo decreto del Presidente della Repubblica anche in presenza di un ammontare di operazioni non imponibili inferiore al 25 per cento dell'ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate stabilito all'articolo 30 comma 3 lettera *b*) del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633. I medesimi soggetti possono altresì effettuare la compensazione prevista all'articolo 8, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542 per l'ammontare massimo corrispondente all'eccedenza detraibile del trimestre di riferimento e per una ulteriore quota dell'eventuale eccedenza d'imposta derivante dall'anno 2008 il cui ammontare è determinato dal decreto di cui al comma 2.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentite le categorie interessate, con proprio decreto, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, stabilisce l'ulteriore quota da ammettere alla compensazione di cui all'articolo 8, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542 negli anni di imposta 2009 e 2010».

4.0.101

BARBOLINI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, AGOSTINI, BAIA, CRISAFULLI, FONTANA, LEDDI, MUSI, TOMASELLI, STRADIOTTO

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Riduzione dell'acconto IRPEF, IRES ed IRAP)

1. La misura del primo acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuto, per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, dai contribuenti esercenti attività di impresa, arti e professioni è ridotta di 20 punti percentuali. È conseguentemente incrementata di 20 punti percentuali la misura del secondo acconto dovuto dai predetti soggetti per il medesimo periodo di imposta.

2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1 pari a 160 milioni di euro per l'anno 2009 si provvede mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203».

4.0.102

BARBOLINI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, AGOSTINI, BAIA, CRISAFULLI, FONTANA, LEDDI, MUSI, TOMASELLI, STRADIOTTO

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Regime transitorio in materia di svalutazione e accantonamento per rischi su crediti)

1. Per il periodo di imposta 2009 le percentuali di cui al comma 1 dell'articolo 106 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, recante il testo unico delle imposte sui redditi, sono rispettivamente elevate dallo 0,50 per cento allo 0,60 per cento e dal 5 per cento al 6 per cento».

4.0.103

PINZGER

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Garanzia del credito a favore delle PMI)

1. Lo Stato, al fine di fronteggiare le conseguenze della crisi economica che sta provocando una stretta del credito verso le imprese, attraverso la Cassa Depositi e Prestiti, presta garanzie per il mantenimento delle linee di credito in essere al 31 dicembre 2008 a favore delle piccole e medie imprese, come definite dal decreto ministeriale 18 aprile 2005, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* del 12 ottobre 2005, n. 238.

2. A tal fine, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per lo sviluppo economico, stipula entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto apposita convenzione con la Cassa Depositi e Prestiti».

4.0.104

PINZGER

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Misure a tutela delle piccole e medie imprese)

1. Al fine di migliorare la qualità e la competitività delle piccole e medie imprese che operano sul territorio nazionale è istituito un fondo, per l'anno 2009, con una dotazione di 500 milioni di euro, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo di assicurare un finanziamento pari al 50 per cento dei costi sostenuti nella realizzazione di investimenti in software di calcolo, nonché all'80 per cento dei costi di realizzazione dei prototipi. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono determinate le modalità di ripartizione delle risorse del fondo di cui al periodo precedente.

2. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in 500 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione, in maniera lineare, degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203, per l'anno 2009».

4.0.105

PINZGER

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Fondo di solidarietà Nazionale)

1. La dotazione del Fondo di solidarietà nazionale-incentivi assicurativi, di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è incrementata, per l'anno 2009 della somma di euro 200 milioni.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009».

4.0.106

PINZGER

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Fondo di solidarietà per la gestione dei rischi agricoli)

1. La dotazione del Fondo di solidarietà nazionale-incentivi assicurativi, di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e successive modificazioni, è stabilita nella misura di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

2. Le disponibilità del capitolo 7439 dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per il finanziamento degli incentivi assicurativi previsti dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, articolo 15, comma 2, primo periodo, possono essere utilizzate per coprire i fabbisogni di spesa dell'anno precedente a quello di competenza per il pagamento dei saldi contributivi.

3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione delle dotazioni di parte corrente relative

alle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203».

4.0.107

PINZGER

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Agevolazioni per il settore turistico)

1. Al fine di contrastare gli effetti della crisi economica internazionale e le possibili conseguenze occupazionali, alle imprese operanti nel settore turistico-alberghiero è riconosciuto il versamento in sessanta rate mensili di pari importo senza interessi, dei contributi previdenziali relativi all'anno 2009.

2. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono disciplinate le modalità di accesso all'agevolazione di cui al comma 1.

3. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo valutato in 20 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede mediante riduzione lineare delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla Legge n. 203 del 22 dicembre 2008».

4.0.108

PINZGER

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Misure urgenti a sostegno delle imprese agroalimentari in crisi)

1. Per contenere la crisi del settore agro alimentare e rafforzare la vitalità economica delle imprese, anche attraverso misure volte alla ristrutturazione del debito, l'imprenditore ed il produttore agricolo che vi abbiano interesse possono formulare all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) istanza di rateizzazione dei debiti maturati fino al 31 marzo 2009, purché iscritti nel Registro di cui all'articolo 2, comma 2 del decreto-legge 5 febbraio 2009, n. 4, ad eccezione di quelli per i quali non

si sia realizzato l'addebito al bilancio nazionale da parte della Comunità europea.

2. L'AGEA, in attuazione di quanto sopra previsto, entro trenta giorni dalla conversione in legge del presente decreto, stabilisce le modalità e i termini di adesione alla rateizzazione.

3. L'accettazione della rateizzazione comporta la sospensione delle procedure di recupero forzoso».

Art. 5.

5.100

D'ALIA

Dopo il comma 1-bis aggiungere i seguenti:

«1-ter. Al comma 2 dell'articolo 2 del decreto legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

g) al primo periodo, le parole: "1° gennaio 2008" sono sostituite dalle seguenti: "30 aprile 2009";

h) al secondo periodo, le parole: "31 ottobre 2008" sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre 2009";

i) al terzo periodo, le parole: "31 ottobre 2008" sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre 2009".

1-quater. Limitatamente alle aree edificabili, la rivalutazione di cui al precedente comma si applica esclusivamente ai terreni per i quali allo gennaio 2009 non sia stato approvato alcuno strumento attuativo, comunque denominato, del piano urbanistico generale adottato dal comune».

5.101

D'ALIA

Dopo il comma 1-bis aggiungere i seguenti:

«1-ter. Al comma 2 dell'articolo 2 del decreto legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

d) al primo periodo, le parole: "1° gennaio 2008" sono sostituite dalle seguenti: "30 aprile 2009";

e) al secondo periodo, le parole: "31 ottobre 2008" sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre 2009";

f) al terzo periodo, le parole: "31 ottobre 2008" sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre 2009"».

5.102

D'ALIA

Dopo il comma 1-bis aggiungere i seguenti:

«1-ter. Al comma 2 dell'articolo 2 del decreto legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "1° gennaio 2008" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2009";

b) al secondo periodo, le parole: "31 ottobre 2008" sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre 2009";

c) al terzo periodo, le parole: "31 ottobre 2008" sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre 2009"».

5.0.100

GARRAFFA, BARBOLINI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, FONTANA, LEDDI, MUSI, TOMASELLI, STRADIOTTO

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5.1.

1. Le aziende contoterziste del sistema moda, tessile, abbigliamento, calzature, pelletteria e cuoio che hanno registrato nel primo semestre dell'anno 2009 perdite di fatturato pari o superiori al 35 per cento rispetto allo stesso periodo di riferimento dell'anno precedente, in deroga alle disposizioni previste dal comma 33 dell'articolo 1 della legge 244 del 2007, deducono interamente gli interessi passivi dall'imposta sul reddito delle società.

2. All'onere derivante dalla presente disposizione, valutato in 100 milioni di euro, si provvede, per il 2009, mediante riduzione, in misura lineare, delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa

come determinate dalla tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203».

5.0.101

GARRAFFA, BARBOLINI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, FONTANA, LEDDI, MUSI, TOMASELLI, STRADIOTTO

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5.1.

1. Fatte salve le disposizioni ai commi 253 e 254 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, alle aziende contoterziste del sistema moda, tessile, abbigliamento, calzature, pelletteria e cuoio che hanno registrato nel primo semestre dell'anno 2009 perdite di fatturato pari o superiori al 30 per cento rispetto allo stesso periodo di riferimento dell'anno precedente non si applica l'accertamento tramite studi di settore previsto dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni, relativo agli anni d'imposta compresi dal 2004 al 2010.

2. All'onere derivante dalla presente disposizione, valutato in 20 milioni di euro, si provvede, per il 2009, mediante riduzione, in misura lineare, delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203».

Art. 5-bis.

5-bis.100

DELLA SETA, BUBBICO, BARBOLINI

Sopprimere l'articolo 5-bis.

5-bis.101

BUGNANO, LANNUTTI, RUSSO

Sopprimere l'articolo.

5-bis.102

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI, FOSSON

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Al comma 152 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per gli impianti autorizzati alla costruzione entro il 31 dicembre 2007, in relazione ai quali i soggetti titolari forniscano dimostrazione al Gestore dei servizi elettrici S.p.A. di avere completamente avviato, entro il 31 dicembre 2008, la realizzazione dell'iniziativa nelle forme prescritte dal terzo periodo del comma 1 dell'articolo 15 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, introdotto dall'articolo 1, comma 75 della legge 23 agosto 2004, n. 239, il termine di cui al precedente periodo è prorogato al 31 dicembre 2010"».

5-bis.103

THALER AUSSERHOFER, PETERLINI, PINZGER, FOSSON

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 2, comma 152, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), aggiungere, in fine, il seguente periodo: "La disposizione di cui al precedente periodo non si applica agli impianti che hanno presentato domanda di agevolazione a valere sulla legge 19 dicembre 1992, n. 488 in data antecedente al 31 dicembre 2008"».

5-bis.0.100

GRANAIOLA

Dopo l'articolo 5-bis, inserire il seguente:

«Art. 5-ter.

(Misure a favore dei concessionari demaniali)

1. Al fine di ridurre il contenzioso pendente nel settore del demanio marittimo e in attesa dell'attuazione del protocollo d'intesa siglato in data 28 novembre 2008 fra Stato, regioni e associazioni di categoria per la regolamentazione dei canoni sul demanio marittimo, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, d'intesa con le regioni e le categorie maggiormente rappresentative del settore dei concessionari balneari, si provvede:

a) a prevedere, misure dei canoni di concessione più contenute, modulando l'ammontare dei canoni annui a seconda dello specifico utilizzo e delle dimensioni delle aree attribuite in concessione, delle particolari condizioni delle aree concesse, della natura pubblica o privata dei soggetti concessionari, del tempo di utilizzo dei beni e degli investimenti operati dal concessionario in ottemperanza allo sviluppo ecocompatibile delle aree interessate, al fine di pervenire a misure dei canoni di concessione più contenute;

b) a realizzare una diversa e più ampia classificazione delle aree demaniali, superando l'attuale ripartizione in due sole categorie;

c) a prevedere un allungamento dei termini di durata delle concessioni a fronte di investimenti da parte del concessionario basati su interventi ecocompatibili;

d) a definire in maniera univoca il criterio dell'amovibilità delle strutture realizzate sui beni demaniali dati in concessione, sulla base della particolare ubicazione delle strutture lungo la linea di costa;

e) a precisare, in conformità alla normativa vigente l'esatta definizione delle pertinenze commerciali alle quali deve essere applicato il canone di cui all'articolo 1, comma 251, lettera b), numero 2.1), legge 27 dicembre 2006 n. 296 e successive modificazioni.

2. Nelle more della definizione della nuova disciplina regolamentare, nonché della normativa di coordinamento e di attuazione, le disposizioni di cui all'articolo 03, comma 1 lettera b) punto 2.1 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, come da ultimo modificato dall'articolo 1 comma 251 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2010.

3. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 82 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede a valere sul "Fondo per interventi strutturali di politica economica", di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

5-bis.0.101

BUGNANO, LANNUTTI, DE TONI

Dopo l'articolo 5-bis, aggiungere il seguente:

«Art. 5-ter.

(Certificazione dei crediti dei fornitori delle pubbliche amministrazioni)

1. Entro 60 giorni dalla richiesta di una impresa fornitrice la singola pubblica amministrazione deve certificare il credito vantato da tale im-

presa nei suoi confronti. L'importo minimo del credito per il quale si può richiedere tale certificazione è quello previsto dall'articolo 2, comma 9, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.

2. Qualora entro il termine di cui al comma 1 la certificazione non sia stata rilasciata la responsabilità pecuniaria è del funzionario responsabile del provvedimento.

3. Prima di rilasciare tale certificazione la pubblica amministrazione deve controllare, ai sensi dell'articolo 48-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, se il richiedente è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento e, in caso affermativo, non deve procedere alla certificazione. L'impresa richiedente la certificazione del proprio credito può ottenere, su richiesta, preventivamente e direttamente, una certificazione di regolarità che se prodotta all'atto della richiesta di cui al comma 1 esime la pubblica amministrazione interessata dal controllo di cui al presente comma.

4. La certificazione deve essere deliberata o dalla giunta dell'Ente locale, o dall'organo collegiale deliberativo.

5. Con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo».

5-bis.0.102

D'ALIA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 5-ter.

(Modifica alla disciplina dei termini di versamento degli acconti d'imposta)

1. Le somme dovute a titolo di acconto delle imposte e dei contributi dovuti dai soggetti titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate dall'INPS, per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, possono essere versati, in unica soluzione, alla scadenza del termine previsto per il versamento della seconda rata di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, e successive modificazioni».

5-bis.0.103

D'ALIA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 5-ter.

(Modifica alla disciplina delle sanzioni in materia di acconti d'imposta)

1. Sulle somme dovute a titolo di acconto delle imposte e dei contributi dovuti dai soggetti titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate dall'INPS, per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non si applica la sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni, nel caso in cui il versamento non risulti inferiore di oltre il 30 per cento dell'imposta dovuta per il medesimo anno, al netto delle detrazioni e crediti d'imposta e delle ritenute di acconto».

5-bis.0.104

D'ALIA

Dopo l'articolo 5-bis, aggiungere il seguente:

«Art. 5-ter.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 251, lettera b), punto 2.1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono prorogate al 30 settembre 2009. Per le pertinenze destinate ad attività commerciali, terziario-direzionali e di produzione di beni e servizi all'interno di concessioni turistico-ricreative, per il triennio 2007/2009 è anticipato, salvo conguaglio, per metro quadrato e per anno, un canone demaniale annuale calcolato nella misura pari a due volte quello corrisposto nel 2006 per le stesse tipologie pertinenziali. Per le altre destinazioni d'uso trovano applicazione i valori tabellari disposti dalla legge n. 296 del 2006. Tale versamento di un canone provvisorio è ritenuto idoneo per il rinnovo automatico dei titoli di concessione finalizzata all'uso turistico-ricreativo del demanio marittimo sui quali è apposta la clausola "salvo conguaglio".

2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede a valere sul "fondo per interventi strutturali di politica economica", di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

5-bis.0.105

D'ALIA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 5-ter.

1. All'articolo 1, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: "di qualsiasi categoria catastale, anche rurali," sono aggiunte le seguenti: "purché non di lusso, ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969,";

b) dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "La detrazione si applica anche alle spese sostenute per i medesimi interventi effettuati sugli alloggi di edilizia residenziale pubblica e sulle loro pertinenze, di proprietà dagli Istituti autonomi case popolari comunque denominati, regolarmente assegnati, concessi in locazione a titolo di abitazione principale, sia ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, se le spese sono sostenute dal locatario, sia fini dell'imposta sul reddito delle società, se le spese sono sostenute dagli Istituti autonomi case popolari comunque denominati".

2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinare dalla tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203».

5-bis.0.106

PINZGER

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 5-ter.

(Deducibilità interessi passivi per le PMI)

1. Al comma 1 dell'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: "L'eccedenza è deducibile nel limite del 30 per cento del risultato operativo lordo della gestione caratteristica" sono aggiunte le seguenti: "Tale limite è innalzato al 60 per cento per le piccole e medie imprese".

2. Per gli esercizi 2009, 2010 e 2011 le dotazioni delle unità previsionali di base di parte corrente iscritte negli stati di previsione dei Ministeri che possono essere rimodulate ai sensi dell'articolo 60, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono ridotte per un importo pari a 200 milioni di euro».

Art. 6.

6.100

D'ALIA

Sostituire il comma 1 con il seguente:

Art. 6. - (*Sostegno al finanziamento per l'acquisto di autoveicoli, motoveicoli e veicoli commerciali*) – 1. Entro 45 giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto-legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono stabilite anche le modalità per favorire l'intervento della SACE Spa nella prestazione di garanzie volte ad agevolare la concessione di finanziamenti per l'acquisto degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei veicoli commerciali di cui all'articolo 1, assicurando al fondo le risorse finanziarie necessarie a coprire le diverse tipologie di intervento. Il decreto di cui al precedente periodo è emanato previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, le quali si esprimono entro trenta giorni dall'avvenuta assegnazione. Con il medesimo decreto potranno essere altresì estese le garanzie di credito anche agli operatori delle reti di vendita di veicoli a motore, nonché prevedere forme di defiscalizzazione degli interessi passivi maturati per i soggetti appartenenti alle fasce di reddito più basse, in particolare dei lavoratori atipici. In caso di perdita del posto di lavoro, limitatamente al periodo di disoccupazione, il fondo di garanzia interverrà a copertura dell'intero capitale residuo».

6.101

D'ALIA

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché per l'acquisto dei mobili, degli elettrodomestici ad alta efficienza energetica, degli apparecchi televisivi e dei computer di cui all'articolo 2».

6.102

D'ALIA

Al comma 1-bis ivi richiamato, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, né per alcun'altra finalità diversa dal presente articolo».

6.103

D'ALIA

Dopo il comma 1-ter aggiungere il seguente:

«1-*quater*. All'articolo 102, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "516,46 euro" sono sostituite dalle seguenti: "1.000 euro". Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 55 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203».

6.104

D'ALIA

Dopo il comma 1-ter aggiungere il seguente:

«1-*quater*. All'articolo 102, comma, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "516,46 euro" sono sostituite dalle seguenti: "1.550 euro". Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 110 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinare dalla tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203».

6.0.100

BARBOLINI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, FONTANA, LEDDI, MUSI, TOMASELLI, STRADIOTTO

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

1. All'articolo 9 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, il comma 3-*bis* è sostituito dal seguente:

"3-*bis*. Al fine di consentire operazioni di anticipazioni su crediti, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, numero 165, su istanza del creditore di somme superiori a euro 10.000, dovute per somministrazioni, forniture e appalti, devono certificare, entro il termine di venti giorni dalla data di ricezione

dell'istanza, se il relativo credito sia certo ed esigibile, dandone comunicazione all'istituto bancario indicato nell'istanza. Il creditore deve indicare nell'istanza il conto corrente su cui liquidare il credito".

2. All'articolo 12, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dopo la lettera *a*), è aggiunta la seguente:

"*a-bis*) alla concessione, applicando un tasso di interesse non superiore al 70 per cento del loro prime rate, di anticipazione alle imprese sui crediti da esse vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, numero 165, a condizione che le imprese presentino la seguente documentazione:

1) certificazione del credito da parte delle pubbliche amministrazioni ai sensi dell'articolo 9, comma 3-*bis*, del presente decreto legge;

2) certificazione da parte di Equitalia, da presentare ogni sei mesi, che non sussistano condizioni ostative a pagamenti a loro favore da parte delle pubbliche amministrazioni ai sensi dell'articolo 48-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602».

Art. 7.

7.100

D'ALIA

Al comma 1-bis, primo periodo, dopo le parole: «alle spese relative» aggiungere le seguenti: «all'assunzione.».

7.101

LANNUTTI, BUGNANO, CARLINO

Al comma 1-bis, primo periodo, sostituire le parole: «4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010» con le seguenti: «60 milioni di euro per l'anno 2009, 30 milioni di euro per l'anno 2010 e 30 milioni per l'anno 2011».

*Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il comma 3-*quater* dell'articolo 13 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 è abrogato.*

7.102

D'ALIA

Sopprimere il comma 1-ter.

7.103

LANNUTTI, BUGNANO, CARLINO

Sostituire il comma 1-ter, con il seguente:

«1-ter. Le risorse stanziare per gli anni 2009, 2010 e 2011 dal comma 3-*quater* dell'articolo 13 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, affluiscono al fondo di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286».

7.104

BUGNANO, LANNUTTI, LI GOTTI

Al comma 1-ter, sostituire le parole da: «25.050.000» fino alla fine del comma, con le seguenti: «10 milioni per essere riassegnate, per l'anno 2009, al finanziamento dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 278 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, al fine di fronteggiare l'emergenza penitenziaria con l'adeguamento infrastrutturale degli edifici esistenti. In via prioritaria, o la realizzazione di nuovi edifici».

7.105

BUGNANO, LANNUTTI, LI GOTTI

Al comma 1-ter, secondo periodo, sostituire le parole da: «25.050.000» fino alla fine del comma con le seguenti: «10 milioni, per l'anno 2009, per l'autorizzazione di spesa di cui al comma 278 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, al fine di fronteggiare l'emergenza penitenziari a con l'adeguamento infrastrutturale degli edifici esistenti, in via prioritaria, o la realizzazione di nuovi edifici».

7.106

BARBOLINI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, FONTANA, LEDDI, MUSI, TOMASELLI, STRADIOTTO

Dopo il comma 2-bis, inserire il seguente:

«2-ter. Il comma 3 dell'articolo 16 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 è abrogato».

7.107

MARCO FILIPPI, BARBOLINI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, FONTANA, LEDDI, MUSI, TOMASELLI, STRADIOTTO

Al comma 3-bis, sopprimere la lettera a).

7.108

LANNUTTI, BUGNANO, CARLINO

Al comma 3-bis, sopprimere la lettera a).

7.109

BUGNANO, DE TONI, LANNUTTI

Al comma 3-bis, lettera a), secondo periodo, sostituire le parole da: «Il Commissario provvede» fino a: «dell'ordinamento giuridico», con le seguenti: «Il Commissario può provvedere in deroga alle disposizioni vigenti e nel rispetto comunque della normativa comunitaria sull'affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture, della normativa in materia di tutela ambientale e paesaggistica di tutela del patrimonio storico, artistico e monumentale, nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico».

Inoltre, sempre alla lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e devono essere motivati».

7.110

LANNUTTI, BUGNANO, DE TONI, RUSSO

Al comma 3-bis, lettera a), capoverso, secondo periodo, sostituire le parole da: «provvede in deroga» fino a: «servizi e forniture» con le seguenti: «può provvedere in deroga alle disposizioni vigenti e nel rispetto comunque della normativa comunitaria sull'affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture, della normativa in materia di tutela ambientale e paesaggistica di tutela del patrimonio storico, artistico e monumentale.

Conseguentemente, al medesimo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «e devono essere motivati».

7.111

MARCO FILIPPI, BUBBICO, BARBOLINI, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, FONTANA, LEDDI, MUSI, TOMASELLI, STRADIOTTO

Sopprimere il comma 3-ter.

7.112

BARBOLINI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, FONTANA, LEDDI, MUSI, TOMASELLI, STRADIOTTO

Al comma 3-sexies, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) al terzo comma dell'articolo 2357 del codice civile, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Qualora le suddette società facciano ricorso a capitale proprio, il valore nominale delle azioni acquistate a norma del primo e secondo comma può essere innalzato alla quinta parte del capitale sociale».

Conseguentemente, al medesimo comma:

lettera b), sostituire l'alinea con il seguente: «dopo il comma secondo dell'articolo 2357-bis, è aggiunto il seguente:

alla lettera c), capoverso, secondo periodo, dopo le parole: «terzo comma» aggiungere le seguenti: «secondo periodo».

7.113

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI, FOSSON

Al comma 3-sexies, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) L'articolo 2630 è sostituito dal seguente:

"Art. 2630. – Ogni organo di società o consorzio che, in relazione alle funzioni attribuite per legge o per statuto, ometta di eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o depositi presso il registro delle imprese è tenuto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 206 euro a 2.065 euro. In caso di adempimento tardivo, ossia non superiore a trenta giorni rispetto ai termini prescritti, la pena pecuniaria è ridotta di un terzo. Se si tratta di omesso deposito dei bilanci, la sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata di un terzo"».

7.114

THALER AUSSERHOFER, PINZGER

Dopo il comma 3-sexies, aggiungere i seguenti:

«3-sexies-bis) Le prestazioni dei centri benessere ubicati all'interno delle strutture alberghiere rientrano tra le prestazioni accessorie di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 se fornite ai clienti delle strutture medesime» .

3-sexies-ter). Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma precedente, nei limiti di 3 miliardi di euro annui a decorrere dal 2009, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203».

7.115

THALER AUSSERHOFER, PETERLINI, PINZGER, FOSSON

Dopo il comma 3-sexies, aggiungere i seguenti:

«3-sexies-bis. I redditi derivanti dalla locazione di unità immobiliari urbane sono sottoposti ad un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi e delle addizionali regionali e comunali pari al 20 per cento.

3-sexies-ter. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma precedente, nei limiti di 2.200 milioni di euro annui a decorrere dal 2009, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203».

7.0.100

POLI BORTONE

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Misure di capitale minimo previste per le società di riscossione)

1. Al fine di tutelare le società operanti nel settore della fiscalità locale, garantendone l'iscrizione all'albo (art. 53 del decreto legislativo 446/1997), al comma 7-bis dell'articolo 32 del decreto-legge 20 novembre 2008, n. 185, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, legge 28 gennaio 2009, n. 2, le parole: «è fissata in un importo non inferiore a 10 milioni di euro interamente versato» *sono sostituite dalle seguenti:* «è fissata in un importo non inferiore a 3 milioni di euro interamente versato».

7.0.101

LANNUTTI, BUGNANO, MASCITELLI

Dopo l'articolo 7, è aggiunto il seguente:

«Art. 7-bis.

(Recupero delle somme dichiarate e non versate dai contribuenti che hanno aderito al concordato e alle sanatorie fiscali di cui alla legge 27 dicembre 2002, n. 289 e successive modifiche ed integrazioni, e rafforzamento delle azioni amministrative di recupero)

1. Al fine di recuperare all'entrata del bilancio dello Stato le somme dichiarate e non versate dai contribuenti che si erano avvalsi dei condoni e delle sanatorie e di cui alla legge 27 dicembre 2002, n. 289 e successive modifiche ed integrazioni, anche dopo l'iscrizione a ruolo e la notifica delle relative cartelle di pagamento, l'Agenzia delle entrate provvede, entro e non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad una ricognizione di detti contribuenti. Nei successivi trenta giorni, l'Agenzia provvede altresì ad avviare nei confronti di ciascuno dei contribuenti di cui al periodo precedente ogni azione coattiva necessaria al fine dell'integrale recupero delle somme dovute e non corrisposte, maggiorate dagli interessi maturati, anche mediante l'invio, da parte del concessionario per la riscossione Equitalia Spa, di un'intimazione a pagare quanto concordato e non versato alla prevista scadenza, inderogabilmente entro il termine ultimo del 30 giugno 2009, a pena del venir meno dell'ef-

ficacia del condono e delle sanatorie di cui alla citata legge n. 289 del 2002.

2. In caso di omesso pagamento delle somme dovute e iscritte a ruolo, anche con riferimento al mancato versamento di singole rate, la sanatoria a non produce effetto e la lite non può considerarsi estinta. In caso di mancato o ritardato pagamento delle somme dovute e non corrisposte le sanzioni e gli interessi previsti dalla legislazione vigente sono raddoppiati.

3. Il comma 5 dell'articolo 16 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, è soppresso».

Art. 7-bis.

7-bis.100

BUGNANO, DE TONI, LANNUTTI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 7-bis.

1. Nelle more della ridefinizione della disciplina dettata dalla legge 15 gennaio 1992, n. 21, in materia di trasporto di persone mediante autoservizi non di linea, da effettuarsi nel rispetto delle competenze attribuite dal quadro costituzionale e ordinamentale alle regioni ed agli Enti locali, è sospesa l'efficacia dell'articolo 29, comma 1-*quater*, del decreto-legge 30 dicembre 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14».

7-bis.101

MARCO FILIPPI, BARBOLINI, BUBBICO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. L'articolo 29, comma 1-*quater*, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, è soppresso».

7-bis.102

MARCO FILIPPI, BARBOLINI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, FRANAIOLO, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, FONTANA, LEDDI, MUSI, TOMASELLI, STRADIOTTO

Al comma 1, sostituire le parole: «30 giugno 2009» con le seguenti: «31 dicembre 2009».

Art. 7-ter.

7-ter.100

ROILO, BARBOLINI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLO, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, FONTANA, LEDDI, MUSI, TOMASELLI, STRADIOTTO

Al comma 4, dopo le parole: «anche senza soluzione di continuità» inserire le seguenti: «, prioritariamente in favore dei lavoratori impiegati in imprese che per i settori di appartenenza o dimensione, in base alla normativa vigente, risultano esclusi dall'applicazione degli ammortizzatori sociali».

7-ter.101

ROILO, BARBOLINI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLO, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, FONTANA, LEDDI, MUSI, TOMASELLI, STRADIOTTO

Al comma 4, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Resta inteso che qualora si dovesse ricorrere alla Cassa integrazione ordinaria oltre i limiti attualmente previsti, fino ad un massimo di 104 settimane nel triennio, il costo relativo è da imputarsi alla gestione ordinaria presso l'INPS e non alla somma di cui al primo periodo del presente comma. Resta ugualmente inteso che dallo gennaio 2009 il computo del ricorso alla cassa integrazione guadagni ordinaria va svolto rapportando le ore fruite dai dipendenti dell'impresa rispetto a quelle teoricamente lavorabili, e determinando di conseguenza il numero di giornate ancora a disposizione per il ricorso alla cassa integrazione guadagni ordinaria».

7-ter.102

BUGNANO, CARLINO, LANNUTTI

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Resta inteso che qualora si dovesse ricorrere alla Cassa integrazione ordinaria oltre i limiti attualmente previsti, fino ad un massimo di 104 settimane nel triennio, il costo relativo è da imputarsi alla gestione ordinaria presso l'Inps e non alla somma di cui al primo periodo del presente comma. Resta ugualmente inteso che dallo gennaio 2009 il computo del ricorso alla Cig ordinaria va svolto rapportando le ore fruito dai dipendenti dell'impresa rispetto a quelle teoricamente lavorabili, e determinando di conseguenza il numero di giornate ancora a disposizione per il ricorso alla Cig ordinaria».

7-ter.103

BUGNANO, CARLINO, LANNUTTI

Al comma 5, sopprimere le parole: «primo periodo del».

7-ter.104

BUGNANO, CARLINO, LANNUTTI

Al comma 6, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «In caso di lavoratori in somministrazione a tempo determinato i requisiti per l'accesso agli ammortizzatori sociali, ordinari ed in deroga, di cui al presente comma si intendono riferiti ai periodi di lavoro svolti dal lavoratore, anche se alle dipendenze di diverse agenzie e anche se svolti presso diverse imprese utilizzatrici.».

7-ter.105

LANNUTTI, BUGNANO, CARLINO

Al comma 6, aggiungere, infine, il seguente periodo: «In caso di lavori in somministrazione a tempo determinato i requisiti per l'accesso agli ammortizzatori sociali, ordinari ed in deroga, di cui al presente comma si intendono riferiti ai periodi di lavoro svolti dal lavoratore, anche se alle dipendenze di diverse agenzie e anche se svolti presso diverse imprese utilizzatrici.».

7-ter.106

LANNUTTI, BUGNANO, CARLINO

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, per i prossimi ventiquattro mesi, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per i datori di lavoro che rinunciano al ricorso alla cassa integrazione a zero ore e riducono l'orario di lavoro a seguito di documentata riduzione degli ordini, è disposta l'attivazione di specifici ammortizzatori sociali finalizzati a compensare la riduzione delle retribuzioni erogate ai lavoratori sia dipendenti che parasubordinati per la diminuita attività lavorativa. Per le finalità di cui al presente comma si provvede con il recupero all'entrata del bilancio dello Stato delle somme dichiarate e non versate dai contribuenti che si erano avvalsi dei condoni e delle sanatorie di cui alla legge 27 dicembre 2002, n. 289, anche dopo l'iscrizione a ruolo e la notifica delle relative cartelle di pagamento, recupero da effettuarsi anche mediante ogni azione coattiva necessaria al fine dell'integrale recupero delle somme dovute e non corrisposte, maggiorate dagli interessi maturati, anche mediante l'invio, da parte del concessionario per la riscossione Equitalia S.p.A., di un'intimazione a pagare quanto concordato e non versato alla prevista scadenza, a pena del venir meno dell'efficacia del condono e delle sanatorie di cui alla citata legge n. 289 del 2002. Eventuali eccedenze confluiscono ad integrare il Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236».

7-ter.107

LANNUTTI, BUGNANO, CARLINO

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, per i prossimi ventiquattro mesi, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per i datori di lavoro che rinunciano al ricorso alla cassa integrazione a zero ore e riducono l'orario di lavoro a seguito di documentata riduzione degli ordini, è disposta l'attivazione di specifici ammortizzatori sociali finalizzati a compensare la riduzione delle retribuzioni erogate ai lavoratori sia dipendenti che parasubordinati per la diminuita attività lavorativa».

7-ter.108

ROILO, BARBOLINI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, FONTANA, LEDDI, MUSI, TOMASELLI, STRADIOTTO

Al comma 8, capoverso, sostituire le parole: «20 per cento» con le seguenti: «60 per cento».

Conseguentemente, dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

«8-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 8, si provvede ulteriormente mediante l'introduzione, per l'anno 2009, di un contributo di solidarietà straordinario del 2 per cento sulla parte di reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, eccedente l'importo di 120.000 euro. Per la dichiarazione, il versamento, l'accertamento, la riscossione ed il contenzioso riguardante il contributo di solidarietà, si applicano le disposizioni vigenti per le imposte sui redditi.

8-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità applicative del contributo di cui al comma 8-bis».

7-ter.109

ROILO, BARBOLINI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, FONTANA, LEDDI, MUSI, TOMASELLI, STRADIOTTO

Al comma 8, capoverso, dopo le parole: «nella misura del 20 per cento» inserire le seguenti: «e nella misura del 40 per cento per le lavoratrici ed i lavoratori con figli di età inferiore ai 3 anni, alternativamente nel caso di appartenenti al medesimo nucleo familiare.».

Conseguentemente, all'onere derivante dall'applicazione della presente disposizione, nei limiti di 30 milioni di euro annui per l'anno 2009, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203.

7-ter.110

ROILO, BARBOLINI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, FONTANA, LEDDI, MUSI, TOMASELLI, STRADIOTTO

Al comma 8, capoverso, dopo le parole: «nella misura del 20 per cento» inserire le seguenti: «e nella misura del 40 per cento per le lavoratrici madri con figli di età inferiore ai 3 anni».

Conseguentemente, all'onere derivante dall'applicazione della presente disposizione, nei limiti di 20 milioni di euro annui per l'anno 2009, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203.

7-ter.111

ROILO, BARBOLINI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, FONTANA, LEDDI, MUSI, TOMASELLI, STRADIOTTO

Al comma 8, capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'indennità di cui al presente comma è riconosciuta altresì ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'articolo 409, numero 3), del codice di procedura civile che abbiano obbligo di versamento EN-PALS, operanti in regime di monocommittenza, agli iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, titolari di partita IV A che non risultino assicurati presso altre forme obbligatorie, che abbiano conseguito nell'anno precedente un reddito superiore a 5.000 euro e pari o inferiore a 22.000, nonché ai soci lavoratori».

Conseguentemente, dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

«8-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 8, si provvede ulteriormente mediante l'introduzione, per l'anno 2009, di un contributo di solidarietà straordinario del 2 per cento sulla parte di reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, eccedente l'importo di 120.000 euro. Per la dichiarazione, il versamento, l'accertamento, la riscossione ed il contenzioso riguardante il contributo di solidarietà, si applicano le disposizioni vigenti per le imposte sui redditi.

8-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di con-

versione del presente decreto, sono stabilite le modalità applicative del contributo di cui al comma 8-*bis*».

7-ter.112

PISTORIO, OLIVA

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

«8-*bis*. Al fine di contribuire alla creazione di impresa, contrastare i fenomeni di disoccupazione ed aumentare i tassi di partecipazione al mercato del lavoro, per i lavoratori di cui all'articolo 19, comma 2 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico un apposito Fondo di rotazione, denominato "Fondo di garanzia per il microcredito" la cui gestione è demandata alla Cassa Depositi e Prestiti.

8-*ter*. Il Fondo di cui al comma 8-*bis* copre fino al 50 per cento del rischio di insolvenza a favore degli intermediari finanziari che erogano prestiti senza garanzia a soggetti che non hanno accesso ai tradizionali servizi bancari.

8-*quater*. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono stabilite modalità di funzionamento del Fondo di cui al comma 8-*bis*, comprese quelle di copertura della rimanente quota del rischio di insolvenza, di partecipazione al Fondo da parte di altri soggetti e di adesione degli intermediari finanziari.

8-*quinqües*. Possono accedere al microcredito i lavoratori di cui al comma 8-*bis*, residenti nelle Regioni Sardegna, Molise, Abruzzo, Sicilia, Basilicata, Campania, Puglia e Calabria, che intendano avviare una attività di lavoro autonomo.

8-*sexies*. Il microcredito, di cui al comma 8-*bis*, è erogato sotto forma di prestito, fino ad un massimo di euro cinquantamila a tasso agevolato interamente rimborsabile a decorrere dal semestre successivo dalla data di erogazione, con rate mensili, fino ad un massimo di quattro anni.

8-*septis*. Alla elargizione del prestito gli intermediari finanziari associano servizi aggiuntivi di consulenza, accompagnamento e tutoraggio.

8-*octies*. I servizi aggiuntivi di cui al comma 8-*septis* possono essere erogati direttamente dagli intermediari finanziari o avvalendosi di associazioni, enti *no profit* e società di consulenza anche nell'ambito di appositi programmi di intervento sostenuti dalle Regioni e con il concorso finanziario delle Fondazioni Bancarie.

8-*nonies*. Le Regioni di cui al comma 8-*quinqües* possono concorrere alle finalità di cui al comma 8-*bis* attraverso il concorso alla copertura della agevolazione del tasso di interesse e dei programmi per i servizi aggiuntivi di cui al comma 8-*septis*.

8-decies. Per l'istituzione del Fondo di cui al comma *8-bis*, si procede, in via provvisoria con uno stanziamento di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

8-undecies. Per gli esercizi 2009, 2010 e 2011, a copertura delle spese di cui al comma *8-decies*, le dotazioni delle unità previsionali di base di parte corrente iscritte negli stati di previsione dei Ministeri che possono essere rimodulate ai sensi dell'articolo 60, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono ridotte per un importo pari a 50 milioni di euro».

7-ter.113

PISTORIO, OLIVA

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

«*8-bis.* Al fine di contribuire alla creazione di impresa, contrastare i fenomeni di disoccupazione ed aumentare i tassi di partecipazione al mercato del lavoro, per i lavoratori di cui all'articolo 19, comma 2 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico un apposito Fondo di rotazione, denominato "Fondo di garanzia per il microcredito" *la cui gestione è demandata alla Cassa Depositi e Prestiti.*

8-ter. Il Fondo di cui al comma *8-bis* copre fino al 50 per cento del rischio di insolvenza a favore degli intermediari finanziari che erogano prestiti senza garanzia a soggetti che non hanno accesso ai tradizionali servizi bancari.

8-quater. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono stabilite modalità di funzionamento del Fondo di cui al comma *8-bis*, comprese quelle di copertura della rimanente quota del rischio di insolvenza, di partecipazione al Fondo da parte di altri soggetti e di adesione degli intermediari finanziari.

8-quinquies. Possono accedere al microcredito i lavoratori di cui al comma *8-bis*, residenti nelle Aree Svantaggiate che intendano avviare una attività di lavoro autonomo.

8-sexies. Il microcredito, di cui al comma *8-bis*, è erogato sotto forma di prestito, fino ad un massimo di euro cinquantamila a tasso agevolato interamente rimborsabile a decorrere dal semestre successivo dalla data di erogazione, con rate mensili, fino ad un massimo di quattro anni.

8-septis. Alla elargizione del prestito, di cui al comma *8-sexies*, gli intermediari finanziari associano servizi aggiuntivi di consulenza, accompagnamento e tutoraggio.

8-octies. I servizi aggiuntivi di cui al comma *8-septis* possono essere erogati direttamente dagli intermediari finanziari o avvalendosi di associazioni, enti *no profit* e società di consulenza anche nell'ambito di appositi programmi di intervento sostenuti dalle Regioni e con il concorso finanziario delle Fondazioni Bancarie.

8-nonies. Le Regioni possono concorrere alle finalità di cui al comma *8-bis* attraverso il concorso alla copertura della agevolazione del tasso di interesse e dei programmi per i servizi aggiuntivi di cui al comma *8-septies*.

8-decies. Per l'istituzione del Fondo di cui al comma *8-bis*, si procede, in via provvisoria con uno stanziamento di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

8-undecies. Per gli esercizi 2009, 2010 e 2011, a copertura delle spese di cui al comma *8-decies*, le dotazioni delle unità previsionali di base di parte corrente iscritte negli stati di previsione dei Ministeri che possono essere rimodulate ai sensi dell'articolo 60, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono ridotte per un importo pari a 50 milioni di euro».

7-ter.114

PISTORIO, OLIVA

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

«*8-bis.* Al fine di contribuire alla creazione di impresa, contrastare i fenomeni di disoccupazione ed aumentare i tassi di partecipazione al mercato del lavoro, per i lavoratori di cui all'articolo 19, comma 2 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico un apposito Fondo di rotazione, denominato "Fondo di garanzia per il microcredito" *la cui gestione è demandata alla Cassa Depositi e Prestiti.*

8-ter. Il Fondo di cui al comma *8-bis* copre fino al 50 per cento del rischio di insolvenza a favore degli intermediari finanziari che erogano prestiti senza garanzia a soggetti che non hanno accesso ai tradizionali servizi bancari.

8-quater. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono stabilite modalità di funzionamento del Fondo di cui al comma *8-bis*, comprese quelle di copertura della rimanente quota del rischio di insolvenza, di partecipazione al Fondo da parte di altri soggetti e di adesione degli intermediari finanziari.

8-quinquies. Possono accedere al microcredito i lavoratori di cui al comma *8-bis* residenti nei territori ricadenti nelle aree individuate dal Re-

golamento CE n 1083 dell'11 luglio 2006 Obiettivo "Convergenza" che intendano avviare una attività di lavoro autonomo.

8-sexties. Il microcredito, di cui al comma *8-bis*, è erogato sotto forma di prestito, fino ad un massimo di euro cinquantamila a tasso agevolato interamente rimborsabile a decorrere dal semestre successivo dalla data di erogazione, con rate mensili, fino ad un massimo di quattro anni.

8-septis. Alla elargizione del prestito, di cui al comma *8-sexies*, gli intermediari finanziari associano servizi aggiuntivi di consulenza, accompagnamento e tutoraggio.

8-octies. I servizi aggiuntivi di cui al comma *8-septis* possono essere erogati direttamente dagli intermediari finanziari o avvalendosi di associazioni, enti *no profit* e società di consulenza anche nell'ambito di appositi programmi di intervento sostenuti dalle Regioni e con il concorso finanziario delle Fondazioni Bancarie.

8-nonies. Le Regioni in cui insistono le Aree di cui al comma *8-quinquies* possono concorrere alle finalità di cui al comma *8-bis* attraverso il concorso alla copertura della agevolazione del tasso di interesse e dei programmi per i servizi aggiuntivi di cui al comma *8-septis*.

8-decies. Per l'istituzione del Fondo di cui al comma *8-bis*, si procede, in via provvisoria con uno stanziamento di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

8-undecies. All'onere derivante dall'istituzione del Fondo di cui al comma *8-bis* si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate, per un importo, al fine di compensare gli effetti in termini di indebitamento netto, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2009 al 2011».

7-ter.115

ROILO, BARBOLINI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, Paolo ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, FONTANA, LEDDI, MUSI, TOMASELLI, STRADIOTTO

Al comma 9, sopprimere la lettera a).

7-ter.116

BUGNANO, CARLINO, LANNUTTI

Al comma 9, sopprimere la lettera a).

7-ter.117

BUGNANO, CARLINO, LANNUTTI

Al comma 9, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) nei casi di sospensione dell'attività lavorativa, si integra l'indennità di disoccupazione, ordinaria o con requisiti ridotti, prevedendo, da parte dei contratti collettivi e dagli accordi interconfederali sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, un'indennità pari al 20% del salario mediamente percepito dal lavoratore nel semestre precedente il ricorso alla sospensione, da erogarsi da parte degli enti bilaterali a ciò preposti in forza delle intese costitutive e degli statuti. I citati contratti collettivi ed accordi interconfederali provvedono affinché le risorse a ciò destinate siano adeguate a garantire l'efficacia della disposizione in campo nazionale, nonché i criteri di gestione e rendicontazione. In caso di mancata costituzione degli enti, ovvero di mancata adesione agli stessi da parte dell'impresa, quest'ultima è tenuta a provvedere all'erogazione dell'integrazione di cui sopra.».

7-ter.118

LANNUTTI, BUGNANO, CARLINO

Al comma 9, lettera c), sostituire il capoverso con il seguente:

«1-ter. Nei casi di sospensione dell'attività lavorativa, si integra l'indennità di disoccupazione, ordinaria o con requisiti ridotti, prevedendo, da parte dei contratti collettivi e dagli accordi interconfederali sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, un'indennità pari al 20 per cento del salario mediamente percepito dal lavoratore nel semestre precedente il ricorso alla sospensione, da erogarsi da parte degli enti bilaterali a ciò preposti in forza delle intese costitutive e degli statuti. I citati contratti collettivi ed accordi interconfederali provvedono affinché le risorse a ciò destinate siano adeguate a garantire l'efficacia della disposizione in campo nazionale, nonché i criteri di gestione e rendicontazione. In caso di mancata costituzione degli enti, ovvero di mancata adesione agli stessi da parte dell'impresa, quest'ultima è tenuta a provvedere all'erogazione dell'integrazione di cui sopra.».

7-ter.119

ROILO, BARBOLINI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, FONTANA, LEDDI, MUSI, TOMASELLI, STRADIOTTO

Al comma 9, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) al comma 9, primo periodo, le parole: «qualora i piani di gestione delle eccedenze abbiano comportato una riduzione nella misura almeno del 10 per cento del numero dei destinatari dei trattamenti scaduti il 31 dicembre 2008» sono soppresse».

7-ter.120

ROILO, BARBOLINI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, FONTANA, LEDDI, MUSI, TOMASELLI, STRADIOTTO

Sopprimere il comma 12.

7-ter.121

BUGNANO, CARLINO, LANNUTTI

Al comma 12, sopprimere la lettera b).

7-ter.122

BUGNANO, CARLINO, LANNUTTI

Al comma 12, sopprimere la lettera e).

7-ter.123

ROILO, BARBOLINI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, FONTANA, LEDDI, MUSI, TOMASELLI, STRADIOTTO

Dopo il comma 14, inserire i seguenti:

«14-bis. All'articolo 1-ter, comma 1, del decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 205, le parole: «31 marzo 2009» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2009».

14-ter. All'onere del comma 14-bis, pari a 154,5 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede, quanto a 51,5 milioni di euro, mediante riduzione lineare di tutti gli stanziamenti di parte corrente iscritti nella tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203, quanto a 51,5 milioni di euro, mediante riduzione lineare degli stanziamenti per acquisto di beni e servizi iscritti negli stati di previsione dei singoli Ministeri ai fini del bilancio triennale 2009-2011. Alla restante parte dell'onere, pari a 51,5 milioni di euro, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti iscritti nei capitoli di bilancio per il 2009 recanti trasferimenti alle imprese, che affluiscono al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decretollegge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, che viene conseguentemente ridotto in misura corrispondente.

14-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

7-ter.124

ROILO, BARBOLINI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, FONTANA, LEDDI, MUSI, TOMASELLI, STRADIOTTO

Dopo il comma 14, inserire i seguenti:

«14-bis. All'articolo 23 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo periodo del comma 2, è aggiunto il seguente:

«Nei confronti dello stesso personale, cui si applicano le norme transitorie sul trattamento di pensione del personale consortile in pensione ed in servizio alla data del 30 marzo 1977 di cui all'articolo 13 del decretollegge 17 dicembre 1986, n. 873, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 febbraio 1987, n. 26 e le successive variazioni di cui al comma 6 dell'articolo 8 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30»;

b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. Sono confermati i criteri di applicazione adottati fino al 31 dicembre 1998 dal CAP e dall'Autorità portuale di Genova per il calcolo e la liquidazione, fatti salvi casi di errori meramente contabili».

14-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 14-bis valutati in 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009 si provvede mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203».

7-ter.125

PISTORIO, OLIVA

Al comma 16, capoverso 3-bis, sopprimere le parole: «senza il vincolo di cui al comma 3».

7-ter.126

ROILO, BARBOLINI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, Paolo ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, FONTANA, LEDDI, MUSI, TOMASELLI, STRADIOTTO

Dopo il comma 16, inserire il seguente:

«16-bis. Da 1° settembre 2009, al personale della scuola che nell'anno scolastico 2008/2009 ha prestato servizio con incarico a tempo determinato, per un periodo non inferiore a 180 giorni e non riassunto, spetta l'indennità di disoccupazione. Le percentuali di commisurazione alla retribuzione e la durata dei trattamenti di disoccupazione previsti dall'articolo 1, commi 25 e 26, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, sono fissate nella misura del 60 per cento per i primi 12 mesi e nella misura del 50 per cento per ulteriori 12 mesi. L'indennità di disoccupazione è sospesa per i periodi in cui gli interessati prestano servizio con contratto a tempo determinato. L'indennità di disoccupazione non spetta nelle ipotesi di perdita dello stato di disoccupazione disciplinate dalla normativa in materia di incontro tra domanda e offerta di lavoro».

7-ter.127

BORNACIN, GRILLO

Dopo il comma 21, aggiungere i seguenti:

«21-bis. All'articolo 23 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo capoverso del comma 2, è aggiunto il seguente:

«Nei confronti dello stesso personale, cui si applicano le norme transitorie sul trattamento di pensione del personale consorti le in pensione in servizio alla data del 30 marzo 1977 di cui all'articolo 13 del decreto legge 17 dicembre 1986, n. 873, convertito con modificazioni dalla legge 13 febbraio 1987, n. 26 e le successive variazioni di cui al comma 6 dell'articolo 8 del decreto legge 30 dicembre 1997 n. 457, convertito con modificazioni alla legge 27 febbraio 1998 n. 30»;

b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis Sono confermati i criteri di applicazione adottati fino al 31 dicembre 1998 dal CAP e dall'autorità portuale di Genova per il calcolo e la liquidazione delle pensioni fatti salvi casi di errore meramente contabili».

21-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009 si provvede mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203».

7-ter.128

ROILO, BARBOLINI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, FONTANA, LEDDI, MUSI, TOMASELLI, STRADIOTTO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«21-bis. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, i benefici di cui al presente articolo sono estesi alle aziende e ai consorzi operanti in materia di auto trasporto anche con meno di 15 dipendenti. All'onere derivante dall'applicazione della presente disposizione, nei limiti di 30 milioni di euro annui per l'anno 2009, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203».

7-ter.129

MICHELONI, BARBOLINI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, FONTANA, LEDDI, MUSI, TOMASELLI, STRADIOTTO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«21-bis. Le somme periodicamente riversate dalla Svizzera, ai sensi dell'articolo 2 della legge 5 giugno 1997, n. 147, nella speciale contabilità separata dell'INPS per l'erogazione dei trattamenti speciali di disoccupazione a favore dei lavoratori frontalieri italiani e ivi giacenti continueranno ad essere erogate ai lavoratori frontalieri italiani divenuti disoccupati in Svizzera dopo il 1° giugno 2009, secondo i criteri e le procedure di cui alla legge n. 147 del 1997, anche oltre il periodo di validità dell'accordo fra Italia e Svizzera sulla retrocessione finanziaria in materia di in-

dennità di disoccupazione per i lavoratori frontalieri e fino ad esaurimento dei fondi giacenti presso la suddetta contabilità separata».

7-ter.130

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI, FOSSON

Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:

«21-bis. Al comma 2 dell'articolo 9-bis del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, aggiungere, dopo il secondo periodo, il seguente: "Il datore di lavoro che non sia in possesso di uno o più dati anagrafici inerenti il lavoratore può integrare la comunicazione entro il terzo giorno successivo a quello dell'instaurazione del rapporto di lavoro"».

7-ter.131

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, FOSSON

Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:

«21-bis. All'articolo 61 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, al comma 2, sostituire le parole: "non superiore a trenta giorni" con le seguenti: "non superiore a 240 ore"».

7-ter.132

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, FOSSON

Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:

«21-bis. Al comma 1, capoverso: "Art. 410", *al penultimo comma, nell'ultimo periodo, sopprimere le parole: "rappresentare o"*».

7-ter.133

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI, CUFFARO, CINTOLA, FOSSON

Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:

«21-bis. Al comma 4, dell'articolo 66 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sopprimere le seguenti parole: "rappresentare o"».

ORDINE DEL GIORNO

67-ter.100

PISTORIO, OLIVA

Il Senato,

premesso che:

il comma 16 dell'articolo 7-ter, introduce il comma 3-bis all'articolo 18 del decreto-legge 185 del 2008 il quale prevede che il CIPE, presieduto dal Presidente del Consiglio, assegni una quota delle risorse disponibili del Fondo aree sotto utilizzate al Fondo sociale per occupazione e formazione, per il finanziamento delle attività di apprendistato e delle azioni di sostegno al reddito, al Fondo infrastrutture, e stendendo nell'operatività anche alla messa in sicurezza delle scuole, agli interventi di risanamento ambientale, all'edilizia carceraria, alle infrastrutture museali ed archeologiche, all'innovazione tecnologica e alle infrastrutture strategiche per la mobilità, e al Fondo per la competitività, per il sostegno degli investimenti in ricerca, sviluppo ed innovazione da parte delle imprese e dei centri di ricerca;

il comma 3-bis prevede, in particolare, che le risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate derivanti dall'applicazione dell'articolo 6-quater del decreto-legge 112 del 2008, assegnate dal CIPE al Fondo sociale per occupazione e formazione, sono ripartite, in forza dell'Accordo del 12 febbraio 2009 tra lo Stato e le regioni e le Province autonome, avuto riguardo alle contingenti esigenze territoriali derivanti dalla crisi occupazionale, senza il vincolo previsto dal comma 3 del medesimo articolo circa la ripartizione territoriale dell'85% al Mezzogiorno e del 15% al Centro-Nord;

le risorse derivanti dall'applicazione dell'articolo 6-quater del decreto-legge 112 del 2008 ammontano probabilmente ad otto miliardi di euro;

la legge istitutiva del Fondo per le aree sottoutilizzate, al comma 10 dell'articolo 61 sancisce un criterio territoriale delle risorse, vincolando la destinazione delle stesse per l'85% alle regioni depresse del Mezzogiorno e per il 15% alle aree sottoutilizzate del Centro-Nord;

il Sud sottosviluppato, oltre ad essere stato sempre penalizzato e non sufficientemente sostenuto nel passato, deve, ora, affrontare una gravissima crisi economica senza attenzione che ci si sarebbe aspettata dal Governo che continua a non offrire adeguate risposte alle richieste di questa area del paese che, sin dall'inizio della legislatura, non ha sufficientemente considerato, relativamente alle risorse economiche a lei vincolate,

impegna il Governo a:

rendere noto al Parlamento, con una relazione dettagliata, l'esatta entità delle risorse svincolate dal criterio di ripartizione definito dalla legge istitutiva del FAS, nonché quale nuovo criterio di suddivisione territoriale verrà applicato, quali Regioni saranno destinatarie delle risorse e quali altre saranno gravate dall'obbligo della restituzione delle somme già a loro versate e l'ammontare relativo che verrà a incidere pesantemente su ciascuna di esse».

EMENDAMENTI

7-quater.100

BARBOLINI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, FONTANA, LEDDI, MUSI, TOMASELLI, STRADIOTTO

Al comma 1, lettera b) sopprimere le seguenti parole: «se non già».

Conseguentemente:

al comma 2:

sopprimere la lettera b);

lettera c), aggiungere, in fine, le parole: «Il valore medio corrispondente del triennio 2005-2007 deve essere rivalutato calcolando il coefficiente annuale medio del triennio 2005-2007. Tale coefficiente annuale si desume dalla tabella ISTAT «Coefficienti annuali per rivalutare somme di denaro da un determinato anno all'ultimo anno disponibile»;

Sostituire il comma 3 con i seguenti:

«3. Ai fini dell'applicazione del comma 1, gli enti locali di cui al comma 2 possono effettuare pagamenti nei limiti di 1,5 miliardi di euro da reperire mediante la procedura di cui al comma 3-bis. A tal fine gli enti locali di cui al comma 2 dichiarano al Ministero dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'entità dei pagamenti che possono effettuare nel corso dell'anno. Entro il 15 giugno il Ministero dell'economia e delle finanze comunica agli enti locali l'ammontare dei pagamenti che possono essere esclusi dal saldo.

3-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate per le misure di cui al comma 1 del presente articolo le risorse, per un ammontare massimo pari a 1,5 miliardi di euro, necessarie per finanziare le operazioni stesse. Le predette risorse, da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono individuate in relazione a ciascuna operazione mediante:

a) riduzione lineare delle dotazioni finanziarie, a legislazione vigente, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, con esclusione delle dotazioni di spesa di ciascuna missione connesse a stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse; alle spese per interessi; alle poste correttive e compensative delle entrate, comprese le regolazioni contabili con le regioni; ai trasferimenti a favore degli enti territoriali aventi natura obbliga-

toria; alle missioni relative alle relazioni finanziarie con le autonomie territoriali; del fondo ordinario delle università; delle risorse destinate alla ricerca e all'innovazione; delle risorse destinate alla missione sviluppo e riequilibrio territoriale e alla missione competitività e sviluppo delle imprese del Ministero dello sviluppo economico; delle risorse destinate al finanziamento del 5 per mille delle imposte sui redditi delle persone fisiche; nonché quelle dipendenti da parametri stabiliti dalla legge o derivanti da accordi internazionali;

b) riduzione di singole autorizzazioni legislative di spesa;

c) utilizzo mediante versamento in entrata di disponibilità esistenti sulle contabilità speciali nonché sui conti di tesoreria intestati ad amministrazioni pubbliche ed enti pubblici nazionali con esclusione di quelli intestati alle amministrazioni territoriali con corrispondente riduzione delle relative autorizzazioni di spesa e contestuale riassegnazione al predetto capitolo;

d) emissione di titoli del debito pubblico.

3-ter. Gli schemi dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma *3-bis*, corredati di relazione tecnica, sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni competenti per i profili di carattere finanziario. I pareri sono espressi entro quindici giorni dalla data di trasmissione. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento ai profili finanziari, ritrasmette alle Camere gli schemi di decreto, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti per i profili finanziari, da esprimere entro dieci giorni dalla data di trasmissione. Decorsi inutilmente i termini per l'espressione dei pareri, i decreti possono essere comunque adottati.

3-quater. I decreti di cui al comma 3 e i correlati decreti di variazione di bilancio sono trasmessi con immediatezza al Parlamento e comunicati alla Corte dei conti»,

sopprimere il comma 7;

al comma 8, primo periodo, sopprimere le parole da: «e che rendono disponibili» fino a: «ai sensi del comma 3,

al comma 9, sopprimere le lettere a) e b);

sostituire il comma 10 con il seguente:

«10. Al comma 8 dell'articolo *77-bis* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come sostituito dell'articolo 2, comma 41, lettera *c)* della legge 22 dicembre 2008, n. 203, le parole: "non sono conteggiate" *sono sostituite dalle seguenti: "possono essere conteggiate"».*

7-quater.101

BARBOLINI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, FONTANA, LEDDI, MUSI, TOMASELLI, STRADIOTTO

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «se non già».

Conseguentemente:

al comma 2:

sopprimere la lettera b);

lettera c), aggiungere, in fine, le parole: «Il valore medio corrispondente del triennio 2005-2007 deve essere rivalutato calcolando il coefficiente annuale medio del triennio 2005-2007. Tale coefficiente annuale si desume dalla tabella ISTAT «Coefficienti annuali per rivalutare somme di denaro da un determinato anno all'ultimo anno disponibile»;

sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Ai fini dell'applicazione del comma 1, parte della minore spesa per il servizio del debito che si realizzasse nel 2009 rispetto alle previsioni, come risultante nel provvedimento previsto dall'articolo 17, primo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, è iscritta per una quota non inferiore al 50 per cento in un apposito fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, finalizzato a consentire il peggioramento del saldo programmatico per l'anno 2009 rispetto alle spese finali registrate nell'anno 2007 agli enti locali di cui al comma 2 per i pagamenti di cui al comma 1»;

sopprimere il comma 7;

al comma 8, primo periodo, sopprimere le parole da: «e che rendono disponibili» fino a: «ai sensi del comma 3»;

al comma 9, sopprimere le lettere a) e b);

sostituire il comma 10 con il seguente:

«10. Al comma 8 dell'articolo 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come sostituito dell'articolo 2, comma 41, lettera c) della legge 22 dicembre 2008, n. 203, le parole: «non sono conteggiate» sono sostituite dalle seguenti: "possono essere conteggiate"».

7-quater.102

D'ALIA

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. In considerazione della gravità della crisi economico-finanziaria e della necessità di impiegare le risorse in maniera efficiente, le spese per investimenti sostenute con l'avanzo di amministrazione non sono conteggiate ai fini dei saldi utili per il rispetto del patto di stabilità interno degli enti locali. Alla copertura dell'onere derivante dal presente articolo, pari a 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203».

7-quater.103

BUGNANO, LANNUTTI, MASCITELLI, DE TONI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Per l'anno 2009 agli enti locali che hanno rispettato il patto di stabilità interno nell'anno 2007 è consentito di effettuare i pagamenti a residui concernenti spese per investimenti relativi alle funzioni dell'istruzione, della viabilità e dei trasporti e al servizio del verde pubblico anche oltre il saldo utile ai fini del rispetto del patto di stabilità interno come definito all'articolo 77-bis del decreto-legge n. 112 del 2008».

7-quater.104

BUGNANO, LANNUTTI, MASCITELLI, DE TONI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Per gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno i corrispondenti maggiori oneri derivanti dai rinnovi contrattuali sono esclusi per l'anno 2009 dalle spese rilevanti ai fini del rispetto delle disposizioni del patto di stabilità interno».

7-quater.105

BUGNANO, LANNUTTI, MASCITELLI, DE TONI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Sono esclusi dal patto di stabilità interno gli investimenti di ammodernamento del parco automezzi destinato ai servizi pubblici locali e gli investimenti per la sicurezza urbana».

7-quater.106

PISTORIO, OLIVA

Al comma 2, sopprimere le lettere a) e b).

7-quater.107

D'ALIA

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

7-quater.108

BUGNANO, LANNUTTI, MASCITELLI, DE TONI

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

7-quater.109

PISTORIO, OLIVA

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

7-quater.110

PISTORIO, OLIVA

Al comma 2, sopprimere le parole da: «i quali: ... » sino alla fine del comma.

7-quater.111

BUGNANO, LANNUTTI, MASCITELLI, DE TONI

Al comma 2 lettera c) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Il valore medio corrispondente del triennio 2005-2007 deve essere rivalutato calcolando il coefficiente annuale medio del triennio 2005-2007. Tale coefficiente annuale si desume dalla tabella ISTAT. Coefficienti annuali per rivalutare somme di denaro da un determinato anno all'ultimo anno disponibile».

7-quater.112

BARBOLINI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, FONTANA, LEDDI, MUSI, TOMASELLI, STRADIOTTO

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Sono comunque esclusi dal saldo del patto di stabilità interno i pagamenti effettuati, nei limiti delle disponibilità di cassa a fronte di impegni regolarmente assunti ai sensi dell'articolo 183 del testo unico degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, per spese relative ad interventi di bonifica e riqualificazione ambientale inseriti nei programmi regionali e finanziati esclusivamente con risorse derivanti da trasferimenti da parte di soggetti privati o dell'Unione europea».

7-quater.113

BUGNANO, LANNUTTI, MASCITELLI, DE TONI

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. Ai fini dell'applicazione del comma 1, parte della minore spesa di carattere permanente per interessi sul debito pubblico che si realizzasse nel 2009 rispetto alle previsioni, come risultante nel provvedimento previsto dall'articolo 17, primo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, è iscritta per una quota non inferiore al 30 per cento in un apposito fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, finalizzato all'ampliamento dell'ammontare dei pagamenti che possono essere esclusi dal saldo del patto di stabilità interno 2009».

7-quater.114

BUGNANO, LANNUTTI, MASCITELLI, DE TONI

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. I pagamenti effettuati dagli enti locali per la riduzione dello stock di debito per l'anno 2009 non sono computate ai fini del calcolo dell'obiettivo del miglioramento dei saldi».

7-quater.115

BUGNANO, LANNUTTI, MASCITELLI, DE TONI

Al comma 9, sopprimere la lettera a).

Conseguentemente dopo il comma 9 inserire il seguente:

«9-bis. Al comma 8 dell'articolo 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come sostituito dall'articolo 2, comma 41, lettera c) della legge 22 dicembre 2008, n. 203, le parole: "non sono conteggiate" sono sostituite dalle seguenti: "possono essere conteggiate"».

7-quater.116

D'ALIA

Al comma 9 sopprimere la lettera a).

7-quater.117

D'ALIA

Al comma 9 sopprimere la lettera b).

7-quater.118

BUGNANO, LANNUTTI, MASCITELLI, DE TONI

Al comma 9 sopprimere la lettera b).

7-quater.119

D'ALIA

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-bis. All'articolo 77-bis del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:

"8-bis. Nei saldi finanziari utili per il rispetto del patto di stabilità interno non sono considerate le spese in conto capitale relative alle opere da realizzare in attuazione dei programmi previsti dalla legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive deliberazioni CIPE".

2. Alla copertura dell'onere derivante dal presente articolo, pari a 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203».

7-quater.120

D'ALIA

Al comma 10 sostituire le parole: «sia dalla base di calcolo dell'anno 2007 assunta a riferimento che dai saldi utili per il rispetto del patto di stabilità interno per il 2009» con le seguenti: «dalla base di calcolo dell'anno 2007 assunta a riferimento».

7-quater.121

BARBOLINI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, FONTANA, LEDDI, MUSI, TOMASELLI, STRADIOTTO

Dopo il comma 12, inserire il seguente:

«12-bis. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, dopo la parola: "predisporre" sono aggiunte le seguenti: ", d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,"».

7-quater.122

PISTORIO, OLIVA

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

«16-bis. All'articolo 204, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, le parole: "15 per cento" sono sostituite dalle parole: "25 per cento". All'articolo 1, comma 45, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, alla lettera b), le parole: "non superiore al 15 per cento" sono sostituite dalle parole: "non superiore al 25 per cento"».

7-quater.123

PISTORIO, OLIVA

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

«16-bis. All'articolo 1, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, dopo il comma 56, aggiungere il seguente:

56-bis. I limiti di importo per l'accesso non devono comunque essere inferiori a:

- a) Euro 100.000 per i comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti;
 - b) Euro 500.000 per tutti gli altri beneficiari».
-

7-quater.124

D'ALIA

Dopo il comma 16, inserire il seguente:

«16-bis. Gli Enti locali per i quali negli anni 2005 e 2006, anche per frazione di anno, l'organo consiliare è stato conlissariato ai sensi degli articoli 141 e 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e che conseguentemente sono stati esentati dal rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno, rimangono soggetti alla stessa prescrizione anche per i bilanci dei due anni successivi a quello di ricostituzione degli organi eletti».

7-quater.125

PISTORIO, OLIVA

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

«16-bis. All'articolo 1, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, dopo il comma 56, aggiungere il seguente:

56-bis. I soggetti destinatari del Fondo debbono, trascorsi cinque anni dalla prima erogazione dell'anticipazione, rimborsare comunque quanto dovuto, anche qualora non sia stata perfezionata la provvista finanziaria, ovvero l'opera non sia realizzabile, o sia venuto meno l'interesse pubblico alla sua realizzazione».

Art. 7-quinquies

7-quinquies.100

RUSCONI, BARBOLINI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, FONTANA, LEDDI, MUSI, TOMASELLI, STRADIOTTO

Al comma 1, sostituire le parole: «ai settori dell'istituzione» con le seguenti: «alle spese per il funzionamento delle scuole di ogni ordine e grado, alle spese per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440».

7-quinquies.101

BUGNANO, LANNUTTI

Al comma 1, sopprimere le parole: «e agli interventi organizzativi connessi ad eventi celebrativi».

Conseguentemente, sostituire i commi 3 e 4, con il seguente:

«3. Agli oneri derivanti dal comma 1, si provvede:

a) mediante riduzione in maniera lineare degli stanziamenti relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C, allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203, in modo da assicurare una minore spesa annua pari a 200 milioni per il 2009;

b) l'articolo 13, comma 3-quater, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è abrogato;

c) quanto a 70.000.000 euro per l'anno 2009, mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decretolegge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

d) quanto a 70.000.000 euro per l'anno 2009, mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo per il reintegro delle dotazioni finanziarie dei programmi di spesa, di cui al comma 4, articolo 5, del decreto legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito con modificazioni, nella legge 24 luglio 2008, n. 126».

7-quinquies.102

D'ALIA

Al comma 1 sopprimere le parole: «e agli interventi organizzativi connessi ad eventi celebrativi».

7-quinquies.103

PISTORIO, OLIVA

Al comma 2 dopo le parole: «è disposto» aggiungere le seguenti: «d'intesa con la Conferenza Unificata,».

7-quinquies.104

PISTORIO, OLIVA

Al comma 3, sopprimere il secondo periodo e al comma 4 sopprimere il secondo periodo.

7-quinquies.105

RUSCONI, BARBOLINI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, FONTANA, LEDDI, MUSI, TOMASELLI, STRADIOTTO

Dopo il comma 4, inserire i seguenti:

«4-bis. Dall'anno 2009, 265 milioni di euro del fondo di cui al comma 1 sono destinati alla proroga delle attività di cui all'articolo 78, comma 31, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

4-ter. Al fine di favorire la migliore offerta formativa del servizio scolastico, il personale LSU attualmente impegnato da non meno di otto anni in attività di collaborazione coordinata e continuativa nelle istituzioni scolastiche statali ai sensi del decreto 20 aprile 2001, n. 66, e successive modificazioni, per lo svolgimento di compiti di carattere tecnico-amministrativo, è inquadrato a domanda e nell'ambito provinciale nei corrispondenti ruoli organici.

4-ter. Al fine di consentire la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili transitati allo Stato ai sensi dell'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, utilizzati con il profilo di collaboratore scolastico, attraverso convenzioni già stipulate in vigore dell'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 10 dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni, prorogate fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e relativamente alle qualifiche di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, in deroga a quanto previsto dall'articolo 45, comma 8, della legge 17 maggio 1999, n. 144, gli stessi vengono inquadrati, a domanda, in ambito provinciale, nelle disponibilità dei posti inerenti il 25 per cento della dotazione organica, accantonati per il personale esterno all'amministrazione ai sensi del decreto interministeriale concernente la dotazione organica del personale ATA, fatta salva, per il restante personale, la proroga dei rapporti convenzionali in atto nelle more della definitiva stabilizzazione occupazionale».

7-quinquies.106

PISTORIO, OLIVA

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-bis. Nell'anno 2012 la quota di incremento prevista dal comma 3 secondo periodo, dovrà essere utilizzata, per una quota non inferiore all'85 per cento, a favore dei risparmiatori vittime di frodi finanziarie e che hanno subito un danno ingiusto non altrimenti risarcito, residenti nei territori ricadenti nelle aree individuate dal Regolamento CE n. 1083 dell'11 luglio 2006 Obiettivo "Convergenza"».

7-quinquies.107

LANNUTTI, BUGNANO, MASCITELLI

Al comma 8, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Per le finalità di cui al presente comma si provvede con il recupero all'entrata del bilancio dello Stato delle somme dichiarate e non versate dai contribuenti che si erano avvalsi dei condoni e delle sanatorie di cui alla legge 27 dicembre 2002, n. 289, anche dopo l'iscrizione a ruolo e la notifica delle relative cartelle di pagamento, recupero da effettuarsi anche me-

dianete ogni azione coattiva necessaria al fine dell'integrale recupero delle somme dovute e non corrisposte, maggiorate dagli interessi maturati, anche mediante l'invio, da parte del concessionario per la riscossione Equitalia Spa, di un'intimazione a pagare quanto concordato e non versato alla prevista scadenza, a pena del venir meno dell'efficacia del condono e delle sanatorie di cui alla citata legge n. 289 del 2002. Eventuali eccedenze confluiscono ad integrare il Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legge 20 maggio 1993, n.148, convertito, con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236».

7-quinquies.108

PISTORIO, OLIVA

Al comma 8 dopo le parole: «per i medesimi anni» aggiungere le seguenti: «I fondi di cui al presente comma, per una quota non inferiore all'85 per cento devono essere utilizzati per il sostegno e il finanziamento di piccole e medie imprese, ai sensi del comma 2 dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1997 n 266, ubicate nei territori ricadenti nelle aree individuate dal Regolamento CE n 1083 dell'11 luglio 2006 Obiettivo "Convergenza"».

7-quinquies.109

BARBOLINI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, FONTANA, LEDDI, MUSI, TOMASELLI, STRADIOTTO

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-bis. Al fine di contrastare la situazione di crisi e intervenire a sostegno del sistema delle piccole e medie imprese per facilitarne l'accesso al credito, le fondazioni bancarie possono derogare alle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, limitatamente agli apporti di sostegno a Fondi di garanzia istituiti con legge statale o regionale finalizzati a facilitare l'accesso al credito delle piccole e medie imprese».

7-quinquies.110

FIORONI

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-bis. Al fine di contrastare la situazione di crisi e intervenire a sostegno del sistema delle piccole e medie imprese per facilitarne l'accesso al credito, le fondazioni bancarie possono derogare alle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, limitatamente agli apporti di sostegno a Fondi di garanzia istituiti con legge statale o regionale finalizzati a facilitare l'accesso al credito delle piccole e medie imprese».

ORDINE DEL GIORNO

G7-septies.100

LE COMMISSIONI RIUNITE

Il Senato,

premessi che:

all'articolo 7-*septies*, il comma 2 prevede che, al fine di favorire le misure di accesso al credito, i produttori che abbiano acquistato quote latte successivamente al periodo di applicazione del decreto-legge n. 49 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 119 del 2003, possano avvalersi, sino all'emanazione del decreto che disciplinerà il funzionamento del Fondo Finanza di impresa, del Fondo di garanzia di cui all'articolo 15 della legge n. 266 del 1997, come rifinanziato dall'articolo II del decreto-legge n. 185 del 2008 per un importo comunque non inferiore a 45 milioni di euro per il 2009;

allo stato attuale, il fondo di garanzia, di cui all'articolo 15 della legge n. 266 del 1997, che dovrebbe assicurare la copertura dei 45 milioni di euro per il 2009, non risulta avere la capienza necessaria;

infatti il rifinanziamento effettuato con il citato decreto-legge 185/2008, pari a 450 milioni di euro, era stato effettuato a valere sulle risorse rivenienti dalle revoche totali o parziali delle agevolazioni previste dalla legge n. 488 del 1992, risorse utilizzate per gli incentivi previsti nel decreto-legge 5/2009, AC 2187, i cui oneri decorrono dal periodo di imposta 2009;

il medesimo decreto-legge 5/2009, nel testo approvato dal Consiglio dei Ministri prevedeva poi un rifinanziamento del Fondo di garanzia solo per gli anni 2010 e 2012, per un ammontare di risorse pari rispettivamente a 80,5 milioni di euro e 95,9 milioni di euro;

ne consegue che, a legislazione vigente, il Fondo di garanzia per l'anno 2009 non rechi le necessarie risorse per far fronte all'onere di 45 milioni di euro derivante dal comma 2 dell'articolo 8-*septies*; per tali motivi un emendamento del relatore 7.0214 al decreto-legge n. 5 del 2009, approvato nelle Commissioni di merito, aveva previsto che, sino all'emanazione del decreto previsto dall'articolo 1, comma 848, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che renderà operativo il Fondo fmanza di impresa, con decreto del ministro per lo sviluppo economico, di concerto con il ministro dell'economia e delle fmanze, la dotazione del Fondo di garanzia, di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, può essere incrementata anche mediante l'assegnazione di risorse rientranti nella dotazione del Fondo finanza d'impresa;

di conseguenza il nuovo comma 2 dell'articolo 8-septies dispone che solo dopo «l'attivazione» del fondo di garanzia, ossia solo dopo che le risorse per il 2009 saranno rese disponibili, il ministro dell'economia e delle finanze potrà emanare il decreto che dispone l'assegnazione dei 45 milioni al comparto agricolo finalizzate a favorire le misure di accesso al credito, per i produttori che hanno acquistato quote latte;

il decreto risulta molto generico e non individua una cifra precisa e si limita a disporre che ci saranno «assegnazione di risorse» sul fondo di garanzia senza specificarne né il momento in cui questo avverrà né il quantum;

allo stesso modo, il decreto non individua un termine ultimo per l'emanazione del decreto ministeriale che dovrà incrementare per il 2009 le risorse del fondo di garanzia;

il fondo di garanzia ha natura di fondo fuori bilancio di tesoreria e pertanto non è possibile avere piena contezza degli impegni che già sono imputati al suddetto fondo e quindi valutare se gli ulteriori oneri derivanti dall'estensione dei soggetti che possono accedere al Fondo stesso abbiano la necessaria capienza,

impegna il Governo:

a predisporre entro il prossimo mese di luglio una specifica relazione al Parlamento che dia conto analiticamente delle risorse previste, a legislazione vigente, sul Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese e dei loro utilizzi.

EMENDAMENTI

Art. 7-septies.

7-septies.0.100

BARBOLINI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, FONTANA, LEDDI, MUSI, TOMASELLI, STRADIOTTO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-octies. – 1. A favore dei beneficiari delle agevolazioni previste ai sensi dall'articolo 4quinquies, del decreto 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, i cui termini sono stati prorogati dall'articolo 3-quinquies del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, è autorizzata la spesa di 150 milioni di euro per l'anno 2009.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, reso attuativo ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 maggio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 149 del 28 giugno 2000, e nell'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 7 febbraio 2001 si provvede mediante il prelievo delle risorse garantite dall'articolo 10 e dal comma 5 dell'articolo 11 della legge 16 febbraio 1995 n. 35 iscritte a bilancio al Capitolo 7299».

7-septies.0.101

BARBOLINI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, FONTANA, LEDDI, MUSI, TOMASELLI, STRADIOTTO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-octies. – (Agevolazioni per le imprese operanti nelle aree montane). – 1. Al fine di contrastare gli effetti della crisi economica internazionale e le possibili conseguenze occupazionali, in considerazione dell'esigenza di mantenere attivo un tessuto socio-economico nei territori montani del Paese, alle imprese operanti nelle aree montane, così come

definite ai sensi della legge 31 gennaio 1994, n. 97, è riconosciuto il versamento in sessanta rate mensili di pari importo senza interessi, dei contributi previdenziali relativi all'anno 2009.

2. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono disciplinate le modalità di accesso all'agevolazione di cui al comma 1.

3. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo valutato in 30 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede mediante riduzione lineare delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203».

Art. 7-octies.

7-octies.100

Marco FILIPPI, BARBOLINI, BUBBICO

Sopprimere i commi 1 e 2.

Conseguentemente:

a) al comma 3:

1) alla lettera a), sopprimere le parole: «ridotto del 50 per cento, e comunque nei limiti di cui alla successiva lettera b)» e sopprimere l'ultimo periodo;

2) sopprimere la lettera b).

b) sostituire il comma 8 con i seguenti:

«8. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le risorse necessarie per la copertura delle disposizioni di cui al comma 3. Le predette risorse, da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono individuate mediante:

a) riduzione lineare delle dotazioni finanziarie, a legislazione vigente, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, con esclusione delle dotazioni di spesa di ciascuna missione connesse a stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse; alle spese per interessi; alle poste correttive e compensative delle entrate, comprese le regolazioni contabili con le regioni; ai trasferimenti a favore degli enti territoriali aventi natura obbligatoria; del fondo ordinario delle università; delle risorse destinate alla ricerca; delle risorse destinate al finanziamento del 5 per mille delle imposte sui redditi delle persone fisiche; nonchè quelle dipendenti da parametri stabiliti dalla legge o derivanti da accordi internazionali;

- b) riduzione di singole autorizzazioni legislative di spesa;
- c) utilizzo mediante versamento in entrata di disponibilità esistenti sulle contabilità speciali nonché sui conti di tesoreria intestati ad amministrazioni pubbliche ed enti pubblici nazionali con esclusione di quelli intestati alle Amministrazioni territoriali con corrispondente riduzione delle relative autorizzazioni di spesa e contestuale riassegnazione al predetto capitolo;
- d) emissione di titoli del debito pubblico.

8-bis. Gli schemi dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 7, corredati di relazione tecnica, sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni competenti per i profili di carattere finanziario. I pareri sono espressi entro quindici giorni dalla data di trasmissione. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento ai profili finanziari, ritrasmette alle Camere gli schemi di decreto, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti per i profili finanziari, da esprimere entro dieci giorni dalla data di trasmissione. Decorsi inutilmente i termini per l'espressione dei pareri, i decreti possono essere comunque adottati.

8-ter. I decreti di cui al comma 8 e i correlati decreti di variazione di bilancio sono trasmessi con immediatezza al Parlamento e comunicati alla Corte dei conti».

- c) Sopprimere il comma 10.

7-octies.0.101

BUBBICO, BARBOLINI, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARRATI, AGOSTINI, BAIO, CRLSAFULLI, FONTANA, LEDDI, MUSI, TOMASELLI, STRADIOTTO

Dopo l'articolo 7-octies, il seguente:

«Art. 7-nonies.

(Fondo strategico per gli investimenti)

1. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad istituire il Fondo strategico per gli investimenti, di seguito denominato FSI.

2. Le modalità di costituzione del FSI, la sua forma societaria e i criteri del suo funzionamento sono stabiliti con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è altresì autorizzato a verificare la fattibilità affinché altri soggetti esistenti a prevalente o totale

partecipazione pubblica possano partecipare alla costituzione del FSI e in particolare la Cassa depositi e prestiti Spa.

4. Al FSI è assegnata la missione di intervenire con proprie risorse a sostegno di progetti industriali strategici per l'economia della nazione. Gli interventi del FSI prendono la forma di partecipazione azionaria di minoranza ovvero di altri strumenti finanziari di medio termine finalizzati al progetto selezionato. Almeno il 50 per cento delle risorse del FSI vanno distribuite ai progetti industriali promossi da piccole e medie imprese o loro consorzi e aggregazioni.

5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le risorse necessarie per finanziare la garanzia di cui al presente comma. Le predette risorse, da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono individuale mediante:

a) riduzione lineare delle dotazioni finanziarie, a legislazione vigente, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, con esclusione delle dotazioni di spesa di ciascuna missione connesse a stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse; alle spese per interessi; alle poste correttive e compensative delle entrate, comprese le regolazioni contabili con le regioni; ai trasferimenti a favore degli enti territoriali aventi natura obbligatoria; del fondo ordinario delle università; delle risorse destinate alla ricerca; delle risorse destinate al finanziamento del 5 per mille delle imposte sui redditi delle persone fisiche; nonché quelle dipendenti da parametri stabiliti dalla legge o derivanti da accordi internazionali;

b) riduzione di singole autorizzazioni legislative di spesa;

c) utilizzo mediante versamento in entrata di disponibilità esistenti sulle contabilità speciali nonché sui conti di tesoreria intestati ad amministrazioni pubbliche ed enti pubblici nazionali con esclusione di quelli intestati alle amministrazioni territoriali con corrispondente riduzione delle relative autorizzazioni di spesa e contestuale riassegnazione al predetto capitolo;

d) emissione di titoli del debito pubblico.

6. Gli schemi dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 5, corredati di relazione tecnica, sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni competenti per i profili di carattere finanziario. I pareri sono espressi entro quindici giorni dalla data di trasmissione. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento ai profili finanziari, ritrasmette alle Camere gli schemi di decreto, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti per i profili finanziari, da esprimere entro dieci giorni dalla data di trasmissione. Decorsi inutilmente i termini per l'espressione dei pareri, i decreti possono essere comunque adottati. I decreti di cui al comma 5 e i corre lati decreti di variazione di bilancio sono trasmessi con immediatezza al Parlamento e comunicati alla Corte dei conti».

7-octies.0.102

D'ALIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-nonies.

(Limiti alle retribuzioni dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni)

1. La retribuzione di tutti i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi compresi tutti gli enti pubblici economici, le amministrazioni dello Stato, la Banca d'Italia e le autorità indipendenti, non può superare quella del Presidente della Repubblica. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche ai titolari di qualsiasi incarico caratterizzato da durata e continuità della prestazione comunque conferito dalle medesime amministrazioni pubbliche e dalle società da queste totalmente o prevalentemente partecipate. Nessun atto comportante spesa ai sensi dei precedenti periodi può ricevere attuazione, se non sia stato previamente reso noto, con l'indicazione nominativa dei destinatari e dell'ammontare del compenso, attraverso la pubblicazione sul sito web dell'amministrazione o del soggetto interessato, nonchè comunicato al Governo e al Parlamento.

2. In caso di violazione della disposizione di cui al comma precedente, l'amministratore che abbia disposto il pagamento e il destinatario del medesimo sono tenuti al rimborso, a titolo di danno erariale, di una somma pari a dieci volte l'ammontare eccedente la cifra consentita.

3. Le amministrazioni pubbliche, ivi compresi tutti gli enti pubblici economici sono tenute alla preventiva comunicazione dei relativi atti alla Corte dei conti».

7-octies.0.103

D'ALIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-nonies.

(Riduzione dell'indennità dei Parlamentari)

1. L'indennità spettante ai membri del Parlamento a norma dell'articolo 69 della Costituzione, stabilita dalla legge 31 ottobre 1965, n. 1261, è ridotta del 10 per cento a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge».

7-octies.0.104

PINZGER

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 7-nonies.

1. Nella Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 127) è aggiunto il seguente:

"128) prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione di fabbricati, per i quali più della metà della superficie totale dei piani sopra terra è destinata a costruzioni rurali di cui al numero 21-bis) della Tabella A II, ovvero ad unità immobiliari non di lusso secondo i criteri di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 218 del 27 agosto 1969 e classificati o classificabili tra le categorie da A/2 ad A/7 ovvero ad unità immobiliari destinate ad attività agrituristiche"».

7.octies.0.105

D'ALIA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 7-nonies.

(Modifiche al decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194, recante «Disciplina delle modalità di rifinanziamento dei controlli sanitari ufficiali in attuazione del regolamento CE 882/2004»)

1. Al decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194, recante "Disciplina delle modalità di rifinanziamento dei controlli sanitari ufficiali in attuazione del regolamento CE 882/2004" *sono apportate le seguenti modifiche:*

- a) all'articolo 10, i commi 4 e 6 sono soppressi;
- b) alla Sezione 6 dell'allegato A, nel dispositivo della tabella è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

"Le imprese rientranti nella fascia produttiva annua A della tabella di seguito riportata, con una capacità produttiva fino al 25% dei valori limite indicati per tutte le tipologie di stabilimenti previsti, sono esonerate dal pagamento della tariffa forfetaria annua prevista."».

7.octies.0.106

D'ALIA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 7-nonies.

(Disposizioni in materia partecipazione dei consorzi cooperativi, dei consorzi artigiani e dei consorzi stabili alle gare d'appalto: modifica degli articoli 36, comma 5 e 37, comma 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni)

1. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) all'articolo 36, comma 5, è soppresso l'ultimo periodo;
- b) all'articolo 37, comma 7, è soppresso l'ultimo periodo.

7.octies.0.107

PINZGER

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 7-nonies.

(Lavoro occasionale di tipo accessorio)

1. All'articolo 70, comma 1, lettera f) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, dopo le parole: «e da giovani di cui alla lettera e) sono aggiunte le seguenti: «e da persone iscritte regolarmente nella assicurazione obbligatoria».

7.octies.0.108

PINZGER

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 7-nonies.

1. All'articolo 1-ter del decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171, convertito con modificazioni dalla legge 30 dicembre 2008, n. 205, le parole: "31 marzo 2009» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2009".

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma precedente, pari a 100 milioni di euro, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203».

7.octies.0.109

BARBOLINI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, FONTANA, LEDDI, MUSI, TOMASELLI, STRADIOTTO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-nonies.

(Sospensione del limite di deducibilità degli interessi passivi)

1. Limitatamente ai periodi di imposta 2009 e 2010 il limite di deducibilità degli interessi passivi di cui all'articolo 96, comma 1, secondo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, è innalzato al 50 per cento».

7.octies.0.110

BARBOLINI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, AGOSTINI, BAIA, CRISAFULLI, FONTANA, LEDDI, MUSI, TOMASELLI, STRADIOTTO

Dopo l'articolo 7-octies, inserire il seguente:

«Art. 7-nonies.

(Modifiche al regime fiscale dei contribuenti minimi e riduzione ritenuta d'acconto)

1. All'articolo 1, comma 96, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera *a)*, numero 1), le parole: "30.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "70.000 euro";

b) alla lettera *b)*, le parole: "15.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "45.000 euro".

2. All'articolo 25, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo il primo periodo è inserito il se-

guente: "La predetta ritenuta è ridotta al 10 per cento nel caso di prestazioni di lavoro autonomo da parte di contribuenti minimi di cui all'articolo 1, comma 96 e seguenti della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per i soli periodi di imposta in cui non abbia efficacia l'opzione di cui al comma 110 della medesima legge".»

7.octies.0.111

BARBOLINI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, AGOSTINI, BAIA, CRISAFULLI, FONTANA, LEDDI, MUSI, TOMASELLI, STRADIOTTO

Dopo l'articolo 7-octies, inserire il seguente:

«Art. 7-nonies.

(Svalutazione dei crediti e accantonamento dei rischi su crediti)

1. All'articolo 106, comma 3, del Testo Unico delle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "0,30 per cento", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "0,40 per cento";

b) le parole: "nei diciotto esercizi successivi" sono sostituite dalle seguenti: "nei nove esercizi successivi".

2. Le residue quote dell'ammontare complessivo delle svalutazioni eccedenti la misura deducibile in ciascun esercizio ai sensi del comma 3 dell'articolo 106 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, formate negli esercizi precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e non ancora dedotte, sono deducibili per quote costanti fino al raggiungimento del nono esercizio successivo a quello in cui esse si sono formate.

3. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto; nella determinazione degli acconti dovuti per il medesimo periodo di imposta si assume quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni dei commi 1 e 2».

7.octies.0.112

BARBOLINI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, AGOSTINI, BAIA, CRISAFULLI, FONTANA, LEDDI, MUSI, TOMASELLI, STRADIOTTO

Dopo l'articolo 7-octies, inserire il seguente:

«Art. 7-nonies.

(Pagamenti della PA)

1. I fornitori di beni e servizi alle pubbliche amministrazioni hanno diritto ad ottenere a domanda l'attestato della sussistenza del relativo credito. Le pubbliche amministrazioni, verificata la regolarità delle prestazioni e dei servizi ed effettuati, se del caso, i controlli e i collaudi previsti, sono tenute ad attestare la sussistenza dei crediti medesimi con apposita dichiarazione in calce a copia delle fatture non contestate.

2. È sempre consentita la cessione dei crediti riconosciuti, ai sensi del comma 1, a istituti di credito e ad altri intermediari finanziari autorizzati, ai prezzi di mercato.

3. Le imprese di cui al comma 1 possono cedere il relativo credito ai prezzi di mercato alla CDP SpA, che può provvedere nell'ambito della gestione separata di cui all'articolo 5, comma 7, lettera a) del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. Un'apposita convenzione, da stipulare tra ABI, CDP SpA e organizzazioni del sistema imprenditoriale, disciplina i presupposti e le condizioni dell'intervento della CDP SpA.

4. Per la regolazione finanziaria degli interventi di cui al comma 3 è stipulata una apposita convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la CDP SpA. In ogni caso, la convenzione può autorizzare impegni non superiori a 30 miliardi di euro e può fissare limiti massimi mensili o trimestrali per l'utilizzo dei fondi della gestione separata di cui all'articolo 5 comma 7 lettera a) del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano per il solo anno 2009, salvo diverse disposizione delle leggi finanziarie per gli anni successivi».

7.octies.0.113

MARCO FILIPPI, BUBBICO, BARBOLINI, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, FONTANA, LEDDI, MUSI, TOMASELLI, STRADIOTTO

Dopo l'articolo 7-octies, inserire il seguente:

«Art. 7-nonies.

*(Misure per favorire le modalità di trasporto
a più basso impatto ambientale)*

1. Al fine di contrastare gli effetti della crisi economica internazionale e le possibili conseguenze occupazionali, in considerazione dell'esigenza di favorire una riduzione dei costi di produzione nonché di favorire le modalità di trasporto a più basso impatto ambientale, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un fondo, con una dotazione iniziale di 50 milioni di euro, volto a riconoscere un contributo straordinario, nella misura minima di 2 euro per chilometro, a favore delle spedizioni aggiuntive realizzate dalle imprese ferroviarie, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e per un periodo massimo di 18 mesi.

1-ter. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità di riconoscimento del contributo di cui al comma 1-bis, nonché le procedure di calcolo per l'individuazione della quota aggiuntiva di trasporto ammessa al medesimo contributo.

1-quater. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1-bis valutato in 50 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede mediante riduzione lineare delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203».

Conseguentemente, alla rubrica aggiungere le parole: «, nonché misure per favorire il trasporto ferroviario delle merci».

7.octies.0.114

FIORONI

Dopo l'articolo 7-octies, inserire il seguente:

«Art. 7-nonies.

1. L'importo di euro 5,29 [lire 10.240] indicato all'articolo 51, comma 2, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344 è aumentato a euro 10,00, a decorrere dal 1 maggio 2009.

2. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, si provvede mediante riduzione lineare delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203».

7.octies.0.115

RANUCCI

Dopo l'articolo 7-octies, inserire il seguente:

«Art. 7-nonies.

1. La lettera *i*) del comma 1 dell'articolo 19-*bis*.1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 con la seguente:

"*i*) non è ammessa in detrazione l'imposta relativa all'acquisto e alla costruzione di fabbricati, o porzione di fabbricato, a destinazione abitativa né quella relativa alla locazione o alla manutenzione, recupero o gestione degli stessi, salvo che per le imprese che hanno per oggetto esclusivo o principale dell'attività esercitata la costruzione dei predetti fabbricati o delle predette porzioni. La disposizione non si applica per i predetti fabbricati o predette porzioni che siano destinati esclusivamente e durevolmente all'attività d'impresa di tipo residence turistico-alberghiero o all'alloggio del personale dipendente non residente nel comune di sede dell'attività o nei comuni limitrofi. La disposizione non si applica per i soggetti che esercitano attività che danno luogo ad operazioni esenti di cui al numero 8) dell'articolo 10 che comportano la riduzione della percentuale di detrazione a norma dell'articolo 19, comma 5, e dell'articolo 19- *bis*."».

7.octies.0.116

RANUCCI

Dopo l'articolo 7-octies, inserire il seguente:

«Art. 7-nonies.

1. All'articolo 17 del decreto legislativo n. 507 del 1993, sostituire il comma 1-*bis* con il seguente:

"1-*bis*. L'imposta non è dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni e servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva

fino a 10 metri quadrati. Con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per lo sviluppo economico, da emanare, d'intesa con la Conferenza Stato-città e autonomie locali, entro il 31 gennaio 2009, possono essere individuate le attività per la quali l'imposta è dovuta per la sola superficie eccedente i 10 metri quadrati. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono prevedere l'esenzione del pagamento dell'imposta per le insegne di esercizio anche di superficie complessiva superiore al limite di cui al primo periodo del presente comma."».

7.octies.0.117

RANUCCI

Dopo l'articolo 7-octies, inserire il seguente:

«Art. 7-nonies.

1. L'articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto il 18 giugno 1931 n. 773, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"Art. 109. 1. I gestori di strutture ricettive, anche extralberghiere e non convenzionali, sono tenuti a vigilare affinché i clienti che chiedono alloggio, al momento dell'arrivo, compilino e firmino una scheda di dichiarazione delle generalità e provino la loro identità esibendo un documento di identità valido.

2. Nella scheda di dichiarazione, che può essere compilata a cura del gestore e firmata dal cliente, sono riportati il nome e il cognome, la data e il luogo di nascita, la nazionalità, gli estremi del documento esibito. Per i nuclei familiari e per i gruppi la sottoscrizione può essere effettuata da uno dei coniugi anche degli altri familiari, e dal capo gruppo anche per i componenti del gruppo.

3. Le schede di dichiarazione delle generalità vengono periodicamente ritirate dagli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza.

4. In caso di mancato ritiro, il gestore ha l'obbligo di conservare le schede per un anno dalla loro compilazione, esibendole o consegnandole a richiesta degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza. 5. I gestori delle strutture di cui al comma 1 che violano le disposizioni del presente articolo sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 300 a euro 1800."».

7.octies.0.118

RANUCCI

Dopo l'articolo 7-octies, inserire il seguente:

«Art. 7-nonies.

1. A decorrere dall'anno 2009, i crediti vantati dalle imprese nei confronti del Comune, della provincia e della Regione ove è ubicata la propria sede legale, possono essere compensati, anche parzialmente, con i crediti erariali vantati da ciascuno dei suddetti enti pubblici nei confronti dell'impresa medesima. La compensazione può essere perfezionata con accordo transattivo tra i singoli enti pubblici e l'impresa interessata, previo accertamento della regolarità dei versamenti tributari e contributivi dovuti dall'impresa nei confronti dello Stato e degli altri enti pubblici».

7.octies.0.119

LUMIA

Dopo l'articolo 7-octies, inserire il seguente:

«Art. 7-nonies.

1. Per lo svolgimento dei servizi essenziali per il funzionamento delle scuole attraverso la prosecuzione delle attività di cui all'articolo 78, comma 31, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è autorizzata per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 la spesa di 400, 420, 450 milioni di euro».

Conseguentemente, alla legge 22 dicembre 2008, n. 203, Tabella C, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2009-2011, fino a concorrenza degli oneri.

7.octies.0.120

LUMIA

Dopo l'articolo 7-octies, inserire il seguente:

«Art. 7-nonies.

1. Per la proroga delle attività di cui all'articolo 78, comma 31, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, già prorogate dall'articolo 1, comma 245,

della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è autorizzata per ciascuno degli anni 2009,2010 e 2011, la spesa di 370 milioni di euro».

Conseguentemente, alla legge 22 dicembre 2008, n. 203, Tabella C, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2009-2011, fino a concorrenza degli oneri.

7.octies.0.121

LUMIA

Dopo l'articolo 7-octies, inserire il seguente:

«Art. 7-nonies.

1. La dotazione del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è incrementato di 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011».

Conseguentemente, alla legge 22 dicembre 2008, n. 203, Tabella C, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2009-2011, fino a concorrenza degli oneri.

7.octies.0.122

LUMIA

Dopo l'articolo 7-octies, inserire il seguente:

«Art. 7-nonies.

1. Al decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, sostituire l'articolo 6-quater con il seguente:

«Art. 6-quater. - 1. le risorse del Fondo aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, assegnate alle amministrazioni centrali dal Cipe per il periodo 2000-2006 con delibere adottate fino al 31 dicembre 2006, nel limite dell'ammontare delle risorse che entro la data del 31 maggio 2008 non siano state impegnate o programmate nell'ambito di accordi di programma quadro sottoscritti entro la medesima data, sono riassegnate, alle regioni Obiettivo 1, come individuate dal Regolamento CE 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio del 2006, su proposta dei Ministri competenti previa intesa con le regioni interessate, con la previsione della ripartizione delle risorse di cui al presente comma; del-

l'indicazione dei programmi prioritari nonché dei tempi di avvio degli stessi».

Conseguentemente, al decreto legge n. 112 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 133 del 2008, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 81, comma 16, sostituire la parola: «5,5» con la seguente: «6,5»;

b) all'articolo 82:

al comma 1, capoverso «5-bis», primo periodo, sostituire le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;

al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;

al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;

al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;

c) all'articolo 82, comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,20 per cento».

7.octies.0.123

LUMIA

Dopo l'articolo 7-octies, inserire il seguente:

«Art. 7-nonies.

1. Al decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, all'articolo 63, dopo il comma 13-ter, è aggiunto il seguente:

"13-quater. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, all'elenco 1, rubrica: Legge 24 dicembre 2007, n. 244, la voce: articolo 2, comma 135 è soppressa"».

Conseguentemente, alla legge 22 dicembre 2008, n. 203, Tabella C, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2009-2011, fino a concorrenza degli oneri.

7.octies.0.124

LUMIA

Dopo l'articolo 7-octies, inserire il seguente:

«Art. 7-nonies.

1. Al decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, all'articolo 61, al comma 22 aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Per le assunzioni nel Corpo dei Vigili del Fuoco si attinge alle graduatorie attualmente esistenti, rispettando la loro scadenza e l'anzianità dei bandi di uscita, fino all'intero esaurimento"».

Conseguentemente, alla legge 22 dicembre 2008, n. 203, Tabella C, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2009-2011, fino a concorrenza degli oneri.

7.octies.0.125

LUMIA

Dopo l'articolo 7-octies, inserire il seguente:

«Art. 7-nonies.

1. Al decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

(Riduzione delle accise sul gasolio e sulla benzina per autotrazione immessa in consumo nel territorio della Regione Siciliana)

1. Le accise sui prodotti petroliferi di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modifiche ed integrazioni, limitatamente alla benzina, alla benzina senza piombo e al gasolio per autotrazione, al momento dell'immissione al consumo nel territorio della Regione Sicilia, sono ridotte nella misura del 30 per cento da applicare sugli importi vigenti».

Conseguentemente, al decreto legge n. 112 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 133 del 2008, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 81, comma 16, sostituire la parola: «5,5» con la seguente: «6,5»;

b) all'articolo 82:

al comma 1, capoverso «;5-bis», primo periodo, sostituire le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;

al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;

al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;

al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;

c) all'articolo 82, comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,20 per cento».

7-octies.0.126

LUMIA

Dopo l'articolo 7-octies, inserire il seguente:

«Art. 7-nonies.

1. Al decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, sopprimere l'articolo 6-bis».

Conseguentemente, alla legge 22 dicembre 2008, n. 203, Tabella C, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2009-2011, per l'importo complessivo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

7-octies.0.127

LUMIA

Dopo l'articolo 7-octies, inserire il seguente:

«Art. 7-nonies.

1. Al decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

"Art. 3-bis.

(Nuove imprese nel Sud)

1. All'articolo 73 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, relativo ai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, dopo le parole: "reddito delle società" sono aggiunte le seguenti: "salvo quanto disposto dai commi 1-bis e 1-ter";

b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

"1-bis. Non sono soggette all'imposta sul reddito delle società le nuove imprese di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 1 aventi sede nei territori dell'Obiettivo 1, come individuati dal Regolamento CE 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio del 2006, i cui impianti produttivi sono insediati nei territori delle medesime regioni. L'esenzione ha la durata di cinque periodi d'imposta, prorogabili di altri cinque in presenza di nuovi investimenti e di nuova occupazione.

1-ter. L'applicazione delle disposizioni del comma 1-bis è subordinata all'autorizzazione della Commissione delle Comunità europee ai sensi della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato di cui agli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea".

2. Le disposizioni dell'articolo 73, comma 1-bis, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto dal comma 1 del presente articolo, si applicano dal periodo d'imposta in corso alla data dello gennaio 2009.

3. Al fine di evitare azioni elusive, con decreto del Ministero dell'economia, si determinano apposite modalità e termini di applicazione della disciplina prevista dai commi precedenti».

Conseguentemente, alla legge 22 dicembre 2008, n. 203, Tabella C, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2009-2011, per l'importo complessivo di 450 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

7-octies.0.128

LUMIA

Dopo l'articolo 7-octies, inserire il seguente:

«Art. 7-nonies.

1. Al decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, all'articolo 61, dopo il comma 23 sono aggiunti i seguenti:

"23-bis. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituita l'Agenzia nazionale per la gestione e la destinazione dei beni sequestrati o confiscati a organizzazioni criminali, al fine di garantire una efficace gestione dei beni ed una loro riutilizzazione sociale ed economica. L'Agenzia, nello svolgimento delle sue funzioni, si avvale delle Prefetture territorialmente competenti.

23-ter. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del Ministro della giustizia, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono stabilite le norme per l'organizzazione, il funzionamento e l'amministrazione dell'Agenzia di cui al comma 23-bis. Per lo svolgimento delle attività e il funzionamento dell'Agenzia è autorizzato un contributo di 2,5 milioni di euro per l'anno 2009 e di 1,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010"».

Conseguentemente, alla legge 22 dicembre 2008, n. 203, Tabella C, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2009-2011, per l'importo complessivo di 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

7-octies.0.129

LUMIA

Dopo l'articolo 7-octies, inserire il seguente:

«Art. 7-nonies.

1. Al decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, all'articolo 61, al comma 23, sono soppresse le parole "Per la gestione delle predette risorse può essere utilizzata la società di cui all'articolo 1, comma 367 della legge 24 dicembre 2007, n. 244"».

7-octies.0.130

LUMIA

Dopo l'articolo 7-octies, inserire il seguente:

«Art. 7-nonies.

1. Al decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, all'articolo 14-*bis*, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

"3-*bis*. Al fine di consentire una concreta attuazione dell'articolo 33 dello Statuto della Regione siciliana, i beni del patrimonio immobiliare della Difesa dello Stato, che hanno perso la condizione di interesse di difesa dello Stato, sono assegnati, a titolo gratuito, alla Regione medesima".

Conseguentemente, al decreto legge n. 112 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 133 del 2008, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 81, comma 16, sostituire la parola: «5,5» con la seguente: «6,5»;

b) all'articolo 82:

– al comma 1, capoverso d-*bis*), primo periodo, sostituire le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;

– al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;

– al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;

– al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;

c) all'articolo 82, comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,20 per cento».

7-octies.0.131

LUMIA

Dopo l'articolo 7-octies, inserire il seguente:

«Art. 7-nonies.

1. Al decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo l'articolo 14 è aggiunto il seguente:

"Art. 14-*bis*.

1. All'articolo 5, comma 9, del decreto legge 27 maggio 2008, n. 93, il numero 14) della lettera b) è soppresso".

Conseguentemente, al decreto legge n. 112 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 133 del 2008, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) *all'articolo 81, comma 16, sostituire la parola: «5,5» con la seguente: «6,5»;*
- b) *all'articolo 82:*
 - *al comma 1, capoverso d-bis), primo periodo, sostituire le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;*
 - *al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;*
 - *al comma 3, sostituire, ovunque ricorrono, le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;*
 - *al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;*
- c) *all'articolo 82, comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,20 per cento».*

7-octies.0.132

LUMIA

Dopo l'articolo 7-octies, inserire il seguente:

«Art. 7-nonies.

1. Al decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo l'articolo 14 è aggiunto il seguente:

"Art. 14-bis.

1. All'articolo 5, del decreto legge 27 maggio 2008, n. 93, il comma 6 è soppresso"».

Conseguentemente, al decreto legge n. 112 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 133 del 2008, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) *all'articolo 81, comma 16, sostituire la parola: «5,5» con la seguente: «6,5»;*
- b) *all'articolo 82:*
 - *al comma 1, capoverso d-bis), primo periodo, sostituire le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;*

– al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;

– al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;

– al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;

c) all'articolo 82, comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,20 per cento».

7-octies.0.133

LUMIA

Dopo l'articolo 7-octies, inserire il seguente:

«Art. 7-nonies.

1. Al decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, all'articolo 29 sopprimere il comma 7».

Conseguentemente, al decreto legge n. 112 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 133 del 2008, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 81, comma 16, sostituire la parola: «5,5» con la seguente: «6,5».

b) all'articolo 82:

– al comma 1, capoverso d-bis), primo periodo, sostituire le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;

– al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;

– al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;

– al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;

c) all'articolo 82, comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,20 per cento».

7-octies.0.134

ALTEZZA, CHIURAZZI, BUBBICO

Dopo l'articolo 7-octies, inserire il seguente:

«Art. 7-nonies.

1. La graduatoria del concorso pubblico a centottantaquattro posti di vigile del fuoco, indetto con decreto direttoriale in data 6 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta – 4^a serie speciale – n. 24 del 27 marzo 1998, e la graduatoria del concorso per titolo a centosettantatre posti di vigile del fuoco, indetto con decreto direttoriale in data 5 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – 4^a serie speciale – n. 92 del 20 novembre 2001, sono prorogate fino al 31 dicembre 2009.».

7-octies.0.135

ANTEZZA, CHIURAZZI, BUBBICO, LEGNINI, MONGIELLO, CABRAS

Dopo l'articolo 7-octies, inserire il seguente:

«Art. 7-nonies.

(Norma interpretativa)

1. Limitatamente ai soli soggetti ricompresi nella lettera *a*) del comma 1 dell'articolo 62 della legge n. 289 del 2002, nell'ipotesi in cui il contribuente, prima dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'articolo 62 della citata legge n. 289 del 2002, abbia interamente compensato il credito d'imposta maturato sugli investimenti realizzati fino al 31 dicembre 2002, e non abbia avviato ulteriori investimenti ancora da realizzare alla predetta data, lo stesso non era tenuto all'invio della comunicazione dei dati mediante modello CVS».

7-octies.0.136

ANTEZZA, CHIURAZZI, BUBBICO, LEGNINI

Dopo l'articolo 7-octies, inserire il seguente:

«Art. 7-nonies.

1. Al comma 1, dell'articolo 48-bis del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, aggiungere in fine le seguenti pa-

role: "Le predette disposizioni sono sospese, in caso di ricorso del beneficiario, fino alla sua definizione"».

Conseguentemente, all'articolo 81, comma 16, del decreto legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sostituire la parola: «5,5» con la seguente: «6».

7-octies.0.137

GARRAFFA, BUBBICO, BARBOLINI, ARMATO, FIORONI, GRANALOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, FONTANA, LEDDI, MUSI, STRADIOTTO

Dopo l'articolo 7-octies, inserire il seguente:

«Art. 7-nonies.

1. A decorrere dall'anno 2009, le giacenze di magazzino nel settore del commercio al dettaglio e all'ingrosso di calzature, abbigliamento ed accessori della moda ed ottica sono svalutate ai fini fiscali, il primo anno dopo l'acquisto di 1/3, il secondo anno di 2/3.

2. Alla copertura degli oneri di cui presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2009 e a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

7-octies.0.138

GARRAFFA, BUBBICO, BARBOLINI, ARMATO, FIORONI, GRANALOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, FONTANA, LEDDI, MUSI, STRADIOTTO

Dopo l'articolo 7-octies, inserire il seguente:

«Art. 7-nonies.

1. Alla tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dopo il numero 29), è aggiunto il seguente:

"29-bis. pannolini, biberon, tettarelle, omogeneizzati, latte vegetale per allergici o intolleranti, strumenti per l'allattamento, prodotti per l'i-

giene, carrozzine, passeggini, culle, lettini, seggio lini per automobili, gi-relli, destinati all'infanzia.

29-ter. abbigliamento e calzature per bambini e ragazzi fino a 14 anni di età".

2. A decorrere dal 1° gennaio 2009, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 150 milioni di euro annui».

7-octies.0.139

GARRAFFA, BUBBICO, BARBOLINI, ARMATO, FIORONI, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, FONTANA, LEDDI, MUSI, STRADIOTTO

Dopo l'articolo 7-octies, inserire il seguente:

«Art. 7-nonies.

1. Al fine di sostenere il settore tessile e favorire l'acquisto da parte dei cittadini di nuovi capi di abbigliamento presso gli esercizi commerciali con la rottamazione di capi di abbigliamento usati, è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico un apposito Fondo con dotazione pari 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.

2. Con apposito decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità attuative delle disposizioni di cui al comma 1.

3. Alla copertura degli oneri di cui presente articolo, pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

Art. 8.

8.100

LANNUTTI, BUGNANO, MASCITELLI

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2, comma 554, della legge 28 dicembre 2007, n. 244, le disposizioni di cui alla presente lettera, si intendono a valere nel limite del 15 per cento delle economie derivanti dai suddetti provvedimenti di revoca totali o parziali delle agevolazioni di cui alla legge 488/92. Eventuali ulteriori risorse rese si necessarie, saranno individuate a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e sul Fondo per il reintegro delle dotazioni finanziarie dei programmi di spesa, di cui al comma 4, articolo 5, del decreto legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito con modificazioni, nella legge 24 luglio 2008, n. 126».

Art. 8-bis.

8-bis.100

DI NARDO, LANNUTTI, BUGNANO

Al comma 1, sopprimere il capoverso 4-bis.

8-bis.101

D'ALIA

Al comma 1, capoverso 4-ter, alinea, sostituire le parole: «al comma 3 non esauriscano le disponibilità dell'importo di cui al medesimo comma» con le seguenti: «ai commi 3 e 4 non esauriscano le disponibilità dell'importo di cui ai medesimi commi».

8-bis.102

D'ALIA

Al comma 1, capoverso 4-ter, alinea, sostituire le parole: «comma 3» con le seguenti: «comma 4».

8-bis.103

DI NARDO, LANNUTTI, BUGNANO

Al comma 1, capoverso 4-ter, alinea, dopo le parole: «viene ripartito tra le aziende produttrici» aggiungere le seguenti: «titolari di quota».

8-bis.104

D'ALIA

Al comma 1, capoverso 4-ter, lettera a), dopo le parole: «periodo 2007/2008» aggiungere le seguenti: «decurtato dei quantitativi oggetto di revoca in applicazione del decreto-legge 5 febbraio 2009, n. 4».

8-bis.105

DI NARDO, LANNUTTI, BUGNANO

Al comma 1, capoverso 4-ter, lettera b), sostituire le parole: «6 per cento» con le seguenti: «20 per cento».

Conseguentemente, sopprimere il capoverso 4-quater.

8-bis.106

D'ALIA

Al comma 1, capoverso 4-ter, lettera b), sostituire le parole: «6 per cento» con le seguenti: «20 per cento».

8-bis.107

DI NARDO, LANNUTTI, BUGNANO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. I giovani imprenditori diretti, singoli o associati, con età compresa tra i 18 e i 40 anni, anche non titolari di quota, i quali avviano aziende agricole ubicate nei comuni montani, sono esclusi dal regime comunitario delle quote-latte di cui al regolamento (CE) n. 248/2008 del Consiglio, del 17 marzo 2008, purché esercitino l'allevamento in forme tradizionali ed estensive e nel limite produttivo di 200.000 litri annui per azienda».

8-bis.108

D'ALIA

Al comma 2, capoverso «Art. 10-bis», comma 1, dopo le parole: «prioritariamente alle aziende» aggiungere le seguenti: «, con esclusione di quelle i cui titolari hanno azioni giudizi arie pendenti dinanzi agli organi giurisdizionali amministrativi ed ordinari».

8-bis.109

DI NARDO, LANNUTTI, BUGNANO

Al comma 2, capoverso «Art. 10-bis», al comma 1, ivi richiamato, dopo le parole: «prioritariamente alle aziende» aggiungere le seguenti: «, con esclusione di quelle i cui titolari hanno azioni giudizi arie pendenti dinanzi agli organi giurisdizionali amministrativi ed ordinari.».

8-bis.110

D'ALIA

Al comma 2, capoverso «Art. 10-bis», comma 1, sostituire le parole da: «nel periodo 2007/2008 hanno realizzato» fino alla fine del comma 1, con le seguenti: «hanno realizzato consegne di latte non coperte da quote nelle campagne 2006/2007 e 2007/2008, che risultino ancora in produzione nella campagna di assegnazione, nei limiti del quantitativo prodotto in esubero nei suddetti periodi. Sono esclusi i produttori che hanno venduto in tutto o in parte la propria quota, con validità nei periodi dal 1995/1996 al periodo di assegnazione della quota, senza averla riacquistata successivamente almeno per l'80 per cento».

8-bis.111

D'ALIA

Al comma 2, capoverso «Art. 10-bis», comma 1, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «nel periodo 2007/2008» con le seguenti: «negli ultimi cinque periodi».

8-bis.112

DI NARDO, LANNUTTI, BUGNANO

Al comma 2, capoverso «Art. 10-bis» al comma 1, dopo le parole: «che risultino ancora in produzione nella campagna di assegnazione» aggiungere le seguenti: «, in regola con il regime quote o che abbiano presentato richiesta di rateizzazione.

Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. La rateizzazione di cui all'articolo 10-bis, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, è effettuata ai sensi dell'articolo 4, comma 2».

8-bis.113

DI NARDO, LANNUTTI, BUGNANO

Al comma 2, capoverso «Art. 10-bis», al comma 1, ivi richiamato dopo le parole: «al netto del quantitativo oggetto di vendita» aggiungere le seguenti: «o di acquisto».

8-bis.114

D'ALIA

Al comma 2, capoverso «Art. 10-bis», comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Per i produttori che abbiano debiti esigibili derivanti dal mancato pagamento del prelievo tutte le assegnazioni rimangono nella disponibilità della riserva nazionale fino all'estinzione del debito stesso in un'unica soluzione o alla definizione del procedimento di rateizzazione e al pagamento della prima rata. A seguito dell'avvenuta estinzione del debito esigibile o dell'adesione alla rateizzazione e del versamento della prima rata il Commissario straordinario di cui all'articolo 4, comma 5, co-

munica l'assegnazione a titolo definitivo della quota con effetto dalla campagna 2009-2010».

Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. La rateizzazione ed il pagamento della prima rata di cui all'articolo 10-bis, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, sono effettuate ai sensi degli articoli 3 e 4».

8-bis.115

D'ALIA

Al comma 2, capoverso «Art. 10-bis», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le aziende escluse dall'assegnazione prevista dal comma 1 possono usufruire, previa presentazione all'AGEA anteriormente alla comunicazione delle assegnazioni effettuata dal Commissario straordinario di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 5 febbraio 2009, n. 4, di espressa rinuncia ad ogni azione giudiziaria pendente dinanzi agli organi giurisdizionali amministrativi od ordinari».

Conseguentemente, all'articolo 8-quinquies, sopprimere il comma 3.

8-bis.116

D'ALIA

Al comma 2, capoverso «Art. 10-bis», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le quote sono assegnate a titolo provvisorio e rimangono nella disponibilità della riserva nazionale per essere confermate con validità dal periodo 2009-2010 a seguito della rinuncia espressa da parte dei produttori beneficiari ad ogni contenzioso eventualmente pendente e, quando dovuto, al pagamento dell'intero importo del prelievo o, in caso di rateizzazione dello stesso, al pagamento della prima rata».

8-bis.117

D'ALIA

Al comma 2, capoverso «Art. 10-bis», comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «esclusivamente se il venditore e l'acquirente sono in regola col versamento di tutti i prelievi o hanno aderito alla rateizzazione degli stessi».

8-bis.118

D'ALIA

Al comma 2, capoverso «Art. 10-bis», comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «esclusivamente se il venditore è in regola con il versamento di tutti i prelievi o ha aderito alla rateizzazione».

8-bis.119

D'ALIA

Al comma 2, capoverso «Art. 10-bis», comma 3, aggiungere, in fine, le parole: «esclusivamente se l'affittuario e il proprietario sono in regola col versamento di tutti i prelievi o hanno aderito alla rateizzazione degli stessi».

8-bis.120

D'ALIA

Al comma 2, capoverso «Art. 10-bis», comma 4, lettera a), sostituire le parole da: «che risulta effettivamente prodotto» fino alla fine della lettera, con le seguenti: «calcolato sulla media degli ultimi cinque periodi ed al netto dei quantitativi già riassegnati. Sono inclusi i quantitativi coperti da affitti di quota ai sensi dell'articolo 10, commi 15 e 16, stipulati nel corso del periodo 2007/2008».

8-bis.121

D'ALIA

Al comma 2, capoverso «Art. 10-bis», comma 4, lettera a), sopprimere le parole: «che risulta effettivamente prodotto».

8-bis.122

DI NARDO, LANNUTTI, BUGNANO

Al comma 2, capoverso «Art. 10-bis» al comma 4, ivi richiamato lettera a), sopprimere le parole: «che risulta effettivamente prodotto».

8-bis.123

D'ALIA

Al comma 2, capoverso «Art. 10-bis», comma 4, lettera b), sopprimere le parole: «di cui al comma 1 ed aziende, ubicate nelle stesse zone».

Conseguentemente, al medesimo comma, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

b-bis) aziende ubicate in zona di pianura, montagna e svantaggiate di cui al comma 1.

8-bis.124

DI NARDO, LANNUTTI, BUGNANO

Al comma 2, capoverso «Art. 10-bis», al comma 4, ivi richiamato lettera b), sopprimere le parole: «di cui al comma 1 ed aziende, ubicate nelle stesse zone».

Conseguentemente, al medesimo comma, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

b-bis) aziende ubicate in zona di pianura, montagna e svantaggiate di cui al comma 1.

8-bis.125

D'ALIA

Al comma 2, capoverso «Art. 10-bis», comma 4, lettera b), sostituire le parole: «nel periodo 2007/2008» con le seguenti: «negli ultimi cinque periodi».

8-bis.126

D'ALIA

Al comma 2, capoverso «Art. 10-bis», comma 4, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: «Le assegnazioni non possono comunque superare il 100 per cento della quota posseduta.»

8-bis.127

D'ALIA

Al comma 2, capoverso «Art. 10-bis», comma 7, sostituire le parole: «riassegnati con le modalità di cui all'articolo 3, comma 3» con le seguenti: «posti nelle disponibilità delle regioni cui afferivano.»

8-bis.128

DI NARDO, LANNUTTI, BUGNANO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Per i produttori, che abbiano debiti esigibili derivanti dal mancato pagamento del prelievo latte le assegnazioni rimangono nella disponibilità della riserva nazionale fino all'estinzione del debito in un'unica soluzione o alla definizione del procedimento di rateizzazione di cui agli articoli 3 e 4 ed al pagamento della prima rata di cui all'articolo 4. A seguito dell'avvenuta estinzione del debito esigibile o dell'adesione alla rateizzazione e del pagamento della prima rata il Commissario straordinario di cui all'articolo 4, comma 5, comunica l'assegnazione a titolo definitivo con effetto dalla campagna 2009-2010».

8-bis.129

D'ALIA

Al comma 3, sopprimere le parole: «, dal Commissario straordinario di cui all'articolo 8-quinquies, comma 6.».

Conseguentemente, all'articolo 8-quinquies, comma 3, sopprimere le parole: «da parte del Commissario straordinario» e sostituire il comma 6 con i seguenti:

«6. L'AGEA definisce, in accordo con le regioni, le modalità di applicazione degli articoli 3 e 4 del presente decreto. Sulle richieste di rateizzazione l'Agea provvede entro tre mesi dalla presentazione delle ri-

chieste di rateizzazione in merito all'oro accoglimento e comunica al produttore, entro il medesimo termine, il numero di rate e l'importo di ognuna di esse. Entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione della decisione, il debitore comunica l'accettazione della rateizzazione e ne versa la prima rata comunque non oltre il 31 dicembre 2009. Il costo dello sgravio fiscale di cartelle esattoriali eventualmente emesse nei confronti degli interessati è a carico del produttore medesimo.

6-bis. Le rate successive devono essere versate ogni anno entro e non oltre il 31 dicembre.

6-ter. Gli acquirenti, entro trenta giorni dalla presentazione da parte del produttore della documentazione comprovante l'accettazione della rateizzazione, restituiscono gli importi trattenuti ovvero svincolano le garanzie;

comma 6, primo periodo, sopprimere le parole: «del Commissario straordinario».

8-bis.130

D'ALIA

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Per i produttori, che abbiano debiti esigibili derivanti dal mancato pagamento del prelievo latte le assegnazioni rimangono nella disponibilità della riserva nazionale fino all'estinzione del debito in un'unica soluzione o alla definizione del procedimento di rateizzazione di cui agli articoli 3 e 4 ed al pagamento della prima rata di cui all'articolo 4. A seguito dell'avvenuta estinzione del debito esigibile o dell'adesione alla rateizzazione e del pagamento della prima rata il Commissario straordinario di cui all'articolo 4, comma 5, comunica l'assegnazione a titolo definitivo con effetto dalla campagna 2009-2010».

Art. 8-ter.

8-ter.100

DI NARDO, LANNUTTI, BUGNANO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. I debiti dei produttori agricoli, con l'esclusione di quelli derivanti da prelievo latte, sono accertati nel rispetto del principio del con-

traddittorio e secondo le disposizioni e le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689».

8-ter.101

DI NARDO, LANNUTTI, BUGNANO

Al comma 4, dopo le parole: «dovuti dai produttori agricoli» aggiungere le seguenti: «derivanti dal prelievo latte».

Art. 8-quater.

8-quater.100

D'ALIA

Al comma 1, sostituire le parole da: «dei debiti iscritti» fino alla fine del comma con le seguenti: «dei prelievi supplementari dovuti dal 1995/1996 fino al 2008/2009.»

8-quater.101

D'ALIA

Al comma 3, lettera a), sostituire le parole da: «di base» fino alla fine della lettera, con le seguenti: «Euribor a tre mesi.»

8-quater.102

D'ALIA

Al comma 3, lettera b), sostituire le parole da: «di base» fino alla fine della lettera», con le seguenti: «Euribor a tre mesi.»

8-quater.103

D'ALIA

Al comma 3, lettera c), sostituire le parole da: «di base» fino alla fine della lettera», con le seguenti: «Euribor a tre mesi».

Art. 8-quinquies.

8-quinquies.100

D'ALIA

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: «versamento» fino alla fine con le seguenti: «pagamento degli importi dovuti a titolo di prelievo supplementare latte per i periodi di commercializzazione compresi tra gli anni 1995/1996 e 2007/2008 che risultino non pagati. Tale intimazione ha valore di provvedimento meramente confermativo.».

8-quinquies.101

D'ALIA

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere la parola: «non.»

8-quinquies.102

DI NARDO, LANNUTTI, BUGNANO

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «sessanta giorni» con le seguenti: «trenta giorni».

Conseguentemente al medesimo comma, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: L'AGEA, inoltre, in accordo con le regioni provvede all'assegnazione delle quote di cui all'articolo 1, comma 2, e definisce le modalità di applicazione degli articoli 3 e 4. L'AGEA provvede entro tre mesi dalla presentazione delle richieste di rateizzazione in merito al loro accoglimento e entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione della decisione il debitore comunica l'accettazione della rateizzazione;

sostituire il comma 3 con il seguente:

3. I produttori interessati alla rateizzazione di cui all'articolo 3 esprimono contestualmente l'accettazione espressa delle imputazioni di prelievo e la rinuncia espressa ad ogni azione giudiziaria eventualmente pro-

posta a tale riguardo, pendenti innanzi agli organi giurisdizionali amministrativi ovvero ordinari;

sopprimere i commi 4 e 5.

8-quinquies.103

D'ALIA

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente.

«3-bis. Le assegnazioni di cui all'articolo 10-bis del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, introdotto dall'articolo 8-bis, comma 2, del presente decreto, sono subordinate all'integrale adempimento di quanto previsto al comma 3».

8-quinquies.104

D'ALIA

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente.

«3-bis. Per rinuncia ai contenziosi si intende anche la rinuncia alle sospensive il cui importo, pari a circa 800 milioni di euro, è obbligatoriamente incluso nell'importo oggetto di rateizzazione».

8-quinquies.105

DI NARDO, LANNUTTI, BUGNANO

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Per i produttori che hanno debiti derivanti dal mancato pagamento del prelievo latte, le quote assegnate ai sensi dell'articolo 10-bis del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, sono provvisorie e condizionate all'estinzione del prelievo anche attraverso la procedura di rateizzazione di cui al presente articolo».

8-quinquies.106

D'ALIA

Al comma 7, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) mancato versamento della rata».

8-quinquies.107

D'ALIA

Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per il periodo 2009-2010 la revoca dovrà essere comunicata entro il 31 gennaio 2010».

8-quinquies.108

D'ALIA

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

«7-bis. Per i produttori che hanno debiti derivanti dal mancato pagamento del prelievo latte, le quote assegnate ai sensi dell'articolo 10-bis del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, sono provvisorie e condizionate all'estinzione del prelievo anche attraverso la procedura di rateizzazione di cui al presente articolo».

8-quinquies.109

D'ALIA

Sopprimere il comma 9.

8-quinquies.110

D'ALIA

Sostituire il comma 9 con il seguente:

«9. La mancata effettuazione del versamento del prelievo, anche per una sola rata, determinata ai sensi del comma 6, comporta la decadenza dal beneficio della rateizzazione e la revoca delle quote di cui l'interessato sia titolare assegnate ai sensi dell'articolo 8-bis, comma 2, ad eccezione dei casi individuati con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con le regioni. Le quote sono revocate da AGEA con la

decorrenza di cui all'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, e confluiscono nella riserva nazionale per essere utilizzate secondo le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 22, del citato decreto-legge n. 49 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 119 del 2003».

Art. 8-septies.

8-septies.100

DI NARDO, LANNUTTI, BUGNANO

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «ad interventi del settore lattiero-caseario, rivolti alle» con le seguenti: «alla costituzione di un Fondo finalizzato prioritariamente ai produttori del settore lattiero-caseario che hanno realizzato investimenti per l'acquisizione di quote per».

Conseguentemente, al medesimo comma, quarto periodo, sostituire la parola: «sentita» con le seguenti: «d'intesa con».

8-septies.101

D'ALIA

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da: «ad interventi nel settore lattiero-caseario» con le seguenti: «in via prioritaria, per un importo di 500 milioni di euro, a misure in favore dei produttori che hanno acquistato quote anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto, nonché ad interventi nel settore lattiero-caseario, rivolti alle operazioni di ristrutturazione del debito, all'accesso al credito di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 102 del 2004 e a misure di accompagnamento per il settore. Le ulteriori eventuali risorse residue sono versate e restano acquisite all'entrata del bilancio statale. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con proprio decreto di natura non regolamentare, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, definisce i criteri e le modalità per l'utilizzo delle risorse di cui al presente articolo. Con successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di funzionamento del conto di tesoreria di cui al presente comma».

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Allo stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è versata la somma di 300 milioni di euro, per l'anno

2009, finalizzata ad integrare le disponibilità del fondo di cui al comma 1 e destinata in via esclusiva ad interventi a favore dei produttori che hanno acquistato quote anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto. All'onere derivante dal presente comma, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2009 si provvede mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti da parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203».

8-septies.102

DI NARDO, LANNUTTI, BUGNANO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Alle misure di accesso al credito, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è assegnata per l'anno 2009 la somma di euro 200 milioni, da destinare ai produttori che hanno acquistato quote latte successivamente al periodo di applicazione del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119. Al relativo onere si provvede, quanto a 20 milioni di euro, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1084, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, quanto a 10 milioni di euro, mediante corrispondente utilizzo delle residue disponibilità del fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura, di cui all'articolo 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, che a tale fine sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate all'attuazione delle predette misure, e, quanto a 15 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e successive modificazioni».

Conseguentemente, al relativo maggiore onere valutato in 155 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede mediante le seguenti maggiori entrate:

All'articolo 82, comma 11, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «0,30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «0,20 per cento».

8-septies.103

D'ALIA

Al comma 2 sopprimere le parole: «successivamente al periodo di applicazione del decreto-legge 28 marzo 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119».

8-septies.104

D'ALIA

Al comma 2 sostituire le parole: «successivamente al periodo di applicazione del decreto-legge 28 marzo 2002, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119» con le seguenti: «nel periodo compreso tra gli anni 1995/1996 e 2007/2008».

8-septies.0.100

DI NARDO, ASTORE, LANNUTTI, BUGNANO

Dopo l'articolo 8-septies, inserire il seguente:

«Art. 8-septies.1

(Fondo bieticolo-saccarifero)

1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1063, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è rifinanziata per l'importo di 43 milioni di euro per l'anno 2009, quale dotazione del fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolo-saccarifera in Italia per il quarto anno del quinquennio previsto dalla normativa comunitaria.

2. All'onere di cui al comma 1, pari a 43 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione, in maniera lineare, degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203, per l'anno 2009».

8-septies.0.101

DI NARDO, LANNUTTI, BUGNANO

Dopo l'articolo 8-septies, aggiungere il seguente:

«Art. 8-septies.1

(Fondo di solidarietà nazionale)

1. La dotazione del Fondo di solidarietà nazionale, di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e successive modificazioni, è incrementata, per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, della somma di euro 200 milioni.

2. All'articolo 82, comma 11, lettera *a*), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,25 per cento"».

8-septies.0.102

DI NARDO, LANNUTTI, BUGNANO

Dopo l'articolo 8-septies, aggiungere il seguente:

«Art. 8-septies.1

(Proroga di agevolazioni previdenziali)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si applicano le agevolazioni contributive previste dall'articolo 9, commi da 5 a 5-ter, della legge 11 marzo 1988, n. 67, nei territori montani particolarmente svantaggiati e nelle zone agricole svantaggiate.

2. All'articolo 106, comma 3, del testo unico delle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall'articolo 82, comma 11, lettera *a*), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: "0,25 per cento"».

ORDINI DEL GIORNO

G8-octies.100

LE COMMISSIONI RIUNITE

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 8-*octies* proroga dal 31 marzo al 31 dicembre le agevolazioni contributive per le imprese agricole operanti in determinate zone svantaggiate;

tale proroga determina un onere pari a 154 milioni di euro, di cui una quota, pari a 103 milioni di euro sono reperite mediante utilizzo delle risorse destinate ad alimentare un Fondo per indennizzare i risparmiatori vittime di frodi finanziarie a sua volta alimentato dall'importo dei conti correnti e dei rapporti bancari definiti come dormienti;

la copertura a valere sul Fondo per indennizzare i risparmiatori è solo temporanea poiché ne viene previsto il reintegro per l'anno 2011 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate;

si conferma la pratica, ormai divenuta costante, dell'utilizzo delle risorse FAS per scopi che non sono contemplati tra le finalità individuate dalla legge di istituzione del suddetto Fondo;

infatti il FAS dovrebbe essere lo strumento di finanziamento delle politiche di sviluppo per le aree sottoutilizzate del Paese in cui tali risorse si aggiungono a quelle ordinarie e a quelle comunitarie e nazionali di cofinanziamento;

per l'ennesima volta siamo di fronte ad uno snaturamento della natura del Fas che da Fondo per le aree sottoutilizzate diviene un fondo cassa valido per finanziare tutte le iniziative sottraendo risorse vitali alle zone più esposte del Paese e indebolendo in maniera strutturale l'intervento dello Stato a tutela delle zone meno sviluppate del Paese;

fino ad oggi, al netto delle disposizioni del decreto-legge n. 4 del 2009 e del decreto-legge n. 5 del 2009 che sottraggono ulteriori risorse al FAS dal 2011, l'utilizzo reiterato del Fondo per le aree sottoutilizzate per finalità estranee alla sua mission hanno determinato una riduzione delle risorse disponibili per lo sviluppo del mezzogiorno pari a oltre 17 miliardi di euro;

in particolare si può rilevare che le risorse del FAS stanziata dalla legge finanziaria per il 2007 per il periodo di programmazione 2007-2013 (64,4 miliardi) sono state drasticamente ridotte in termini assoluti (54 miliardi) e, per quanto riguarda la quota nazionale (25,4 miliardi), utilizzate per finalità differenti rispetto agli obiettivi originari;

tale operazione, oltre a stravolgere i dati di bilancio, ha ridisegnato l'impostazione complessiva della politica economica del nostro Paese, determinando un forte indebolimento dell'azione politica nazionale e regionale per lo sviluppo soprattutto del mezzogiorno;

in pratica il FAS viene utilizzato in funzione anticiclica ed è stato lo stesso Governo, in sede consultiva presso la Commissione bilancio, ad affermare che la sottrazione delle risorse del fondo per le aree sottoutilizzate, nonostante i principi della legislazione in materia di politica di sostegno regionale, possa trovare una giustificazione alla luce della situazione di crisi economica, che impone di riconsiderare le priorità individuate al momento della dotazione del fondo per le aree sottoutilizzate,

impegna il Governo:

a presentare al Parlamento una relazione, entro il prossimo mese di maggio, che chiarisca quante delle risorse inizialmente destinate, dalla legge finanziaria per il 2007, al Fondo per le aree sottoutilizzate siano ancora utilizzabili dai territori delle aree sottoutilizzate anche al fine di evidenziare se il vincolo disposto a legislazione vigente di destinare 85 per cento dei fondi FAS al Mezzogiorno sia stato rispettato;

a definire ed individuare in modo analitico, nella medesima relazione, le aree e gli interventi che hanno beneficiato e beneficeranno delle risorse FAS stanziata dalla finanziaria 2007 per il periodo di programmazione 2007-2013 non rientranti nella definizione di aree sottoutilizzate o di interventi per le aree sottoutilizzate.

G8-octies.101

LE COMMISSIONI RIUNITE

Il Senato,

premessi che:

con l'articolo 8-octies si proroga dal 31 marzo 2009 al 31 dicembre 2009 la durata delle agevolazioni contributive per le imprese agricole operanti in determinate zone svantaggiate, di cui all'articolo 1-ter del decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171, con un onere pari a 154 milioni di euro;

parte della relativa copertura, pari a 103 milioni di euro, è reperita mediante utilizzo delle risorse che affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi del comma 343 dell'articolo 1 della legge n. 266 del 2005, ossia mediante le risorse destinate ad alimentare il Fondo per indennizzare i risparmiatori vittime di frodi finanziarie;

le risorse destinate ad alimentare il Fondo per indennizzare i risparmiatori vittime di frodi finanziarie è alimentato dall'importo dei conti correnti e dei rapporti bancari definiti come dormienti che affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato sul capitolo 3382;

il predetto capitolo 3382 è iscritto, nel bilancio per l'anno 2009, solo per memoria, quindi le risorse dei «conti dormienti» non risultano ancora acquisite all'entrata del bilancio dello Stato;

il 21 gennaio 2009, in risposta ad un'interrogazione presentata nella Commissione finanze della Camera dei deputati relativa alle misure che il Governo intendeva adottare a tutela degli oltre 40.000 piccoli azionisti Alitalia, il Ministero dell'economia e delle finanze ha precisato che, mentre per i depositi di somme in denaro il termine per il versamento al Fondo depositi dormienti è scaduto il 15 dicembre 2008, per gli assegni circolari non riscossi, le polizze vita prescritte e gli altri strumenti finanziari il termine scadrà il 31 maggio 2009 e che solo allora sarà possibile determinare l'importo che affluirà complessivamente al Fondo;

a quanto si apprende, i conti dormienti in denaro ammontano a 798.404.099,50 euro, una cifra molto distante dalle precedenti ottimistiche stime e insufficiente a soddisfare gli impegni già assunti a legislazione vigente mediante il ricorso al Fondo conti dormienti, le cui risorse – ancora inesistenti – allo stato attuale sono finalizzate: ai piccoli risparmiatori di Alitalia, ai risparmiatori che siano rimasti vittime di frodi finanziarie e abbiano subito un danno ingiusto, ai possessori di titoli obbligazionari della Repubblica argentina (c.d. tango bond), al finanziamento della ricerca scientifica, al finanziamento della carta acquisti per l'acquisto di beni e servizi con onere a carico dello Stato (c.d. *social card*), la quale, da sola, dovrebbe assorbire 450 milioni in base a quanto riportato dal sito *web* del Governo;

pertanto, sembra profilarsi un'incapienza del Fondo già a legislazione vigente su cui si dovrebbe innestare, ora, l'ulteriore copertura per 103 milioni di euro per la proroga delle agevolazioni contributive per le imprese agricole operanti in determinate zone svantaggiate,

impegna il Governo:

a predisporre entro il prossimo mese di luglio una specifica relazione al Parlamento che dia conto analiticamente delle risorse rinvenienti dai conti correnti e dai rapporti bancari definiti come dormienti e degli utilizzi previsti a legislazione vigente.
